

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 ottobre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

| | |
|--|---------|
| <u>Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (17CE2115)</u> | Pag. 1 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (17CE2116)</u> | Pag. 39 |
| <u>Regolamento (UE) 2017/1432 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio (17CE2117)</u> | Pag. 59 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1433 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajerski hmelj (IGP)] (17CE2118)</u> | Pag. 63 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1434 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017 (17CE2119)</u> | Pag. 65 |
| <u>Decisione (UE) 2017/1435 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova (17CE2120)</u> | Pag. 68 |
| <u>Decisione (UE) 2017/1436 della Commissione, del 1° dicembre 2015, sull'aiuto di Stato relativo alla conversione della centrale elettrica di Lynemouth al funzionamento a biomasse SA.38762 (2015/C) al quale il Regno Unito intende dare esecuzione [notificata con il numero C(2015) 8441] (17CE2121)</u> | Pag. 70 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1437 della Commissione, del 4 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2017) 5418] (17CE2122)</u> | Pag. 87 |



Decisione di esecuzione (UE) 2017/1438 della Commissione, del 4 agosto 2017, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità [notificata con il numero C(2017) 5456] (17CE2123)..... Pag. 89

Publicati nel n. L 205 dell'8 agosto 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1439 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (17CE2124)..... Pag. 91

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (17CE2125)..... Pag. 93

Decisione (UE) 2017/1441 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa al regime di aiuti notificato dalla Polonia, dal titolo «Regime di aiuti a favore dei produttori di latte» [n. SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)] [notificata con il numero C(2017) 4359] (17CE2126)..... Pag. 98

Publicati nel n. L 206 del 9 agosto 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione [notificata con il numero C(2017) 5225] (17CE2127)..... Pag. 105

Publicato nel n. L 212 del 17 agosto 2017


RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29 marzo 2014) (17CE2128)..... Pag. 187

Publicato nel n. L 205 dell'8 agosto 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1430 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42 bis, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 57 bis, l'articolo 65 bis, l'articolo 77, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 6, l'articolo 79, paragrafo 5, l'articolo 79 ter, paragrafo 2, l'articolo 79 quater, paragrafo 5, l'articolo 80, paragrafo 3, l'articolo 82 bis, paragrafo 3, l'articolo 93 bis, l'articolo 136 ter, l'articolo 154 bis, paragrafo 3, e l'articolo 156, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽²⁾, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, adegua le competenze da esso conferite alla Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento è opportuno adottare determinate regole mediante un atto delegato e un atto di esecuzione. Tali nuove regole dovrebbero essere applicate in luogo delle regole vigenti stabilite nei regolamenti (CE) n. 2868/95 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 216/96 della Commissione ⁽⁵⁾ e sono intese a dare esecuzione al regolamento (CE) n. 207/2009. È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96.
- (3) Le norme procedurali in materia di opposizione dovrebbero garantire un esame e una registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio efficaci, efficienti e celeri attraverso una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa. Al fine di migliorare la certezza del diritto e la chiarezza, tali regole in materia di opposizione dovrebbero tenere conto dei nuovi impedimenti relativi alla registrazione di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità e di motivazione dei procedimenti di opposizione, e dovrebbero essere adeguate per rispecchiare meglio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per codificare l'attuale prassi dell'Ufficio.


⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11).



- (4) Al fine di stabilire nell'Unione un sistema del marchio più flessibile, coerente e moderno, garantendo nel contempo la certezza del diritto, è opportuno ridurre l'onere amministrativo che ricade sulle parti dei procedimenti in contraddittorio, allentando gli obblighi relativi alla motivazione dei diritti anteriori nei casi in cui il contenuto delle prove pertinenti è accessibile online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio nonché gli obblighi relativi alla presentazione delle prove nella lingua procedurale.
- (5) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è importante precisare le condizioni relative alla modifica di una domanda di marchio UE in modo chiaro ed esaustivo.
- (6) Le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE dovrebbero assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficiente ed efficace attraverso procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque. Ai fini di un maggior livello di chiarezza, coerenza, efficienza e certezza del diritto, le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE andrebbero adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, mantenendo solo le differenze necessarie per via della natura specifica dei procedimenti di decadenza e di nullità. Le domande di cessione di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato dovrebbero seguire lo stesso percorso procedurale dei procedimenti di dichiarazione di nullità, fungendo in pratica da alternativa alla dichiarazione di nullità del marchio.
- (7) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ⁽¹⁾, se non diversamente disposto, l'Ufficio gode di potere discrezionale in sede di esame delle prove tardive prodotte al fine di motivare un'opposizione o comprovare l'uso effettivo del marchio anteriore nel contesto dei procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità. Al fine di garantire la certezza del diritto, i pertinenti limiti di tale potere discrezionale dovrebbero scrupolosamente riflettersi nelle disposizioni che disciplinano i procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità dei marchi UE.
- (8) Al fine di consentire un riesame efficace, efficiente e, nell'ambito della portata del ricorso definita dalle parti, completo delle decisioni adottate dall'Ufficio in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa, imparziale e adeguata alla specificità del diritto sulla proprietà intellettuale e tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali e le garanzie procedurali delle parti, in particolare nel caso in cui il convenuto si avvalga del diritto di presentare un'impugnazione incidentale.
- (9) Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso dovrebbero, nell'esercizio delle rispettive funzioni conferite loro dal regolamento (CE) n. 207/2009 e dal presente regolamento, essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità e di coerenza delle decisioni adottate in modo indipendente dalle commissioni in sede di ricorso nonché l'efficienza dei procedimenti di ricorso.
- (10) Al fine di garantire l'indipendenza del presidente delle commissioni di ricorso, dei presidenti delle singole commissioni e dei membri delle commissioni di ricorso, come stabilito dall'articolo 136 del regolamento (CE) n. 207/2009, il consiglio di amministrazione dovrebbe tenere conto di detto articolo in sede di adozione delle modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.
- (11) Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti di ricorso il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, attualmente stabilito nei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, andrebbe accorpato in un testo unico e adeguatamente interconnesso con le norme procedurali applicabili agli organi dell'Ufficio, le cui decisioni sono soggette a ricorso.
- (12) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è necessario codificare determinate norme procedurali che disciplinano la procedura orale, in particolare per quanto riguarda la lingua di tale procedura. È inoltre opportuno prevedere una maggiore efficienza e flessibilità introducendo la possibilità di partecipare alla procedura orale con mezzi tecnici e di sostituire il verbale di tale procedura con la registrazione.

⁽¹⁾ Sentenza del 13 marzo 2007, *UAMI/Kaul GmbH*, (ARCOL/CAPOL), C-29/05P, Racc. p. I-2213, ECLI:EU:C:2007:162, punti 42-44; sentenza del 18 luglio 2013, *New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/UAMI*, (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), C-621/11P, ECLI:EU:C:2013:484, punti 28-30; sentenza del 26 settembre 2013, *Centrotherm Systemtechnik GmbH/UAMI*, (CENTROTHERM), C-610/11P, ECLI:EU:C:2013:593, punti 85-90 e 110-113; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTI SNACK/PROTI), C-120/12P, ECLI:EU:C:2013:638, punti 32 e 38-39; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTIVITAL/PROTI), C-121/12P, ECLI:EU:C:2013:639, punti 33 e 39-40; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTIVITAL/PROTI), C-122/12P, ECLI:EU:C:2013:628, punti 33 e 39-40; sentenza del 21 luglio 2016, *EUIPO/Xavier Grau Ferrer*, C-597/14P, punti 26-27.



- (13) Al fine di semplificare ulteriormente i procedimenti e migliorarne la coerenza è opportuno stabilire la struttura e il formato di base delle prove da presentare all'Ufficio in tutti i procedimenti, nonché le conseguenze della mancata presentazione di prove conformi a tale struttura e formato.
- (14) Al fine di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione adeguandolo all'era di Internet è inoltre opportuno stabilire una definizione di «mezzi elettronici» nel contesto delle notifiche e in relazione alle forme di notifica che non sono obsolete.
- (15) Ai fini dell'efficacia, della trasparenza e della facilità d'utilizzo l'Ufficio dovrebbe mettere a disposizione moduli tipo, compilabili online, in tutte le lingue ufficiali dell'Ufficio per la comunicazione nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.
- (16) Ai fini di una maggiore chiarezza, coerenza ed efficacia, dovrebbe essere introdotta una disposizione relativa alla sospensione dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso, che stabilisca altresì la durata massima di una sospensione richiesta da entrambe le parti.
- (17) Le regole che disciplinano il calcolo e la durata dei termini, le procedure di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di prosecuzione del procedimento e le informazioni dettagliate in materia di rappresentanza dinanzi all'Ufficio devono garantire un funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE.
- (18) È necessario garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in modo del tutto coerente con le regole del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi.
- (19) Le disposizioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 a decorrere dal 1° ottobre 2017. È pertanto necessario rinviare l'applicabilità di dette disposizioni a tale data,
- (20) Nonostante l'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, è necessario continuare ad applicare disposizioni specifiche di tali regolamenti a determinati procedimenti avviati prima di tale data, fino alla loro conclusione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) informazioni dettagliate sulla procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un marchio UE presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);
- b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla modifica di una domanda di marchio UE;
- c) informazioni dettagliate relative alle procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato;
- d) il contenuto formale di un atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro;
- e) le modalità dettagliate per la procedura orale e per l'istruzione;
- f) le modalità dettagliate della notifica da parte dell'Ufficio e le norme in materia di mezzi di comunicazione con l'Ufficio;



- g) le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini;
- h) la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro dei marchi UE;
- i) le modalità dettagliate di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio;
- j) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati;
- k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione a una registrazione internazionale.


TITOLO II

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E PROVA DELL'USO

Articolo 2

Atto di opposizione

1. Può essere proposto un atto di opposizione sulla base di uno o più marchi anteriori o di altri diritti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009, a condizione che i titolari o le persone autorizzate che propongono l'atto a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009 abbiano il diritto di farlo per tutti i marchi o diritti anteriori. Se un marchio anteriore ha più titolari (comproprietà) o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, può essere depositato un atto di opposizione a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009 da uno qualsiasi o da tutti i titolari o persone autorizzate.
2. L'atto di opposizione contiene:
 - a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l'opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio UE;
 - b) una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l'opposizione, in particolare:
 - i) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 207/2009, il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio anteriore, l'indicazione che precisi se il marchio anteriore sia registrato o se sia stata depositata una domanda di registrazione di tale marchio nonché l'indicazione degli Stati membri compreso, se del caso, il Benelux, nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, oppure, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio UE;
 - ii) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui il marchio è notoriamente conosciuto nonché una rappresentazione del marchio;
 - iii) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, un'indicazione del territorio nel quale il marchio anteriore è protetto, la rappresentazione del marchio e, se del caso, un'indicazione che precisi se il marchio anteriore costituisca una domanda o una registrazione, nel qual caso è fornito il numero di deposito o di registrazione;
 - iv) se l'opposizione si basa su un marchio o un altro segno anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'indicazione della sua specie o natura, una rappresentazione del marchio o del segno anteriori nonché un'indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;
 - v) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'indicazione della sua natura, una rappresentazione della denominazione di origine o indicazione geografica anteriori e un'indicazione che precisi se esse siano protette in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;



- c) i motivi su cui si basa l'opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 3, 4, 4 bis o 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall'opponente;
 - d) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, la data di deposito e, ove disponibile, di registrazione nonché la data di priorità del marchio anteriore;
 - e) nel caso di diritti anteriori a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, la data di presentazione della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;
 - f) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, una rappresentazione del marchio anteriore registrato o per il quale è stata depositata domanda; se il marchio anteriore è a colori, la rappresentazione è a colori;
 - g) un'indicazione dei prodotti o servizi su cui si basa ciascuno dei motivi di opposizione;
 - h) riguardo all'opponente:
 - i) l'identificazione dell'opponente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ⁽¹⁾;
 - ii) se l'opponente ha designato un rappresentante o nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - iii) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata ad esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative all'autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione;
 - i) un'indicazione dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio UE contro cui viene proposta opposizione.
3. Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 2 si applica a ciascuno di tali marchi, segni, denominazioni di origine o indicazioni geografiche.
4. L'atto di opposizione può altresì contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui si basa l'opposizione nonché prove a sostegno di tale opposizione.

Articolo 3

Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione

Prima della data in cui si considera iniziata la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'opponente o il richiedente possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua del procedimento di opposizione sia un'altra, a norma dell'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 207/2009. Qualora l'atto di opposizione non sia stato depositato in tale lingua, il richiedente può chiedere che l'opponente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio entro la data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata. L'Ufficio indica un termine entro il quale l'opponente deposita la traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale, determinata conformemente all'articolo 119 del regolamento (CE) n. 207/2009 («lingua procedurale»), rimane immutata.

Articolo 4

Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione

L'Ufficio invia all'altra parte l'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente per informarla della presentazione di un'opposizione, nonché qualunque comunicazione indirizzata a una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale).



Articolo 5

Ricevibilità dell'opposizione

1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'opposizione si considera non proposta. Se la tassa di opposizione è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, essa è rimborsata all'opponente.
2. Se l'atto di opposizione è stato depositato dopo la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
3. Se l'atto di opposizione è stato depositato in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, o non è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), b) o c) del presente regolamento, e se le irregolarità non sono state sanate entro la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
4. Se l'opponente non presenta una traduzione come previsto dall'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 l'opposizione è respinta in quanto irricevibile. Se l'opponente presenta una traduzione incompleta, la sezione dell'atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione nell'esame della ricevibilità.
5. Se l'atto di opposizione non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
6. Qualora constati che l'atto di opposizione vada considerato non proposto a norma del paragrafo 1, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, comunicando altresì ogni decisione di rigetto dell'opposizione per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5. Se un'opposizione è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5, prima della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Articolo 6

Inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione e chiusura anticipata del procedimento

1. Se l'opposizione viene considerata ricevibile a norma dell'articolo 5, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. Questo termine può essere esteso fino a un totale di 24 mesi se entrambe le parti chiedono una proroga prima della scadenza del termine di due mesi.
2. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti o servizi contro cui non viene proposta opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in un procedimento parallelo, il procedimento di opposizione viene chiuso.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti o servizi restanti. Se l'opponente ritira l'opposizione in base alla limitazione il procedimento di opposizione viene chiuso.
4. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso secondo quanto previsto al paragrafo 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.
5. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso in seguito al ritiro o alla limitazione della domanda, secondo quanto previsto al paragrafo 2, o in seguito al ritiro dell'opposizione, secondo quanto previsto al paragrafo 3, la tassa di opposizione è rimborsata.



Articolo 7

Motivazione dell'opposizione

1. L'Ufficio dà all'opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione o di completare i fatti, le prove o gli argomenti già presentati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. A tal fine l'Ufficio indica un termine pari ad almeno due mesi a partire dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1 l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del suo marchio o diritto anteriori nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente fornisce le seguenti prove:
 - a) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009, che non è un marchio UE, le prove del suo deposito o della sua registrazione, presentando:
 - i) una copia del relativo certificato di deposito o di un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale è stata depositata la domanda di marchio, se il marchio non è ancora registrato; o
 - ii) se il marchio anteriore è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione e, se del caso, dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, o le eventuali proroghe, oppure i documenti equivalenti rilasciati dall'amministrazione che ha registrato il marchio;
 - b) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;
 - c) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova della titolarità del marchio anteriore dell'opponente e del suo rapporto con l'agente o rappresentante;
 - d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova dell'uso di tale diritto nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
 - e) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o su un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, le prove dell'acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se la denominazione di origine o l'indicazione geografica anteriori sono invocate a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
 - f) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, oltre alle prove di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà nell'Unione o nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, nonché le prove o gli argomenti da cui risulti che l'uso senza giusto motivo del marchio oggetto della domanda trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
3. Se le prove relative al deposito o alla registrazione dei diritti anteriori di cui al paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, al paragrafo 2, lettera d) o e), o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.
4. I certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti di cui al paragrafo 2, lettera a), d) o e), nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 3, sono redatti



nella lingua procedurale o accompagnati da una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dall'opponente di propria iniziativa entro il termine indicato per la presentazione del documento originale. Ogni altra prova presentata dall'opponente ai fini della motivazione dell'opposizione è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

5. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni scritte, o di loro parti, che non siano state presentate o non siano state tradotte nella lingua procedurale entro il termine stabilito dall'Ufficio conformemente al paragrafo 1.

Articolo 8

Esame dell'opposizione

1. Se, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente non ha fornito prove o se le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per ognuno dei diritti anteriori, l'opposizione è respinta in quanto infondata.

2. Se l'opposizione non è respinta a norma del paragrafo 1 l'Ufficio comunica al richiedente la memoria dell'opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine indicato dall'Ufficio.

3. Se il richiedente non presenta osservazioni l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone.

4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che è invitato, se l'Ufficio lo ritiene opportuno, a rispondere entro un termine indicato dall'Ufficio.

5. Se dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente presenta fatti o prove che integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale termine e si riferiscono alla stessa prescrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 nel decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se i fatti o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali fatti o prove.

6. Se lo ritiene appropriato alle circostanze, l'Ufficio invita il richiedente a presentare ulteriori osservazioni in risposta.

7. Se l'opposizione non è stata respinta a norma del paragrafo 1 e le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a motivare l'opposizione conformemente all'articolo 7 per ognuno dei diritti anteriori, questa viene respinta in quanto infondata.

8. Dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il richiedente che intende ritirare o limitare la domanda contestata procede attraverso un documento separato.

9. In casi particolari l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente loro di sollevare altre questioni in una fase ulteriore del procedimento. L'Ufficio non è tenuto a informare le parti della possibilità di presentare determinati fatti o determinate prove pertinenti che esse non hanno precedentemente presentato.

Articolo 9

Pluralità di opposizioni

1. Se nei confronti della stessa domanda di registrazione di un marchio UE sono state proposte più opposizioni, queste possono essere esaminate dall'Ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali opposizioni separatamente.



2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio UE del quale è stata depositata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi dei quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di opposizione relativi a detta domanda. L'Ufficio informa gli altri opposenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro dei procedimenti in corso.

3. Una volta divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 1, le opposizioni per le quali sono stati sospesi i procedimenti conformemente al paragrafo 2 si considerano estinte e gli opposenti ne sono informati. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009.

4. L'Ufficio rimborsa il 50 % della tassa di opposizione pagata da ciascun opponente la cui opposizione è considerata estinta conformemente al paragrafo 3, purché la sospensione del procedimento relativo a tale opposizione sia avvenuta prima dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento.

Articolo 10

Prova dell'uso

1. Una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore a norma dell'articolo 42, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Se il richiedente ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore conforme alle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova richiesta entro un termine indicato dall'Ufficio. Se l'opponente non fornisce alcuna prova o alcun motivo per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge l'opposizione nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore.

3. Le indicazioni e le prove dell'uso stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione.

4. Le prove di cui al paragrafo 3 sono depositate conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 63 e 64 e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009.

5. Una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.

6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

7. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 l'opponente presenta indicazioni o prove che integrano le indicazioni o le prove pertinenti già presentate prima della scadenza di tale termine e che si riferiscono alla stessa prescrizione di cui al paragrafo 3, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 nel decidere se accettare tali indicazioni o prove integrative. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se le indicazioni o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali indicazioni o prove.



TITOLO III

MODIFICA DELLA DOMANDA*Articolo 11***Modifica della domanda**

1. Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
 - a) il numero di fascicolo della domanda;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - c) l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;
 - d) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.
2. Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica.
3. Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento.
4. Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.

TITOLO IV

DECADENZA E NULLITÀ O CESSIONE*Articolo 12***Domanda di decadenza o di nullità**

1. Una domanda di decadenza o di nullità presentata all'Ufficio a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
 - a) il numero di registrazione del marchio UE del quale si chiede la decadenza o nullità e il nome del titolare;
 - b) i motivi su cui si basa la domanda mediante una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le rispettive condizioni di cui agli articoli 51, 52, 53, 73, 74, 74 *decies* o 74 *undecies* del regolamento (CE) n. 207/2009;
 - c) riguardo al richiedente:
 - i) l'identificazione del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - ii) se il richiedente ha designato un rappresentante o se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - d) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la decadenza o la nullità, in mancanza della quale la domanda è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio UE impugnato.



2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, una domanda di dichiarazione di nullità relativa contiene gli elementi elencati di seguito:
- nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'identificazione del diritto anteriore su cui si fonda la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento che si applica, *mutatis mutandis*, a tale domanda;
 - nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, un'indicazione sulla natura del diritto anteriore su cui si basa la domanda, la sua rappresentazione e un'indicazione che precisi se tale diritto anteriore esista nell'intera Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l'indicazione di tali Stati membri;
 - le indicazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a g), che si applicano, *mutatis mutandis*, a tale domanda;
 - se la domanda viene presentata da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata a esercitare un diritto anteriore, un'indicazione relativa all'autorizzazione o al diritto di depositare la domanda.
3. Se la domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 207/2009 si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2, del presente articolo si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.
4. La domanda può contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

Articolo 13

Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità

Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il richiedente la decadenza o la nullità oppure il titolare del marchio UE possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua procedurale sia un'altra, a norma dell'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 207/2009. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta perviene all'Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1. L'Ufficio indica un termine entro il quale il richiedente deposita tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo la lingua procedurale rimane immutata.

Articolo 14

Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità

L'Ufficio invia all'altra parte la domanda di decadenza o di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di revoca o di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

Articolo 15

Ricevibilità di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la tassa prevista all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 non è stata pagata l'Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un preciso termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità viene considerata non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, essa è rimborsata al richiedente.



2. Se la domanda è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, o non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b), oppure, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), del presente regolamento, l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
3. Se la traduzione di cui all'articolo 119, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 207/2009, non è depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio respinge la domanda di decadenza o di nullità in quanto irricevibile.
4. Se la domanda non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o d), l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e lo invita a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
5. Qualora constati che la domanda di decadenza o di nullità debba essere considerata non presentata a norma del paragrafo 1 l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e al titolare del marchio UE, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di decadenza o di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3 o 4. Se una domanda di decadenza o di nullità è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3 o 4, prima della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Articolo 16

Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità

1. Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente fornisce le seguenti prove:
 - a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) o c), o dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità;
 - b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
 - c) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e dell'estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto nazionale, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.
2. Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

Articolo 17

Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell'articolo 15, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità e invitando il titolare del marchio UE a depositare osservazioni entro un termine stabilito.



2. Se, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non presenta osservazioni entro tale termine, l'Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità sulle prove di cui dispone.
3. Se il richiedente non ha presentato i fatti, gli argomenti e le prove necessari per motivare la domanda, questa è respinta in quanto infondata.
4. Fatto salvo l'articolo 62, tutte le osservazioni depositate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.
5. Se il titolare rinuncia al marchio UE oggetto di una domanda di cui all'articolo 12 in modo che esso copra solo prodotti o servizi nei confronti dei quali non è diretta la domanda, o se il marchio UE è cancellato in un procedimento parallelo o giunge a scadenza, il procedimento viene chiuso salvo nei casi in cui si applica l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o in cui il richiedente dimostra di avere un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito.
6. Se il titolare rinuncia parzialmente al marchio UE sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi nei confronti dei quali è diretta la domanda, l'Ufficio invita il richiedente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene la domanda e, in caso affermativo, contro quali dei prodotti o servizi restanti. Se il richiedente ritira la domanda alla luce della rinuncia, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, il procedimento viene chiuso.
7. Il titolare che intende rinunciare al marchio UE impugnato procede attraverso un documento separato.
8. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafo 9.

Articolo 18


Pluralità di domande di decadenza o di nullità

1. Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente.
2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 19

Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità

1. Nel caso di una domanda di decadenza in base all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a fornire la prova dell'uso effettivo o delle ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio entro un termine da esso indicato. Se il titolare non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti, il marchio UE è dichiarato decaduto. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Una richiesta di prova dell'uso a norma dell'articolo 57, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 è ricevibile se il titolare del marchio UE la presenta come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Se il titolare del marchio UE ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore o siano adottati motivi legittimi per il suo mancato uso conformi alle condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova richiesta entro un termine da esso indicato. Se il richiedente la dichiarazione di nullità non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento.



Articolo 20

Domanda di cessione

1. Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento.
2. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.

TITOLO V

ricorsi

Articolo 21


Atto di ricorso

1. Un atto di ricorso depositato conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene gli elementi elencati di seguito:
 - a) il nome e l'indirizzo del ricorrente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - c) se la rappresentanza del ricorrente è obbligatoria a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - d) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione;
 - e) se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata.
2. Se l'atto di ricorso è depositato in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella del procedimento il ricorrente ne fornisce una traduzione entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso.
3. Se in un procedimento *ex parte* la decisione soggetta a ricorso è stata adottata in una lingua ufficiale diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente può presentare l'atto di ricorso nella lingua procedurale o nella lingua nella quale è stata adottata la decisione soggetta a ricorso; in entrambi i casi la lingua utilizzata per l'atto di ricorso diventa la lingua del procedimento di ricorso e il paragrafo 2 non si applica.
4. Non appena depositato nel procedimento in contraddittorio, l'atto di ricorso è notificato alla parte convenuta.

Articolo 22

Memoria contenente i motivi

1. Una memoria che precisi i motivi del ricorso, presentata a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, contiene un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi:
 - a) il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;



- b) i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l'annullamento della decisione impugnata entro i limiti individuati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento;
- c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati, presentati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

2. La memoria contenente i motivi è presentata nella lingua del procedimento di ricorso, determinata conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3. Se la memoria contenente i motivi è presentata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione il ricorrente deve fornire una traduzione entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria.

Articolo 23


Ricevibilità di un ricorso

1. La commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto irricevibile nei seguenti casi:
 - a) se l'atto di ricorso non è stato presentato entro due mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
 - b) se il ricorso non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 o quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
 - c) se l'atto di ricorso non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso;
 - d) se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
 - e) se la memoria contenente i motivi non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione della memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria conformemente all'articolo 22, paragrafo 2.
2. Se il ricorso si rivela irricevibile il presidente della commissione di ricorso alla quale la causa è stata assegnata a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, può chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi tempestivamente sulla ricevibilità del ricorso prima della notifica del ricorso o della memoria contenente i motivi alla parte convenuta, a seconda dei casi.
3. La commissione di ricorso considera un ricorso non presentato se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 60, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009. In tal caso si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 24

Risposta

1. Nei procedimenti in contraddittorio la parte convenuta può presentare una risposta entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato su richiesta motivata della parte convenuta.
2. La risposta contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e soddisfa, *mutatis mutandis*, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.



Articolo 25

Impugnazione incidentale

1. Se la parte convenuta formula conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, tale impugnazione incidentale è presentata entro il termine per la presentazione delle risposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Un'impugnazione incidentale è presentata con atto separato, distinto dalla risposta.
3. L'impugnazione incidentale contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all'articolo 22 del presente regolamento.
4. L'impugnazione incidentale è respinta in quanto irricevibile nei seguenti casi:
 - a) se non è stata presentata entro il termine di cui al paragrafo 1;
 - b) se non è stata presentata in osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 o all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);
 - c) se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 e la parte convenuta, pur essendo stata informata dalla commissione di ricorso, non ha sanato le irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione dell'impugnazione incidentale e della corrispondente memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione dell'originale.
5. Il ricorrente è invitato a presentare osservazioni sull'impugnazione incidentale della parte convenuta entro due mesi dalla data in cui essa gli è stata notificata. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato dalla commissione di ricorso su richiesta motivata del ricorrente. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 26.

Articolo 26

Replica e controreplica nei procedimenti in contraddittorio

1. Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta, la commissione di ricorso può, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, autorizzare tale ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi attraverso una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa.
2. In tal caso la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta attraverso una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

Articolo 27

Esame del ricorso

1. Nei procedimenti *ex parte* e con riguardo ai prodotti o ai servizi che costituiscono l'oggetto del ricorso, qualora sollevi un impedimento alla registrazione relativo alla domanda di marchio che non era stato già invocato nella decisione soggetta a ricorso, in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, la commissione di ricorso procede conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Nei procedimenti in contraddittorio l'esame del ricorso e, a seconda dei casi, dell'impugnazione incidentale, è limitato ai motivi invocati nella relativa memoria e, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale. Gli elementi di diritto non sollevati dalle parti sono esaminati dalla commissione di ricorso solo qualora riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali elementi al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 207/2009 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti.



3. L'esame del ricorso comprende le seguenti domande o richieste, purché siano state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso e nella memoria che contiene i motivi del ricorso o, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale:

- a) il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- b) la notorietà del marchio anteriore sul mercato, acquisita attraverso l'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009;
- c) la prova dell'uso a norma dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, o dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento.

4. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:

- a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e
- b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

5. La commissione di ricorso, al più tardi nella sua decisione sul ricorso e, a seconda dei casi, sull'impugnazione incidentale, si pronuncia sulle richieste di limitazione, divisione o rinuncia parziale del marchio impugnato presentate durante il procedimento di ricorso dal richiedente o dal titolare conformemente agli articoli 43, 44 o 50 del regolamento (CE) n. 207/2009. Se la commissione di ricorso accoglie la limitazione, la divisione o la rinuncia parziale, ne informa tempestivamente il dipartimento incaricato della tenuta del registro e i dipartimenti che trattano i procedimenti paralleli aventi ad oggetto lo stesso marchio.

Articolo 28

Comunicazioni da parte della commissione di ricorso

1. Le comunicazioni da parte della commissione di ricorso, durante l'esame del ricorso o al fine di facilitare la composizione amichevole del procedimento, sono redatte dal relatore e da questi firmate a nome della commissione di ricorso, d'accordo con il presidente di detta commissione.

2. Se una commissione di ricorso comunica con le parti in merito al suo parere provvisorio su elementi di fatto o di diritto, essa precisa di non essere vincolata da tale comunicazione.

Articolo 29

Osservazioni su questioni di interesse generale

La commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata del direttore esecutivo dell'Ufficio, invitare quest'ultimo a presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti dinanzi ad essa. Le parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni in merito ai commenti del direttore esecutivo.

Articolo 30

Riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se, in un procedimento *ex parte*, la commissione di ricorso ritiene che un impedimento assoluto alla registrazione sia applicabile ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda di marchio che non costituiscono l'oggetto del ricorso, essa informa l'esaminatore competente per l'esame di tale domanda, il quale può decidere di riaprire l'esame a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 in relazione a tali prodotti o servizi.



2. Se una decisione della divisione di opposizione è oggetto di un ricorso, la commissione di ricorso può, mediante una decisione provvisoria motivata e fatto salvo l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, sospendere il procedimento di ricorso e rinviare la domanda contestata all'esaminatore competente ai fini di un esame, con raccomandazione di riaprire l'esame a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 se ritiene che a determinati prodotti o servizi elencati nella domanda di marchio o alla loro totalità si applichi un impedimento assoluto alla registrazione.

3. Se la domanda contestata è stata rinviata in applicazione del paragrafo 2, l'esaminatore comunica tempestivamente alla commissione di ricorso se l'esame della domanda contestata è stato riaperto. Se detto esame è stato riaperto il procedimento di ricorso resta sospeso finché l'esaminatore non abbia preso la propria decisione e, qualora la domanda contestata sia respinta, integralmente o parzialmente, finché la decisione dell'esaminatore in tal senso non sia divenuta definitiva.

Articolo 31

Esame di un ricorso in via prioritaria

1. Su richiesta motivata del ricorrente o della parte convenuta e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può decidere, in considerazione della particolare urgenza e delle circostanze del caso, di esaminare il ricorso in via prioritaria, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26, comprese le disposizioni in materia di termini.

2. La richiesta di esame del ricorso in via prioritaria può essere presentata in qualsiasi momento durante il procedimento di ricorso. Tale richiesta è presentata in un documento separato ed è suffragata da prove che attestino l'urgenza e le particolari circostanze del caso.

Articolo 32

Contenuto formale delle decisioni della commissione di ricorso

La decisione della commissione di ricorso contiene:

- a) la dichiarazione che essa è stata emessa dalla commissione di ricorso;
- b) la data in cui è stata adottata la decisione;
- c) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti;
- d) il numero del ricorso cui si riferisce e un'identificazione della decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);
- e) l'indicazione della composizione della commissione di ricorso;
- f) il nome e, fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 5, la firma del presidente e dei membri che hanno preso parte alla decisione, compresa l'indicazione di chi abbia agito da relatore nella causa oppure, se la decisione è emessa da un solo membro, il nome e la firma del membro che ha preso la decisione;
- g) il nome e la firma del cancelliere o, a seconda dei casi, del membro della cancelleria che firma in sua vece;
- h) una sintesi dei fatti e degli argomenti presentati dalle parti;
- i) la dichiarazione dei motivi per i quali la decisione è stata adottata;
- j) il dispositivo della commissione di ricorso, compresa, se necessario, la decisione sulle spese.



Articolo 33

Rimborso della tassa di ricorso

La tassa di ricorso è rimborsata unicamente per disposizione della commissione di ricorso in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a) se il ricorso non si considera presentato conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- b) se l'organo decisionale dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata concede la revisione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 o revoca la decisione impugnata in applicazione dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009;
- c) se, a seguito della riapertura del procedimento di esame ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 su raccomandazione della commissione di ricorso a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, la domanda contestata è stata respinta con decisione definitiva dell'esaminatore e il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto;
- d) se la commissione di ricorso ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure.

Articolo 34

Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso

1. Se in un procedimento *ex parte* il ricorso non è respinto a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, la commissione di ricorso presenta l'atto di ricorso e la memoria contenente i motivi del ricorso all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata ai fini dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso decide di concedere una revisione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso.
3. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso ha avviato la procedura di revoca della decisione soggetta a ricorso a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso ai fini dell'articolo 71 del presente regolamento. Inoltre esso comunica tempestivamente alla commissione di ricorso l'esito definitivo di detta procedura.

Articolo 35

Assegnazione di un ricorso a una commissione e designazione di un relatore

1. Non appena depositato l'atto di ricorso il presidente delle commissioni assegna la causa a una commissione di ricorso sulla base dei criteri obiettivi fissati dal presidium delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 136, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Per ciascuna causa assegnata a una commissione di ricorso a norma del paragrafo 1 il suo presidente designa un membro o il presidente di detta commissione di ricorso per le funzioni di relatore.
3. Se una causa rientra nella competenza di un solo membro a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, la commissione di ricorso che tratta una causa designa il relatore come solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009.
4. Se la decisione di una commissione di ricorso in merito a una causa è stata annullata o riformata da una sentenza definitiva del Tribunale o, a seconda dei casi, della Corte di giustizia, il presidente delle commissioni di ricorso, al fine di conformarsi a tale sentenza a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009, riassegna la causa di cui al paragrafo 1 del presente articolo a una commissione di ricorso che non comprende i membri che avevano adottato la decisione annullata, salvo quando la causa è attribuita alla commissione di ricorso allargata («la commissione allargata») o se la decisione annullata era stata adottata dalla commissione allargata.



5. Se contro una stessa decisione sono presentati più ricorsi, questi sono trattati nell'ambito dello stesso procedimento. In caso di ricorsi che interessano le stesse parti presentati nei confronti di decisioni distinte relative a uno stesso marchio o con elementi di fatto o di diritto pertinenti in comune tali ricorsi, con il consenso delle parti, possono essere considerati nel quadro di procedimenti riuniti.

Articolo 36

Casi di competenza di un solo membro

1. La commissione di ricorso che tratta la causa può designare un solo membro ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, ai fini delle seguenti decisioni:

- a) decisioni a norma dell'articolo 23;
- b) decisioni che concludono il procedimento di ricorso in seguito al ritiro, al rigetto, alla rinuncia o alla cancellazione del marchio impugnato o anteriore;
- c) decisioni che concludono il procedimento di ricorso a seguito del ritiro dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso;
- d) decisioni sui provvedimenti di cui all'articolo 79 *quinquies*, paragrafo 1, e all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, purché la correzione o, a seconda dei casi, la revoca della decisione sul ricorso riguardi una decisione presa da un solo membro;
- e) decisioni a norma dell'articolo 81, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- f) decisioni a norma dell'articolo 85, paragrafi 3, 4 e 7, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- g) decisioni sui ricorsi contro le decisioni adottate nell'ambito di procedimenti *ex parte* per gli impedimenti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009, che sono manifestamente infondati o manifestamente fondati.

2. Se un solo membro ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 o all'articolo 135, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 non sono, o non sono più, soddisfatte, deferisce la causa alla commissione di ricorso in formazione di tre membri, presentando un progetto di decisione a norma dell'articolo 41 del presente regolamento.

Articolo 37

Deferimento alla commissione allargata

1. Fatta salva la facoltà di attribuire una causa alla commissione allargata a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, una commissione di ricorso deferisce una causa ad essa attribuita alla commissione allargata qualora ritenga di doversi allontanare da un'interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata o qualora constati che le commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questioni di diritto che possano influenzare l'esito della causa.

2. Tutte le decisioni in materia di deferimenti delle cause di ricorso alla commissione allargata riportano i motivi per i quali la commissione di ricorso all'origine del deferimento o, a seconda dei casi, il presidium delle commissioni di ricorso ritengono che tale deferimento sia giustificato, sono comunicate alle parti e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

3. La commissione allargata deferisce tempestivamente la causa alla commissione di ricorso inizialmente adita qualora ritenga che le condizioni per il deferimento originario non siano, o non siano più, soddisfatte.

4. Le richieste di parere motivato su questioni di diritto a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (CE) n. 207/2009 sono deferite alla commissione allargata per iscritto, riportano le questioni di diritto di cui è richiesta l'interpretazione e possono anche indicare il parere del direttore esecutivo sulle diverse interpretazioni possibili nonché sulle rispettive conseguenze giuridiche e pratiche. Le richieste sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.



5. Se in una causa pendente dinanzi a essa una commissione di ricorso è tenuta a pronunciarsi su una questione di diritto che è già stata sollevata in un deferimento alla commissione allargata a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, o dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (CE) n. 207/2009, essa sospende il procedimento finché la commissione allargata non abbia preso la propria decisione o emesso il proprio parere motivato.

6. I gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che possono dimostrare di avere interesse all'esito di una causa di ricorso o di una richiesta di parere motivato sottoposti alla commissione allargata possono presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio della decisione di deferimento o, a seconda dei casi, della richiesta di parere motivato. Essi non acquistano la qualità di parti del procedimento dinanzi alla commissione allargata e sostengono le proprie spese.

Articolo 38

Modifica della composizione di una commissione

1. Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, le parti del procedimento sono informate del fatto che, su richiesta di una delle parti, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri della commissione di ricorso vi consentano.

2. Il nuovo membro della commissione di ricorso è vincolato alla stregua degli altri membri dalle decisioni interlocutorie già adottate.

Articolo 39

Deliberazione, votazione e firma delle decisioni

1. Il relatore presenta agli altri membri della commissione di ricorso un progetto della decisione da adottare e fissa un congruo termine affinché possano opporsi o sollecitare modifiche.

2. La commissione di ricorso si riunisce per deliberare sulla decisione da adottare se risulta che i suoi membri hanno opinioni divergenti. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione di ricorso; il presidente della commissione di ricorso può tuttavia autorizzare ad assistervi il cancelliere o gli interpreti. La deliberazione è e rimane segreta.

3. Nella deliberazione dei membri di commissione il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo, a meno che non svolga le funzioni di relatore.

4. Nelle votazioni viene seguito lo stesso ordine, salvo che il presidente vota sempre per ultimo. Non è ammessa l'astensione.

5. La decisione è firmata da tutti i membri della commissione di ricorso che la adottano. In caso di impedimento di un membro di commissione sopraggiunto quando la commissione ha già adottato una decisione definitiva, egli non viene sostituito e la decisione è firmata in sua vece dal presidente. In caso di impedimento del presidente la decisione è firmata in sua vece dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.


6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano quando una decisione deve essere presa da un solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento. In tali casi le decisioni sono firmate da detto membro.

Articolo 40

Presidente di una commissione di ricorso

Una commissione è presieduta da un presidente, che ha le seguenti funzioni:

a) designare un membro della commissione di ricorso, o se stesso/stessa, per le funzioni di relatore per ciascuna causa attribuita a tale commissione di ricorso conformemente all'articolo 35, paragrafo 2;



- b) designare, a nome della commissione di ricorso, il relatore come solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- c) chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento;
- d) dirigere l'esame preliminare del fascicolo effettuato dal relatore a norma dell'articolo 41 del presente regolamento;
- e) presiedere alla stesura del verbale delle udienze e dell'istruzione e provvedere alla firma.

Articolo 41


Relatore a una commissione di ricorso

1. Il relatore effettua un studio preliminare del ricorso assegnatogli, prepara la causa per l'esame e la deliberazione della commissione di ricorso e redige la decisione che questa deve adottare.
2. A tal fine il relatore, ove necessario e sotto la direzione del presidente della commissione di ricorso, ha le seguenti funzioni:
 - a) invita le parti a presentare le loro deduzioni a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;
 - b) decide in merito alle richieste di proroga dei termini e, a seconda dei casi, fissa i termini ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del presente regolamento; si pronuncia inoltre sulle sospensioni a norma dell'articolo 71;
 - c) prepara le comunicazioni conformemente all'articolo 28 e le udienze;
 - d) firma i verbali della procedura orale e dell'istruzione.

Articolo 42

Cancelleria

1. Presso le commissioni di ricorso è istituita una cancelleria. Essa ha il compito di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi ai procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli.
2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il cancelliere adempie ai compiti di cui al presente articolo sotto l'autorità del presidente delle commissioni di ricorso, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3.
3. Il cancelliere garantisce il rispetto di tutti i requisiti formali e dei termini di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, al presente regolamento o alle decisioni del presidium delle commissioni di ricorso adottate conformemente all'articolo 136, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009. A tal fine il cancelliere ha le seguenti funzioni:
 - a) firmare le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso nei confronti dei ricorsi;
 - b) redigere e firmare i verbali della procedura orale e dell'istruzione.
 - c) fornire, di propria iniziativa o su richiesta della commissione di ricorso, pareri motivati alla commissione di ricorso in materia di requisiti procedurali e formali nonché sulle irregolarità a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - d) presentare il ricorso, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento, all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata;
 - e) ordinare, a nome della commissione di ricorso, nei casi di cui all'articolo 33, lettere a) e b), del presente regolamento, il rimborso della tassa di ricorso.



4. Il cancelliere, su delega del presidente delle commissioni di ricorso, ha le seguenti funzioni:
 - a) attribuire le cause a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 4;
 - b) eseguire, a norma dell'articolo 136, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, le decisioni del presidium delle commissioni di ricorso in relazione allo svolgimento dei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso.
5. Il cancelliere può, su delega del presidium delle commissioni di ricorso concessa su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, svolgere altri compiti relativi allo svolgimento dei procedimenti di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso e all'organizzazione del loro lavoro.
6. Il cancelliere può delegare i compiti di cui al presente articolo a un membro della cancelleria.
7. Se il cancelliere è impossibilitato ad agire ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, o qualora il suo posto sia vacante, il presidente delle commissioni di ricorso nomina un membro della cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in sua assenza.
8. I membri della cancelleria sono gestiti dal cancelliere.

Articolo 43


Ordine di anzianità e sostituzione dei membri e dei presidenti

1. L'anzianità dei presidenti e dei membri è calcolata a decorrere dalla data di assunzione delle loro funzioni come specificato nell'atto di nomina o, in mancanza di questo, quale stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio. A parità di anzianità si tiene conto dell'età. I presidenti e i membri il cui mandato venga rinnovato mantengono la loro anzianità.
2. Se impossibilitato ad agire, il presidente di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
3. Se impossibilitato ad agire, un membro di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione di ricorso, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 i presidenti e i membri delle commissioni di ricorso sono considerati impossibilitati ad agire in caso di ferie, malattia, impegni inderogabili e astensione a norma dell'articolo 137 del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento. Un presidente è parimenti considerato impossibilitato ad agire se agisce in qualità di presidente *ad interim* delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento. Se il posto di presidente o di membro è vacante le rispettive funzioni sono esercitate *ad interim* a norma delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo in materia di sostituzione.
5. Il membro che si ritiene impossibilitato ad agire informa tempestivamente il presidente della commissione di ricorso interessata. Il presidente che si ritiene impossibilitato ad agire informa tempestivamente e contemporaneamente il suo supplente, determinato conformemente al paragrafo 2, nonché il presidente delle commissioni di ricorso.

Articolo 44

Astensione e ricusazione

1. Prima che una commissione di ricorso deliberi a norma dell'articolo 137, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, il presidente o il membro interessati sono invitati a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricusazione.



2. Se la commissione di ricorso viene a conoscenza, da una fonte diversa dal membro interessato stesso o da una delle parti del procedimento, di un possibile motivo di astensione o ricusazione a norma dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, si applica la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 4, di detto regolamento.

3. Il procedimento di cui trattasi è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare a norma dell'articolo 137, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 45

Commissione allargata

1. L'elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni di ricorso ai fini della scelta a rotazione dei membri della commissione allargata di cui all'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 è redatto secondo l'ordine di anzianità determinato conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento. Se un ricorso è stato deferito alla commissione allargata a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, tale commissione comprende il relatore designato prima del deferimento.

2. L'articolo 40 si applica al presidente delle commissioni di ricorso che agisce in qualità di presidente della commissione allargata. L'articolo 41 si applica al relatore alla commissione allargata.

3. Se impossibilitato ad agire come presidente della commissione allargata, il presidente delle commissioni di ricorso è sostituito in tale funzione e, a seconda dei casi, per le funzioni di relatore alla commissione allargata, in base all'anzianità determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità. Se impossibilitato ad agire un membro della commissione allargata è sostituito da un altro membro delle commissioni di ricorso da designare a norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e del paragrafo 1 del presente articolo. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 43, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

4. Le deliberazioni e le votazioni della commissione allargata nonché le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore.

5. L'articolo 39, paragrafi da 1 a 5, si applica alla deliberazione e alla votazione della commissione allargata. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.


6. L'articolo 32 si applica alle decisioni della commissione allargata e, *mutatis mutandis*, ai suoi pareri motivati ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 46

Presidium delle commissioni di ricorso

1. Il presidium delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni:

- a) si pronuncia sulla costituzione delle commissioni di ricorso;
- b) determina i criteri obiettivi per l'assegnazione delle cause di ricorso alle commissioni di ricorso e decide su eventuali conflitti in sede di assegnazione;
- c) su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, stabilisce il fabbisogno di spesa delle commissioni di ricorso al fine di predisporre le previsioni di spesa dell'Ufficio;
- d) fissa il proprio regolamento interno;
- e) stabilisce regole per il trattamento dell'astensione e della ricusazione dei membri a norma dell'articolo 137 del regolamento (CE) n. 207/2009;



- f) stabilisce le istruzioni operative per la cancelleria;
- g) adotta ogni altro provvedimento ai fini dell'esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 135, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 136, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Le deliberazioni del presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del presidium stesso e metà dei presidenti delle commissioni di ricorso, il cui numero, ove necessario, è arrotondato per eccesso. Le decisioni del presidium sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
3. Le decisioni adottate dal presidium a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, e del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 47

Presidente delle commissioni di ricorso

1. Se il presidente delle commissioni di ricorso è impossibilitato ad agire ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, le funzioni di gestione e di organizzazione conferitegli dall'articolo 136, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 sono esercitate, in base all'anzianità determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità.
2. Se il posto di presidente delle commissioni di ricorso è vacante le relative funzioni sono esercitate *ad interim* dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.

Articolo 48

Applicabilità ai procedimenti di ricorso delle disposizioni relative ad altri procedimenti

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente titolo, le disposizioni relative ai procedimenti dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso si applicano, *mutatis mutandis*, ai procedimenti di ricorso.


TITOLO VI

PROCEDURA ORALE E ISTRUZIONE

Articolo 49

Citazione alla procedura orale

1. Nel citare le parti alla procedura orale di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 207/2009 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Insieme alla citazione alla procedura orale l'Ufficio chiede, ove necessario, che le parti forniscano tutte le informazioni e i documenti utili prima dell'udienza. L'Ufficio può invitare le parti a concentrare la procedura orale su una o più questioni specifiche. Esso può inoltre offrire alle parti la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.
3. Se la parte regolarmente citata alla procedura orale non compare dinanzi all'Ufficio la procedura stessa può essere proseguita in sua assenza.
4. L'Ufficio garantisce che la causa sia matura per la decisione al termine della procedura orale, a meno che non vi ostino particolari ragioni.



Articolo 50

Lingua della procedura orale

1. La procedura orale è condotta nella lingua procedurale, a meno che le parti non convengano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
2. Nella procedura orale l'Ufficio può comunicare in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e può autorizzare una parte, su richiesta, a fare altrettanto, purché sia resa disponibile l'interpretazione simultanea nella lingua procedurale. I costi sostenuti per fornire l'interpretazione simultanea sono a carico della parte che ha presentato la richiesta o dell'Ufficio, a seconda dei casi.

Articolo 51

Audizione delle parti, dei testimoni o dei periti e ispezione

1. Se ritiene necessario sentire parti, testimoni o periti o procedere a un'ispezione, l'Ufficio adotta una decisione provvisoria in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione o dell'ispezione. Se una parte chiede l'audizione di testimoni o di periti, l'Ufficio stabilisce nella sua decisione il termine entro il quale tale parte deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti.
2. La citazione delle parti, dei testimoni o dei periti da sentire contiene:
 - a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione, nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;
 - b) i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell'articolo 54, paragrafi da 2 a 5.

La citazione offre inoltre ai testimoni o ai periti citati la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.

3. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 52

Mandato a periti e loro perizie

1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito deve presentare la propria perizia.
2. Il mandato del perito contiene:
 - a) una precisa descrizione dell'incarico del perito;
 - b) il termine per la presentazione del parere del perito;
 - c) i nomi delle parti del procedimento;
 - d) l'indicazione dei diritti del perito a norma dell'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Se è designato un perito, la sua perizia è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Le parti ricevono copia delle perizie scritte e, ove necessaria, della traduzione.
4. Le parti possono ricusare la designazione del perito per motivi di incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore o un membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell'articolo 137, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009. La ricusazione della designazione di un perito è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Sulla ricusazione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.



Articolo 53

Verbale delle procedure orali

1. Della procedura orale e dell'audizione si redige verbale, che contiene i seguenti elementi:
 - a) il numero della causa cui si riferisce la procedura orale e la data di tale procedura;
 - b) i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti;
 - c) le memorie e le richieste presentate dalle parti;
 - d) i mezzi per fornire o ottenere prove;
 - e) se del caso, le ordinanze o la decisione adottate dall'Ufficio.
2. Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio UE. Esso è notificato alle parti.
3. Se la procedura orale o l'istruzione dinanzi all'Ufficio sono registrate, la registrazione sostituisce il verbale e si applica, *mutatis mutandis*, il paragrafo 2.

Articolo 54

Spese di istruzione nella procedura orale

1. L'Ufficio può subordinare l'esperimento dell'istruzione al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base a una stima delle spese.
2. I testimoni e i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto a un congruo rimborso, ove sostenute, delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo.
3. I testimoni ai quali spetta il rimborso a norma del paragrafo 2 hanno altresì diritto a una congrua indennità per il mancato guadagno e i periti agli onorari per l'attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati dall'Ufficio di sua iniziativa, tale indennità viene loro corrisposta dopo l'adempimento dei compiti.
4. Gli importi e gli anticipi delle spese da pagare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal direttore esecutivo dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Gli importi sono calcolati sulla stessa base di quanto previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e dall'allegato VII del medesimo regolamento.
5. Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico:
 - a) dell'Ufficio, qualora esso abbia convocato i testimoni o i periti di propria iniziativa;
 - b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l'audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 85 e 86 del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Detta parte rimborsa all'Ufficio gli eventuali anticipi da questo versati.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



*Articolo 55***Esame delle prove scritte**

1. L'Ufficio esamina le prove fornite o ottenute nei procedimenti dinanzi ad esso nella misura necessaria ad adottare una decisione nell'ambito del procedimento in questione.
2. I documenti o altri elementi di prova sono contenuti negli allegati di una memoria, numerati in ordine progressivo e senza interruzioni. La memoria contiene un indice che precisa, per ciascun documento o elemento di prova allegato:
 - a) il numero dell'allegato;
 - b) una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine;
 - c) il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato.La parte che presenta la memoria può altresì precisare, nell'indice degli allegati, su quali sezioni specifiche di un documento si basa a sostegno dei propri argomenti.
3. Se la memoria o gli allegati non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 l'Ufficio può invitare la parte che ha li ha presentati a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio.
4. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio e qualora l'Ufficio non possa ancora stabilire con chiarezza a quale motivo o argomento un documento o un elemento di prova si riferisca, tale documento o elemento non è preso in considerazione.

TITOLO VII

NOTIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIO*Articolo 56***Disposizioni generali sulle notifiche**

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche cui esso procede sono conformi a quanto disposto dall'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e consistono nell'invio del documento da notificare alle parti interessate. L'invio può essere effettuato fornendo l'accesso elettronico a tale documento.
2. Le notifiche sono effettuate tramite uno dei seguenti mezzi:
 - a) mezzi elettronici a norma dell'articolo 57;
 - b) posta o corriere a norma dell'articolo 58;
 - c) notifica pubblica a norma dell'articolo 59.
3. Nel caso in cui il destinatario abbia indicato le proprie coordinate per l'invio di comunicazioni tramite mezzi elettronici l'Ufficio può scegliere tra questi e la notifica per posta o corriere.

*Articolo 57***Notifica tramite mezzi elettronici**

1. La notifica tramite mezzi elettronici comprende le trasmissioni via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, tra cui Internet.
2. Il direttore esecutivo stabilisce i dettagli in merito ai mezzi elettronici specifici da utilizzare, le relative modalità di utilizzo e il termine di notifica tramite mezzi elettronici.



*Articolo 58***Notifica per posta o corriere**

1. In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, sono notificati tramite un servizio di corriere o raccomandata, in entrambi i casi con ricevuta di ritorno, le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e altri documenti per i quali il direttore esecutivo prescrive tali forme di notifica. Tutte le altre notifiche sono effettuate tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, oppure per posta ordinaria.
2. Nonostante l'articolo 56, paragrafo 3, le notifiche a destinatari che non hanno domicilio né sede di attività principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo («SEE») e che non hanno designato un rappresentante come richiesto dall'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 vengono effettuate spedendo il documento da notificare per posta ordinaria.
3. La notifica effettuata tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo alla spedizione salvo che la lettera non gli venga recapitata o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito o, a seconda dei casi, la data dello stesso.
4. La notifica tramite un servizio di corriere o raccomandata si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.
5. La notifica per posta ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo alla spedizione.

*Articolo 59***Notifica pubblica mediante pubblicazione di un avviso**

Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se, dopo almeno un tentativo, la notifica di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), è risultata impossibile, la notifica avviene mediante la pubblicazione di un avviso.

*Articolo 60***Notifica ai rappresentanti**

1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.
2. Se una sola parte ha designato più rappresentanti, la notifica è effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Se più parti hanno designato un rappresentante comune, è sufficiente che il documento sia notificato in un unico esemplare al rappresentante comune.
3. La notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata alla persona rappresentata.

*Articolo 61***Irregolarità della notifica**

Se un documento è pervenuto al destinatario ma l'Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata come data di ricevimento.



*Articolo 62***Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti**

I documenti presentati dalle parti sono notificati d'ufficio alle altre parti. La notifica non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l'adozione della decisione.

TITOLO VIII

COMUNICAZIONI SCRITTE E MODULI*Articolo 63***Comunicazioni inviate all'Ufficio per iscritto o con altri mezzi**

1. La domanda di registrazione di un marchio UE e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento (CE) n. 207/2009, come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio viene presentata come segue:
 - a) trasmettendo una comunicazione tramite mezzi elettronici, nel qual caso l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma;
 - b) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta o corriere.
2. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio la data in cui la comunicazione è pervenuta all'Ufficio è considerata la data di deposito o presentazione.
3. L'Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione pervenuta tramite mezzi elettronici sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo ad effettuare, entro un termine indicato dall'Ufficio, la ritrasmissione dell'originale o la presentazione dell'originale conformemente al paragrafo 1, lettera b). Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricezione della ritrasmissione o del documento originale è considerata la data di ricevimento della comunicazione originaria. Se l'irregolarità riguarda tuttavia la concessione di una data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio si applicano le disposizioni relative alla data di deposito. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine indicato la comunicazione si considera non ricevuta.

*Articolo 64***Allegati delle comunicazioni per posta o corriere**

1. Gli allegati delle comunicazioni possono essere presentati su supporto dati, conformemente alle specifiche tecniche determinate dal direttore esecutivo.
2. Se una parte di un procedimento che coinvolge più parti presenta una comunicazione corredata di allegati conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), la parte presenta tante copie degli allegati quante sono le parti del procedimento. Gli allegati sono numerati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

*Articolo 65***Moduli**

1. L'Ufficio rende disponibili al pubblico moduli gratuiti, da compilare online, ai fini:
 - a) del deposito di una domanda di marchio UE comprese, se del caso, le richieste relative alle relazioni di ricerca;



- b) della proposta di un'opposizione;
 - c) della domanda di decadenza dei diritti;
 - d) della domanda di nullità o di cessione di un marchio UE;
 - e) della domanda di registrazione di un trasferimento nonché del modulo di trasferimento o documento di trasferimento di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
 - f) della domanda di registrazione di una licenza;
 - g) della domanda di rinnovo di un marchio UE;
 - h) della presentazione di un ricorso;
 - i) del conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o generale;
 - j) della presentazione all'Ufficio di una domanda internazionale o di una designazione successiva a norma del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ⁽¹⁾.
2. Le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio possono inoltre utilizzare:
- a) i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi o a norma delle raccomandazioni dell'assemblea dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale;
 - b) ad eccezione del modulo di cui al paragrafo 1, lettera i), moduli aventi lo stesso contenuto e formato di quelli di cui al paragrafo 1.
3. L'Ufficio rende disponibili i moduli di cui al paragrafo 1 in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 66

Comunicazioni inviate dai rappresentanti

Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.

TITOLO IX

TERMINI

Articolo 67

Calcolo e durata dei termini

1. Il calcolo di un termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica l'evento rilevante è il ricevimento del documento notificato.
2. Il termine di uno o più anni scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese dell'anno di scadenza.
3. Il termine di uno o più mesi scade il mese successivo, nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese successivo di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno del suddetto mese di scadenza.

⁽¹⁾ GUL 296 del 14.11.2003, pag. 22.



4. Il termine di una o più settimane scade la settimana successiva, nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

Articolo 68

Proroga dei termini

Fatti salvi i termini specifici o massimi di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 o al presente regolamento, l'Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga di un termine all'accordo delle altre parti.

Articolo 69

Scadenza dei termini in casi speciali

1. Se un termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l'Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria.
2. Se un termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un'interruzione generale nello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio o, se e nella misura in cui il direttore esecutivo dell'Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate tramite mezzi elettronici a norma dell'articolo 79 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, quando si verifica un'interruzione effettiva dei collegamenti dell'Ufficio con tali mezzi elettronici di comunicazione il termine è prorogato fino al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e nel quale viene distribuita la posta ordinaria o in cui viene ripristinato il collegamento dell'Ufficio a tali mezzi elettronici di comunicazione.

TITOLO X

REVOCA DI UNA DECISIONE

Articolo 70

Revoca di una decisione o cancellazione di un'iscrizione nel registro

1. Se l'Ufficio constata, d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento, che una decisione deve essere revocata o un'iscrizione del registro cancellata a norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009, esso informa la parte interessata in merito alla revoca o cancellazione previste.
2. La parte interessata presenta osservazioni sulla revoca o soppressione previste entro un termine indicato dall'Ufficio.
3. Se la parte interessata accetta la revoca o la cancellazione previste o non presenta osservazioni entro il termine indicato, l'Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla cancellazione dell'iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o cancellazione previste, l'Ufficio adotta una decisione in merito.
4. Se la revoca o cancellazione previste possono interessare più di una parte si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1, 2 e 3. In tali casi le osservazioni presentate da una delle parti a norma del paragrafo 3 sono sempre comunicate all'altra o alle altre parti invitandole a presentare le loro osservazioni.
5. Se la revoca di una decisione o la cancellazione di un'iscrizione nel registro riguardano una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate, anche la revoca o la cancellazione sono pubblicate.



6. La competenza per la revoca o la cancellazione a norma dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all'unità che ha adottato la decisione.

TITOLO XI

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 71

Sospensione del procedimento

1. Per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità nonché di appello, il servizio competente o la commissione di ricorso può sospendere il procedimento:
 - a) d'ufficio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso;
 - b) su richiesta motivata di una delle parti dei procedimenti in contraddittorio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento.
2. Su richiesta di entrambe le parti di un procedimento in contraddittorio il servizio competente o la commissione di ricorso sospende il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione può essere prorogata su richiesta di entrambe le parti fino a un periodo complessivo di due anni.
3. I termini relativi al procedimento in questione, eccettuati i termini di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di sospensione. Fatto salvo l'articolo 137 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, i termini sono ricalcolati in modo da ricominciare a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.
4. Se le circostanze lo giustificano le parti possono essere invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento.


TITOLO XII

INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 72

Prosecuzione del procedimento

1. Se il procedimento dinanzi all'Ufficio è stato interrotto a norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio è informato dell'identità della persona che ha titolo per proseguire dinanzi ad esso il procedimento a norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. L'Ufficio comunica a tale persona ed eventualmente alle altre parti interessate che il procedimento proseguirà a decorrere da una data fissata dall'Ufficio.
2. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento a norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, non è stato informato della designazione di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente o al titolare del marchio UE che:
 - a) nei casi in cui si applica l'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 la domanda di marchio UE si considera ritirata se l'informazione non è presentata nei due mesi che seguono la comunicazione stessa;
 - b) nei casi in cui non si applica l'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il procedimento proseguirà con il richiedente o con il titolare del marchio UE a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.
3. I termini in vigore in relazione al richiedente o al titolare del marchio UE alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.



TITOLO XIII

RAPPRESENTANZA

Articolo 73

Designazione di un rappresentante comune

1. Se agiscono in comune più di un richiedente e se nella domanda di marchio UE non è fatta menzione di un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio o sede principale di attività o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è considerato il rappresentante comune. Se tutti i richiedenti sono tenuti a designare un mandatario abilitato, il mandatario abilitato che è citato per primo nella domanda è considerato il rappresentante comune. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, ai terzi che intervengano congiuntamente per proporre un'opposizione o presentare una domanda di decadenza o di nullità nonché per i contitolari di un marchio UE.

2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Se tale designazione è impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se tale invito non viene accolto il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.

Articolo 74

Autorizzazioni

1. I dipendenti che rappresentano persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, nonché gli avvocati e i mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire agli atti a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, solo se l'Ufficio lo richiede esplicitamente o se vi sono più parti del procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio e l'altra parte lo richiede esplicitamente.

2. La procura firmata da depositare a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, o dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. La procura può vertere su una o più domande o marchi registrati o può presentarsi sotto forma di una procura generale che autorizza il rappresentante ad agire in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio dei quali la persona che dà la procura è parte.

3. L'Ufficio indica un termine entro il quale tale procura è depositata. Se la procura non è depositata per tempo il procedimento prosegue con la persona rappresentata. Gli atti compiuti dal rappresentante, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine indicato dall'Ufficio.


4. Agli atti di revoca delle procure si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2.

5. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua a essere considerato tale fino a quando l'estinzione della sua procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

6. Salvo disposizione contraria dell'atto di procura, la morte della persona rappresentata non determina la scadenza automatica della validità della procura nei confronti dell'Ufficio.

7. Se la designazione di un rappresentante è comunicata all'Ufficio, il suo nome e indirizzo professionale sono indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Se un rappresentante già designato compare dinanzi all'Ufficio, detto rappresentante indica il nome e il numero di identificazione attribuitogli dall'Ufficio. Se una parte ha designato più rappresentanti questi hanno la facoltà di agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante eventuali disposizioni contrarie della procura.

8. La designazione o la procura di un'associazione di rappresentanti sono considerate una designazione o procura di qualunque rappresentante che opera nell'ambito di tale associazione.



Articolo 75

Modifica dell'elenco dei mandatarî abilitati

1. A norma dell'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, il mandatarîo abilitato viene radiato d'ufficio dall'elenco:
 - a) in caso di decesso o di incapacità legale;
 - b) se non possiede più la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE, a meno che il direttore esecutivo dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 93, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009;
 - c) se non ha più sede di attività o impiego nel SEE;
 - d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 93, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. L'iscrizione di un mandatarîo abilitato è sospesa su iniziativa dell'Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro di cui all'articolo 93, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco dei mandatarî abilitati su sua richiesta, corredata dell'attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009.
4. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 1 e 2 l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.

TITOLO XIV

PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

Articolo 76


Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Fatto salvo l'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009, se una registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 154 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, è inviata anche una notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 nei seguenti casi:
 - a) se esiste uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 68, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con il paragrafo 3 dello stesso articolo, o di cui all'articolo 74 *quater*, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo;
 - b) se il regolamento d'uso del marchio non è stato presentato conformemente all'articolo 154 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. La menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio, a norma degli articoli 71 e 74 *septies* del regolamento (CE) n. 207/2009 è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

Articolo 77

Procedimenti di opposizione

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione contro una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 156 del regolamento (CE) n. 207/2009, l'atto di opposizione contiene:
 - a) il numero della registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;



- b) l'indicazione dei prodotti o dei servizi elencati nella registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;
- c) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- d) i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) ad h), del presente regolamento.

2. Ai fini dei procedimenti di opposizione relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione si applicano l'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 4, e gli articoli da 3 a 10 del presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) qualunque riferimento a una domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento a una registrazione internazionale;
- b) qualunque riferimento a un ritiro della domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento alla rinuncia alla registrazione internazionale che designa l'Unione;
- c) qualunque riferimento al richiedente si intende quale riferimento al titolare della registrazione internazionale.

3. Se l'atto di opposizione è depositato prima della scadenza del termine di un mese indicato all'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'atto di opposizione si considera depositato il primo giorno che segue la scadenza del termine di un mese.

4. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato nei procedimenti avviati dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e se il titolare della registrazione internazionale non ha ancora designato un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, la comunicazione dell'opposizione al titolare della registrazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento contiene la richiesta di designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della comunicazione.

Se il titolare della registrazione internazionale non designa un rappresentante entro tale termine l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione della registrazione internazionale.

5. La procedura di opposizione viene interrotta se è inviato un rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione a norma dell'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009. Se il rifiuto provvisorio d'ufficio ha portato a una decisione definitiva di rifiuto della protezione del marchio, l'Ufficio non emette una decisione e non rimborsa la tassa di opposizione e non viene adottata alcuna decisione sulla ripartizione delle spese.

Articolo 78

Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione

1. Se un'opposizione contro una registrazione internazionale viene proposta all'Ufficio a norma dell'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, o si considera che essa sia stata proposta a norma dell'articolo 77, paragrafo 3 del presente regolamento, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») una notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione.

2. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione secondo la quale il rifiuto si basa sul fatto che è stata presentata un'opposizione, accompagnata da un riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 cui fa riferimento l'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo dell'opponente.

3. Se l'opposizione si basa su una domanda o una registrazione di un marchio la notifica di cui al paragrafo 2 contiene le indicazioni elencate di seguito:

- a) la data di deposito, la data di registrazione e, se del caso, la data di priorità;
- b) il numero di fascicolo e, se diverso, il numero di registrazione;



- c) il nome e l'indirizzo del titolare;
 - d) una riproduzione del marchio;
 - e) l'elenco dei prodotti o dei servizi sui quali si basa l'opposizione.
4. Se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, la notifica di cui al paragrafo 2 indica tali prodotti o servizi.
5. L'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale quanto segue:
- a) nel caso in cui a seguito del procedimento di opposizione il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione;
 - b) nel caso in cui una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva in seguito a un ricorso a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 207/2009 o dell'articolo 65 del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione;
 - c) se il rifiuto di cui alla lettera b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione.
6. Se una registrazione internazionale è stata oggetto di più di un rifiuto provvisorio a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o del paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo si riferisce al rifiuto totale o parziale della protezione del marchio a norma degli articoli 154 e 156 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 79

Dichiarazione di concessione di protezione

1. Se l'Ufficio non ha inviato una notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009, non ha ricevuto alcuna opposizione entro il termine di cui all'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e non ha emesso un rifiuto provvisorio d'ufficio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi ai procedimenti in corso nei casi in cui il presente regolamento non si applica conformemente al suo articolo 81, fino alla conclusione degli stessi.

Articolo 81

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




2. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017, fatte salve le seguenti eccezioni:
- a) gli articoli da 2 a 6 non si applicano agli atti di opposizione proposti prima della suddetta data;
 - b) gli articoli 7 e 8 non si applicano ai procedimenti di opposizione la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
 - c) l'articolo 9 non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
 - d) l'articolo 10 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
 - e) il titolo III non si applica alle richieste di modifica presentate prima della suddetta data;
 - f) gli articoli da 12 a 15 non si applicano alle domande di decadenza o di nullità né alle domande di cessione presentate prima della suddetta data;
 - g) gli articoli 16 e 17 non si applicano ai procedimenti la cui fase in contraddittorio è iniziata prima della suddetta data;
 - h) l'articolo 18 non si applica alle sospensioni effettuate prima della suddetta data;
 - i) l'articolo 19 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima della suddetta data;
 - j) il titolo V non si applica ai ricorsi presentati prima della suddetta data;
 - k) il titolo VI non si applica alle procedure orali avviate prima della suddetta data o alle prove scritte il cui termine di presentazione è iniziato prima di tale data;
 - l) il titolo VII non si applica alle notifiche effettuate prima della suddetta data;
 - m) il titolo VIII non si applica alle comunicazioni pervenute e ai moduli resi disponibili prima della suddetta data;
 - n) il titolo IX non si applica ai termini fissati prima della suddetta data;
 - o) il titolo X non si applica alla revoca di decisioni adottate o alla cancellazione di iscrizioni nel registro effettuate prima della suddetta data;
 - p) il titolo XI non si applica alle sospensioni richieste dalle parti o imposte dall'Ufficio prima della suddetta data;
 - q) il titolo XII non si applica ai procedimenti interrotti prima della suddetta data;
 - r) l'articolo 73 non si applica alle domande di marchio UE pervenute prima della suddetta data;
 - s) l'articolo 74 non si applica ai rappresentanti designati prima della suddetta data;
 - t) l'articolo 75 non si applica alle iscrizioni nell'elenco dei mandatari abilitati effettuate prima della suddetta data;
 - u) il titolo XIV non si applica alle designazioni del marchio UE effettuate prima della suddetta data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2115



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1431 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2017

recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5 *ter*, l'articolo 26, paragrafo 4, l'articolo 30, paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafo 4, l'articolo 34, paragrafo 5, l'articolo 39, paragrafo 5, l'articolo 44, paragrafo 9, l'articolo 45, paragrafo 3, l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 48 *bis*, paragrafo 1, l'articolo 49, paragrafo 8, l'articolo 50, paragrafo 5, l'articolo 67, paragrafo 3, l'articolo 74 *ter*, paragrafo 3, l'articolo 85, paragrafo 1 *bis*, primo comma, l'articolo 89, paragrafo 4, l'articolo 90, paragrafo 3, l'articolo 113, paragrafo 6, l'articolo 119, paragrafo 10, l'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 147, paragrafo 9, l'articolo 148 *bis*, paragrafo 2, l'articolo 149, paragrafo 2, l'articolo 153 *bis*, paragrafo 6, l'articolo 154, paragrafo 8, l'articolo 158, paragrafo 4, l'articolo 159, paragrafo 10, e l'articolo 161, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽²⁾, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ adegua le competenze conferite alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento è opportuno adottare alcune regole mediante atti delegati e atti di esecuzione. Tali nuove regole dovrebbero sostituire quelle esistenti stabilite nel regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione ⁽⁴⁾ e sono intese a dare esecuzione al regolamento (CE) n. 207/2009.
- (3) Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di efficienza e al fine di agevolare il deposito delle domande di marchio UE, è fondamentale precisare, in modo chiaro ed esaustivo, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono essere contenute in una domanda di marchio UE, evitando al contempo oneri amministrativi superflui.
- (4) Il regolamento (CE) n. 207/2009 non impone più la rappresentazione del marchio in forma grafica, a condizione che essa consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione. Al fine di garantire la certezza del diritto è pertanto necessario affermare esplicitamente che il preciso oggetto del diritto esclusivo conferito dalla registrazione è definito dalla rappresentazione. Questa dovrebbe, se del caso, essere integrata da un'indicazione del tipo di marchio interessato. Ove opportuno essa può essere integrata da una descrizione del segno. Tale indicazione o descrizione dovrebbe essere in linea con la rappresentazione.
- (5) Al fine di garantire la coerenza a livello del processo di deposito di una domanda di marchio UE e di aumentare l'efficacia delle ricerche di anteriorità, è inoltre opportuno stabilire i principi generali che la rappresentazione di ciascun marchio deve soddisfare e dettare le norme e i requisiti specifici relativi alla rappresentazione di determinati tipi di marchio, conformemente alla natura e agli attributi specifici del marchio.
- (6) L'introduzione di alternative tecniche alla rappresentazione grafica, in linea con le nuove tecnologie, deriva dalla necessità di modernizzare il processo di registrazione, in modo da allinearla agli sviluppi tecnici. Al contempo

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).


⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1).



andrebbero stabilite le specifiche tecniche per il deposito della rappresentazione del marchio, comprese le rappresentazioni depositate in formato elettronico, al fine di garantire che il sistema del marchio UE continui a essere interoperabile con il sistema istituito dal protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ⁽¹⁾ (protocollo di Madrid). Conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 e ai fini di una maggiore flessibilità e di un più rapido adeguamento ai progressi tecnologici, è opportuno che il compito di stabilire le specifiche tecniche dei marchi depositati in formato elettronico sia lasciato al direttore esecutivo dell'Ufficio.

- (7) È opportuno snellire le procedure in modo da ridurre gli oneri amministrativi legati al deposito e al trattamento delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza. Non dovrebbe essere quindi più necessario presentare copie autenticate della domanda o registrazione anteriore. In caso di rivendicazione di priorità l'Ufficio non dovrebbe inoltre essere più obbligato a inserire nel fascicolo una copia della domanda anteriore di marchio.
- (8) In seguito all'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica di un marchio alcuni tipi di marchi possono essere rappresentati in formato elettronico; la loro pubblicazione con mezzi convenzionali quindi non è più idonea. Al fine di garantire la pubblicazione, necessaria per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, di tutte le informazioni riguardanti la domanda, l'accesso alla rappresentazione del marchio mediante un link al registro elettronico dell'Ufficio dovrebbe essere riconosciuto come forma valida di rappresentazione del segno ai fini della pubblicazione.
- (9) Per gli stessi motivi all'Ufficio dovrebbe essere inoltre consentito di rilasciare certificati di registrazione in cui la riproduzione del marchio è sostituita da un link elettronico. Per i certificati rilasciati dopo la registrazione e al fine di trattare le istanze presentate in un momento in cui i dati relativi alla registrazione possono essere mutati è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare versioni aggiornate del certificato recanti l'indicazione delle successive iscrizioni nel registro.
- (10) Dall'esperienza pratica maturata nell'applicazione del precedente regime è emersa la necessità di chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto concerne i trasferimenti parziali e le rinunce parziali, al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto.
- (11) Al fine di garantire la certezza del diritto, mantenendo al tempo stesso un certo livello di flessibilità, è necessario stabilire un contenuto minimo dei regolamenti d'uso relativi rispettivamente ai marchi collettivi UE e ai marchi di certificazione UE, presentati a norma del regolamento (CE) n. 207/2009, con l'obiettivo di consentire agli operatori di mercato di avvalersi di questo nuovo tipo di protezione del marchio.
- (12) Dovrebbero essere precisati gli importi massimi delle spese di rappresentanza sostenute dalla parte vincente nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, tenendo conto della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente, tra l'altro, per motivi tattici dall'altra parte.
- (13) Per motivi di efficienza dovrebbero essere consentite le pubblicazioni elettroniche da parte dell'Ufficio.
- (14) È necessario garantire uno scambio di informazioni efficace ed efficiente tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa, tenendo in adeguata considerazione le limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli.
- (15) I requisiti relativi alle istanze di trasformazione dovrebbero garantire che l'interfaccia tra il sistema del marchio UE e i sistemi dei marchi nazionali sia più fluida ed efficace.
- (16) Al fine di semplificare i procedimenti dinanzi all'Ufficio dovrebbe essere possibile limitare la presentazione delle traduzioni alle sezioni dei documenti pertinenti per il procedimento interessato. Allo stesso fine l'Ufficio dovrebbe essere autorizzato a esigere la prova che la traduzione corrisponda all'originale solo in caso di dubbio.
- (17) Per ragioni di efficienza alcune decisioni dell'Ufficio in merito alle opposizioni o alle domande di decadenza o di nullità di un marchio UE andrebbero prese da un solo membro.
- (18) In ragione dell'adesione dell'Unione al protocollo di Madrid è necessario che le condizioni dettagliate che disciplinano le procedure per la registrazione internazionale dei marchi siano del tutto coerenti con le regole del suddetto protocollo.

⁽¹⁾ GUL 296 del 14.11.2003, pag. 22.



- (19) Le modalità di applicazione stabilite dal presente regolamento si riferiscono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 con effetto dal 1° ottobre 2017. È pertanto necessario rinviare l'applicabilità di dette modalità a tale data. Al contempo è opportuno che determinati procedimenti avviati prima di tale data continuino a essere disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2868/95.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);
- b) la documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione;
- c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di una domanda di marchio UE;
- d) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una domanda, le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale;
- e) il contenuto e la forma del certificato di registrazione;
- f) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una registrazione e le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione;
- g) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle richieste di modifica e in quelle di modifica del nome o dell'indirizzo;
- h) il contenuto di una domanda di registrazione di un trasferimento, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale;
- i) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia e la documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo;
- j) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento d'uso di un marchio collettivo UE e nel regolamento d'uso di un marchio di certificazione UE;
- k) gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali ed effettivamente sostenute;
- l) determinate informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio;
- m) le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione;
- n) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione e nella pubblicazione di un'istanza di trasformazione;
- o) in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni;
- p) le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento;



- q) in merito alla registrazione internazionale dei marchi:
- i) il modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale;
 - ii) i fatti e le decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale e il termine pertinente di tale notifica;
 - iii) i requisiti dettagliati relativi alla domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale;
 - iv) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza relativamente a una registrazione internazionale e le informazioni dettagliate da notificare all'Ufficio internazionale;
 - v) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio della protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale;
 - vi) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella concessione definitiva o nel rifiuto di protezione;
 - vii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica di declaratoria di inefficacia;
 - viii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale e nella pubblicazione di tali istanze;
 - ix) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione.

TITOLO II

PROCEDURA DI DOMANDA

Articolo 2

Contenuto della domanda

1. La domanda di marchio UE contiene:
- a) la richiesta di registrazione del marchio come marchio UE;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente nonché lo Stato in cui egli ha il domicilio, una sede o uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri organismi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 207/2009, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L'Ufficio può esigere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito dal direttore esecutivo. Per ciascun richiedente si indica in linea di principio un solo indirizzo: qualora ne vengano forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Qualora l'Ufficio abbia già assegnato un numero di identificazione è sufficiente che il richiedente indichi il suo nome e tale numero;
 - c) un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. Tale elenco può essere selezionato, integralmente o parzialmente, da una banca dati di termini accettabili forniti dall'Ufficio;
 - d) una rappresentazione del marchio, conformemente all'articolo 3 del presente regolamento;
 - e) qualora il richiedente abbia designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante o il suo numero di identificazione, conformemente alla lettera b); qualora il rappresentante abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, viene preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nella domanda non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto;
 - f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 207/2009, la priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione in tal senso, che indichi la data di tale domanda e il paese nel quale o per il quale essa è stata presentata;
 - g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 207/2009, la priorità di esposizione, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;




- h) qualora insieme alla domanda venga rivendicata la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux o oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, una dichiarazione in tal senso che indichi lo Stato membro o gli Stati membri in cui o per cui è registrato il marchio anteriore, la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione, il numero della registrazione, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato. Tale dichiarazione può essere resa anche entro il termine di cui all'articolo 34, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- i) se del caso, una dichiarazione che la domanda si riferisce alla registrazione di un marchio collettivo UE a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 207/2009 o alla registrazione di un marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 74 bis del regolamento (CE) n. 207/2009;
- j) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua a norma dell'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- k) la firma del richiedente o del suo rappresentante, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione ⁽¹⁾;
- l) se del caso, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 38, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
2. Nella domanda può figurare una rivendicazione del fatto che il segno ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, nonché l'indicazione se tale rivendicazione sia da intendersi come principale o secondaria. Tale rivendicazione può essere resa anche entro il termine di cui all'articolo 37, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. La domanda di marchio collettivo UE o di marchio di certificazione UE può comprendere il regolamento d'uso. Qualora non sia compreso nella domanda, tale regolamento è presentato entro il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e all'articolo 74 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.
4. Qualora sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.

Articolo 3


Rappresentazione del marchio

1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Qualora la rappresentazione sia accompagnata da una descrizione a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), lettera f), punto ii), lettera h), o del paragrafo 4, tale descrizione è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata.
3. Qualora riguardi uno qualsiasi dei tipi di marchio di cui alle lettere da a) a j), la domanda contiene un'indicazione in tal senso. Fatto salvo il paragrafo 1 o 2, il tipo di marchio e la sua rappresentazione sono in linea tra di loro nel modo che segue:
- a) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (marchio denominativo), esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza riproduzione grafica o colori;
- b) nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore (marchio figurativo), compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



- c) nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (marchio di forma), esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute;
- d) nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (marchio di posizione), esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
- e) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;
- f) nel caso di un marchio di colore:
- i) qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
 - ii) qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
- g) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (marchio sonoro), esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale;
- h) nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza;
- i) nel caso di un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (marchio multimediale), esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono;
- j) nel caso di un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (marchio olografico), il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al paragrafo 3 la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al paragrafo 1 e può essere accompagnata da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico il direttore esecutivo dell'Ufficio determina i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica tecnica pertinente.
6. Qualora la rappresentazione non sia fornita in formato elettronico il marchio è riprodotto su un foglio unico, separato rispetto al foglio recante il testo della domanda. Il foglio unico sul quale è riprodotto il marchio contiene tutte le vedute o immagini pertinenti; le sue dimensioni non eccedono il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm). Intorno è lasciato un margine di almeno 2,5 cm.
7. Qualora non risulti evidente, l'esatto orientamento del marchio è specificato apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione.
8. La riproduzione del marchio è di qualità tale da consentirne:
- a) la riduzione fino a una dimensione non inferiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza; o
 - b) l'ingrandimento fino a una dimensione non superiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.
9. Il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio.



*Articolo 4***Rivendicazione di priorità**

1. Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 207/2009, la priorità di una o più domande anteriori, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda anteriore ed esibirne copia. Tale copia indica la data di deposito della domanda anteriore.
2. Qualora la lingua della domanda anteriore della quale si rivendica la priorità non sia una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente fornisce all'Ufficio, se ne fa richiesta, una traduzione della domanda anteriore nella lingua dell'Ufficio utilizzata come prima o seconda lingua della domanda, entro un termine indicato dall'Ufficio.
3. Qualora la rivendicazione di priorità riguardi una o più registrazioni anteriori si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1 e 2.

*Articolo 5***Priorità di esposizione**

Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, una priorità di esposizione, il richiedente presenta entro tre mesi dal deposito della domanda un certificato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità responsabile della protezione della proprietà industriale presso l'esposizione. Tale certificato attesta che il marchio è stato utilizzato per i prodotti o per i servizi contemplati nella domanda. Esso indica inoltre la data di apertura dell'esposizione e la data del primo uso pubblico, se diversa dalla prima. Il certificato è corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.

*Articolo 6***Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE**

Qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009, la preesistenza di un marchio anteriore registrato, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la rivendicazione di preesistenza.

*Articolo 7***Contenuto della pubblicazione di una domanda**

La pubblicazione della domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante designato dal richiedente, ove si tratti di una persona diversa da quella di cui all'articolo 92, paragrafo 3, prima frase del regolamento (CE) n. 207/2009. In presenza di più rappresentanti con lo stesso indirizzo professionale, si pubblicano soltanto il nome e l'indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole «e altri». Nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l'indirizzo professionale determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. Nel caso di un gruppo di rappresentanti designati conformemente all'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/1430, si pubblicano soltanto la denominazione e l'indirizzo professionale del gruppo;
- c) la rappresentazione del marchio, corredata all'occorrenza degli elementi e delle descrizioni di cui all'articolo 3. Qualora sia stata fornita sotto forma di file elettronico, la rappresentazione è resa accessibile attraverso un link al file;



- d) l'elenco dei prodotti o servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di appartenenza in tale classificazione e ordinando i gruppi nello stesso ordine delle classi della classificazione;
- e) la data di deposito e il numero di fascicolo della domanda;
- f) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione di priorità presentata dal richiedente a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 207/2009;
- g) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione presentata dal richiedente a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 207/2009;
- h) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza presentata dal richiedente a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009;
- i) se del caso, una dichiarazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, attestante che il marchio ha acquisito, per tutti i prodotti o servizi dei quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto;
- j) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda viene depositata per un marchio collettivo UE o per un marchio di certificazione UE;
- k) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua indicata dal richiedente a norma dell'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- l) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, con indicazione della data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o della data di registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid nel registro internazionale e, all'occorrenza, della data di priorità della registrazione internazionale.

Articolo 8

Divisione della domanda

1. Una dichiarazione di divisione della domanda a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
 - a) il numero di fascicolo della domanda;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda divisionale oppure, qualora si richieda la divisione in più domande divisionali, l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di ciascuna domanda divisionale;
 - d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono rimanere nella domanda originaria.
2. L'Ufficio predispose per ciascuna domanda divisionale un fascicolo separato, costituito da una copia completa del fascicolo della domanda originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda a ciascuna domanda divisionale.
3. La pubblicazione di ciascuna domanda divisionale contiene le indicazioni e gli elementi di cui all'articolo 7.


TITOLO III

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Articolo 9

Certificato di registrazione

Il certificato di registrazione rilasciato conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e la dichiarazione



che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso. Qualora la rappresentazione del marchio sia stata fornita sotto forma di file elettronico, l'iscrizione pertinente è resa accessibile attraverso un link al file. Il certificato è integrato, se del caso, da un estratto contenente tutte le iscrizioni da inserire nel registro, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, nonché dalla dichiarazione che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso.

Articolo 10

Contenuto della richiesta di modifica di una registrazione

Una richiesta di modifica della registrazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- c) l'indicazione dell'elemento della rappresentazione del marchio UE che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- d) una rappresentazione del marchio UE modificato, conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 11

Dichiarazione di divisione di una registrazione

1. Una dichiarazione di divisione di una registrazione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono costituire la registrazione divisionale oppure, qualora si richieda la divisione in più registrazioni divisionali, l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di ciascuna registrazione divisionale;
- d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono rimanere nella registrazione originaria.

2. L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la registrazione divisionale, costituito da una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di registrazione alla registrazione divisionale.


Articolo 12

Contenuto di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di un marchio UE o del richiedente di un marchio UE

Una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di un marchio UE registrato a norma dell'articolo 48 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE quali risultano nel registro, a meno che l'Ufficio non abbia già attribuito al titolare un numero di identificazione, nel qual caso è sufficiente che il richiedente indichi tale numero e il nome del titolare;
- c) l'indicazione del nuovo nome o nuovo indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Ai fini di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del richiedente di un marchio UE si applicano, mutatis mutandis, le lettere b) e c) del primo comma. Tale richiesta contiene anche il numero della domanda.



TITOLO IV

TRASFERIMENTO

Articolo 13


Domanda di registrazione di un trasferimento

1. La domanda di registrazione di un trasferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
 - a) il numero di registrazione del marchio UE;
 - b) indicazioni sul nuovo titolare conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) i dati sui prodotti o servizi registrati ai quali si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non abbia ad oggetto tutti i prodotti o servizi registrati;
 - d) documenti giustificativi idonei ad accertare il trasferimento conformemente all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009;
 - e) se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare, da stabilire conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
2. Ai fini di una domanda di registrazione di un trasferimento di una domanda di marchio UE si applicano, mutatis mutandis, le lettere da b) a e) del paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), costituisce prova sufficiente del trasferimento uno qualsiasi dei seguenti fatti:
 - a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o da un suo rappresentante nonché dall'avente causa o da un suo rappresentante;
 - b) se la domanda è presentata dal titolare registrato o da un suo rappresentante, una dichiarazione firmata dall'avente causa o da un suo rappresentante da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento;
 - c) se presentata dall'avente causa, la domanda di registrazione corredata di una dichiarazione, firmata dal titolare registrato o da un suo rappresentante, da cui risulti che il titolare registrato acconsente alla registrazione dell'avente causa;
 - d) un modulo di trasferimento o un documento di trasferimento, quali definiti all'articolo 65, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/1430, debitamente compilati, firmati dal titolare registrato o da un suo rappresentante nonché dall'avente causa o da un suo rappresentante.

Articolo 14

Trattamento delle domande di trasferimento parziale

1. Qualora la domanda di registrazione di un trasferimento riguardi solo alcuni dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, il richiedente ripartisce i prodotti o i servizi della registrazione originaria fra la registrazione residuale e la domanda di trasferimento parziale in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione.
2. L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, costituito da una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. L'Ufficio assegna alla nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.
3. Ai fini di una domanda di registrazione di un trasferimento di una domanda di marchio UE si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda alla nuova domanda di marchio UE.



TITOLO V

RINUNCIA*Articolo 15***Rinuncia**

1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
 - a) il numero di registrazione del marchio UE;
 - b) il nome e l'indirizzo del titolare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) qualora la rinuncia venga fatta soltanto per alcuni dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio deve rimanere registrato.
2. Qualora nel registro sia iscritto il diritto di un terzo connesso al marchio UE, è sufficiente, come prova del suo consenso alla rinuncia, una dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal titolare del diritto o da un suo rappresentante.

TITOLO VI

MARCHI COLLETTIVI UE E MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE*Articolo 16***Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE**


Il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- c) gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico;
- d) nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri;
- e) la rappresentazione del marchio collettivo UE;
- f) le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE;
- g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni;
- h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (CE) n. 207/2009;
- i) se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.

*Articolo 17***Contenuto del regolamento d'uso dei marchi di certificazione UE**

Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione UE di cui all'articolo 74 *ter* del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 74 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;



- c) la rappresentazione del marchio di certificazione UE;
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione UE;
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione;
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione UE, comprese le sanzioni;
- g) le persone autorizzate a usare il marchio di certificazione UE;
- h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione.

TITOLO VII

SPESE

Articolo 18

Importi massimi delle spese

1. Le spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1 *bis*, primo comma, del regolamento (CE) n. 207/2009 sono sostenute dalla parte soccombente in base ai seguenti importi massimi:
 - a) qualora la parte vincente non sia rappresentata, le spese di viaggio e di soggiorno di tale parte per una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove si svolge la procedura orale a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, come segue:
 - i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia o tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima;
 - ii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all'allegato VII, articolo 13, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) le spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, secondo gli importi di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo;
 - c) le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 207/2009, sostenute dalla parte vincente, come segue:
 - i) nei procedimenti di opposizione: 300 EUR;
 - ii) nei procedimenti di decadenza o di nullità di un marchio UE: 450 EUR;
 - iii) nei procedimenti di ricorso: 550 EUR;
 - iv) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, gli importi di cui ai punti i), ii) o iii) sono maggiorati di 400 EUR.
2. In caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio UE o in caso di pluralità di opposenti o di ricorrenti per la declaratoria di decadenza o di nullità che abbiano depositato congiuntamente l'opposizione o la richiesta di declaratoria di decadenza o di nullità, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettera a), per una sola di tali persone.
3. Qualora la parte vincente sia stata rappresentata da uno o più rappresentanti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo per una sola di tali persone.

⁽¹⁾ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.



4. La parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari, relativi ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3.

TITOLO VIII

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Articolo 19

Pubblicazioni periodiche

1. Quando nel Bollettino dei marchi dell'UE vengono pubblicati dati conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, al regolamento delegato (UE) 2017/1430 o al presente regolamento, è considerata come data di pubblicazione di tali dati quella riportata sul Bollettino.
2. La pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contenga alcuna modifica rispetto alla pubblicazione della domanda avviene mediante riferimento ai dati contenuti nella pubblicazione della domanda.
3. L'Ufficio può mettere le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio a disposizione del pubblico con strumenti elettronici.

TITOLO IX

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 20


Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri

1. Fatto salvo l'articolo 123 *quater* del regolamento(CE) n. 207/2009, l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni utile indicazione sul deposito di domande di marchi UE o di marchi nazionali, nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i marchi successivamente registrati.
2. L'Ufficio e i tribunali o le altre autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni ai fini del regolamento (CE) n. 207/2009 direttamente o tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'autorità che effettua le comunicazioni. Tali comunicazioni sono esenti da tasse.

Articolo 21

Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione

1. La consultazione, da parte dei tribunali o delle altre autorità degli Stati membri, dei fascicoli relativi al marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione avviene sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato.
2. Quando trasmette i fascicoli relativi ai marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione, o le relative copie, l'Ufficio segnala ai tribunali o agli uffici del pubblico ministero degli Stati membri le limitazioni alle quali l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 207/2009 sottopone la consultazione di tali fascicoli.
3. I tribunali o gli uffici del pubblico ministero degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, mettere a disposizione di terzi a fini di consultazione i fascicoli trasmessi loro dall'Ufficio o le relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 88 del regolamento (CE) n. 207/2009.



TITOLO X

TRASFORMAZIONE

Articolo 22

Contenuto di un'istanza di trasformazione

Un'istanza di trasformazione della domanda di marchio UE o di marchio UE registrato in domanda di marchio nazionale a norma dell'articolo 112 del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente la trasformazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- b) il numero di deposito della domanda di marchio UE o il numero di registrazione del marchio UE;
- c) l'indicazione del motivo della trasformazione a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 207/2009;
- d) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione;
- e) qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti o i servizi per i quali è stata depositata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio UE, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la trasformazione e, se la trasformazione viene richiesta per più di uno Stato membro e l'elenco dei prodotti o dei servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per ciascuno Stato membro;
- f) qualora la trasformazione sia richiesta a norma dell'articolo 112, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 in quanto un marchio UE abbia cessato di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione di un tribunale dei marchi UE, l'indicazione della data in cui tale decisione è divenuta definitiva e una copia della decisione, che può essere depositata nella lingua nella quale la decisione è stata resa.

Articolo 23

Contenuto della pubblicazione di un'istanza di trasformazione

La pubblicazione di un'istanza di trasformazione conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:

- a) il numero di deposito della domanda o il numero di registrazione del marchio UE del quale viene richiesta la trasformazione;
- b) gli estremi della precedente pubblicazione dell'istanza o della registrazione nel Bollettino dei marchi dell'UE;
- c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è stata richiesta la trasformazione;
- d) qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti o i servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali il marchio UE è stato registrato, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la trasformazione;
- e) qualora la trasformazione sia richiesta per più Stati membri e l'elenco dei prodotti o dei servizi non sia lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per ciascuno Stato membro;
- f) la data dell'istanza di trasformazione.


TITOLO XI

LINGUE

Articolo 24

Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento o nel regolamento delegato (UE) 2017/1430, i documenti giustificativi destinati a essere utilizzati nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. Qualora la lingua in cui tali documenti sono redatti non sia la lingua procedurale determinata conformemente all'articolo 119 del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio può chiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'altra parte, una traduzione in tale lingua entro un termine da esso stabilito



Articolo 25

Standard delle traduzioni

1. Qualora debba essere depositata presso l'Ufficio, la traduzione di un documento identifica il documento cui si riferisce e riproduce la struttura e il contenuto del documento originale. Qualora una parte abbia indicato che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti, la traduzione può limitarsi a tali sezioni.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (CE) n. 207/2009, nel regolamento delegato (UE) 2017/1430 o nel presente regolamento, un documento del quale deve essere depositata una traduzione è considerato come non ricevuto dall'Ufficio nei seguenti casi:
 - a) quando la traduzione è pervenuta all'Ufficio dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione;
 - b) quando il certificato di cui all'articolo 26 del presente regolamento non viene depositato entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 26

Valore legale della traduzione

Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.

TITOLO XII

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 27

Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento

A norma dell'articolo 132, paragrafo 2, o dell'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, sono presi da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento i seguenti tipi di decisioni:

- a) le decisioni di ripartizione delle spese;
- b) le decisioni di fissazione dell'importo delle spese da rimborsare a norma dell'articolo 85, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009;
- c) le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito;
- d) le decisioni di rigetto di un'opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430;
- e) le decisioni di sospensione del procedimento;
- f) le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430.


TITOLO XIII

PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

Articolo 28

Modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale

Il modulo reso disponibile dall'Ufficio per il deposito di una domanda internazionale, di cui all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, contiene tutti gli elementi del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale («Ufficio internazionale»). I richiedenti possono inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.



Articolo 29


Fatti e decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale

1. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
 - a) quando la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta con decisione definitiva per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
 - b) quando il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale ha cessato di produrre effetti poiché è stato oggetto di rinuncia, non è stato rinnovato, è decaduto o è stato dichiarato nullo dall'Ufficio con decisione definitiva o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, da un tribunale dei marchi UE, per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
 - c) quando la domanda di marchio UE o il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale sono stati divisi in due domande o registrazioni.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:
 - a) il numero della registrazione internazionale;
 - b) il nome del titolare della registrazione internazionale;
 - c) i fatti e le decisioni connessi alla domanda o alla registrazione di base, nonché la data di decorrenza dell'efficacia di tali fatti e decisioni;
 - d) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta di annullamento della registrazione internazionale;
 - e) quando l'atto di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), riguarda la domanda o la registrazione di base unicamente in relazione ad alcuni dei prodotti o dei servizi, l'elenco di tali prodotti o servizi o quello dei prodotti o servizi che non sono interessati;
 - f) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di ciascuna domanda di marchio UE o di registrazione di cui si tratta.
3. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
 - a) quando è pendente un ricorso contro una decisione di un esaminatore di respingere, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 207/2009, la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;
 - b) quando è pendente un'opposizione contro la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;
 - c) quando è pendente una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale;
 - d) quando nel registro dei marchi UE è stata fatta menzione della presentazione di una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi ad un tribunale dei marchi UE contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, ma non è ancora stata fatta menzione, nel registro, della decisione del tribunale dei marchi UE sulla domanda riconvenzionale.
4. Una volta che i procedimenti di cui al paragrafo 3 si siano conclusi con una decisione definitiva o un'iscrizione nel registro, l'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale conformemente al paragrafo 2.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale comprende la registrazione di un marchio UE risultante dalla domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la domanda internazionale.

Articolo 30

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

1. Una richiesta di estensione territoriale depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) è depositata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento all'articolo 31 del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste dal modulo utilizzato;



- b) indica il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce;
 - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi è contemplato nell'elenco di prodotti o servizi che figura nella registrazione internazionale;
 - d) secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente ha il diritto di formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Qualora la domanda di estensione territoriale non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine da esso stabilito.

Articolo 31

Modulo da utilizzare per una domanda di estensione territoriale

Il modulo reso disponibile dall'Ufficio per una domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, contiene tutti gli elementi del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale. I richiedenti possono inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

Articolo 32

Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009, una rivendicazione di preesistenza a norma dell'articolo 153 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
- a) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
 - b) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
 - d) il numero e la data di deposito della registrazione corrispondente;
 - e) l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e di quelli oggetto della rivendicazione di preesistenza;
 - f) una copia del certificato di registrazione corrispondente.
2. Qualora il titolare della registrazione internazionale sia tenuto a essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la rivendicazione di preesistenza contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Quando l'Ufficio ha accettato la rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando quanto segue:
- a) il numero della registrazione internazionale interessata;
 - b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
 - c) il numero della registrazione interessata;
 - d) la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione corrispondente.

Articolo 33

Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori d'ufficio

1. La notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio — integrale o parziale — di protezione della registrazione internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 154, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento, contiene i seguenti elementi:
- a) il numero della registrazione internazionale;



- b) un riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 pertinenti per il rifiuto provvisorio;
- c) l'indicazione che il rifiuto provvisorio di protezione sarà confermato da una decisione dell'Ufficio se il titolare della registrazione internazionale non porrà rimedio ai motivi che hanno generato il rifiuto sottoponendo le sue osservazioni all'Ufficio entro un termine di due mesi dalla data di emissione del rifiuto provvisorio da parte dell'Ufficio;
- d) qualora il rifiuto provvisorio si riferisca unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione di tali prodotti o di tali servizi.

2. Per ciascuna notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio all'Ufficio internazionale e a condizione che il termine di presentazione dell'opposizione sia scaduto e che nessun rifiuto provvisorio basato su un'opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430, l'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale:

- a) qualora in seguito al procedimento avviato dinanzi all'Ufficio il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione;
- b) qualora una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva, eventualmente in seguito a un ricorso a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 207/2009 o dell'articolo 65 del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione;
- c) qualora il rifiuto di cui alla lettera b) riguardi solo una parte dei prodotti o dei servizi, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione.

Articolo 34

Notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale

La notifica di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 è datata e contiene:


- a) l'indicazione che la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata dall'Ufficio o la menzione del tribunale dei marchi UE che ha pronunciato la declaratoria di inefficacia;
- b) l'indicazione che precisi se la declaratoria di inefficacia sia stata pronunciata sotto forma di una decadenza dei diritti del titolare della registrazione internazionale, di una dichiarazione di nullità assoluta del marchio o di una dichiarazione di nullità relativa del marchio;
- c) la dichiarazione che la declaratoria di inefficacia non può più essere oggetto di ricorso;
- d) il numero della registrazione internazionale;
- e) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- f) qualora la declaratoria di inefficacia non riguardi tutti i prodotti o i servizi, l'indicazione di quali siano i prodotti o i servizi per i quali la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata o di quelli per i quali non è stata pronunciata;
- g) la data in cui la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata, unitamente all'indicazione della data a decorrere dalla quale la declaratoria di inefficacia ha effetto.

Articolo 35

Istanza di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale o in una designazione degli Stati membri

1. Un'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale o in una designazione degli Stati membri a norma degli articoli 112 e 159 del regolamento (CE) n. 207/2009, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 159, paragrafi da 4 a 7, del suddetto regolamento, contiene:

- a) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
- b) la data della registrazione internazionale o la data di designazione dell'Unione successiva alla registrazione internazionale, a norma dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid e, se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità della registrazione internazionale a norma dell'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 nonché indicazioni relative alla rivendicazione di preesistenza a norma degli articoli 34, 35 o 153 del regolamento (CE) n. 207/2009;



- c) le indicazioni e gli elementi di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 e all'articolo 22, lettere a), c) e d), del presente regolamento.
2. La pubblicazione di un'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni dettagliate di cui all'articolo 23.

Articolo 36

Trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea in una domanda di marchio UE

Un'istanza di trasformazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene, oltre alle indicazioni e agli elementi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti informazioni:

- a) il numero della registrazione internazionale che è stata annullata;
- b) la data in cui la registrazione internazionale è stata annullata dall'Ufficio internazionale;
- c) a seconda dei casi, la data della registrazione internazionale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data di registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale a norma dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid;
- d) se del caso, la data di priorità rivendicata nella domanda internazionale così come risulta nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Misure transitorie

Nonostante l'articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2868/95 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, nei casi in cui non si applichi il presente regolamento conformemente al suo articolo 38.

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017, fatte salve le seguenti eccezioni:
- a) il titolo II non si applica alle domande di marchio UE presentate prima della suddetta data né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
- b) l'articolo 9 non si applica ai marchi UE registrati prima della suddetta data;
- c) l'articolo 10 non si applica alle richieste di modifica presentate prima della suddetta data;
- d) l'articolo 11 non si applica alle dichiarazioni di divisione presentate prima della suddetta data;
- e) l'articolo 12 non si applica alle richieste di modifica del nome o dell'indirizzo presentate prima della suddetta data;
- f) il titolo IV non si applica alle domande di registrazione di un trasferimento presentate prima della suddetta data;



- g) il titolo V non si applica alle dichiarazioni di rinuncia presentate prima della suddetta data;
- h) il titolo VI non si applica alle domande di marchi collettivi UE o di marchi di certificazione UE presentate prima della suddetta data né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
- i) il titolo VII non si applica alle spese sostenute nei procedimenti avviati prima della suddetta data;
- j) il titolo VIII non si applica alle pubblicazioni effettuate prima della suddetta data;
- k) il titolo IX non si applica alle richieste di informazioni o di consultazione presentate prima della suddetta data;
- l) il titolo X non si applica alle istanze di trasformazione presentate prima della suddetta data;
- m) il titolo XI non si applica ai documenti giustificativi o alle traduzioni presentati prima della suddetta data;
- n) il titolo XII non si applica alle decisioni prese prima della suddetta data;
- o) il titolo XIII non si applica alle domande internazionali, alle notifiche di fatti e decisioni in materia di nullità della domanda o della registrazione di un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, alle domande di estensione territoriale, alle rivendicazioni di preesistenza, alla notifica di rifiuti provvisori d'ufficio, alla notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale, alle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale e alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio UE presentate o effettuate prima della suddetta data, a seconda del caso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2116



REGOLAMENTO (UE) 2017/1432 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1107/2009 intende facilitare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive a basso rischio mediante la definizione dei criteri per la loro individuazione e lo snellimento della relativa procedura di autorizzazione.
- (2) La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ promuove la difesa integrata dagli organismi nocivi con l'uso di prodotti fitosanitari e di altri metodi non chimici che comportino minori effetti collaterali sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente. L'articolo 12 di tale atto stabilisce in particolare che sia preso in considerazione in primo luogo l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio quando prodotti di questo tipo sono impiegati in specifiche aree, ad esempio quelle utilizzate dalla popolazione.
- (3) A norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il punto 5 dell'allegato II dello stesso si applica all'individuazione delle sostanze attive a basso rischio conformi ai criteri di cui all'articolo 4 di detto regolamento.
- (4) Il punto 5 dell'allegato II rimanda a diverse categorie di pericolo definite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Per motivi di chiarezza e per coerenza con l'applicazione attuale di detto regolamento è opportuno fornire maggiori particolari in relazione a tali categorie di rischio.
- (5) A norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, le sostanze che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o attraverso quest'ultimo sono definite a livello dell'Unione sostanze prioritarie e inserite in un elenco figurante nell'allegato X di detta direttiva. Le sostanze prioritarie figuranti in detto elenco non dovrebbero pertanto essere considerate sostanze attive a basso rischio.
- (6) Alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate i criteri di persistenza e bioconcentrazione potrebbero impedire l'approvazione in quanto sostanze attive a basso rischio di determinate sostanze presenti in natura il cui grado di rischio è notevolmente inferiore a quello di altre sostanze attive quali determinati prodotti botanici o minerali. È pertanto opportuno prevedere l'approvazione di tali sostanze in quanto sostanze a basso rischio se esse sono conformi a quanto disposto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) I semiochimici, sostanze emesse da piante, animali e altri organismi per comunicare all'interno di una stessa specie o tra diverse specie, hanno una modalità di azione specifica per bersaglio e non tossica e sono presenti in natura. Sono generalmente efficaci a dosaggi molto bassi, spesso paragonabili ai livelli a cui sono presenti in natura ⁽⁵⁾. Alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate è altresì opportuno disporre che i semiochimici siano considerati sostanze attive a basso rischio.


⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ OECD Report of the 5th Biopesticides Steering Group Seminar (*Relazione del 5° seminario del gruppo direttivo dell'OCSE sui pesticidi biologici*) on application techniques for microbial pest control products and semiochemicals: use scenarios and associated risks, ENV/JM/MONO(2015)38.



- (8) Le sostanze attive ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 comprendono microrganismi le cui proprietà sono diverse da quelle delle sostanze chimiche. È opportuno adottare disposizioni in merito ai criteri di basso rischio applicabili ai microrganismi sulla scorta delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate.
- (9) I microrganismi destinati all'uso nei prodotti fitosanitari sono valutati a livello di ceppo in conformità alle specifiche prescrizioni relative ai dati stabilite nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione ⁽¹⁾. I microrganismi andrebbero pertanto individuati e caratterizzati a livello di ceppo anche per valutarne la conformità ai criteri che riguardano le sostanze attive a basso rischio, in quanto le proprietà tossicologiche di ceppi diversi, pur appartenenti alla stessa specie di microrganismi, possono presentare notevoli differenze. Un microrganismo può essere considerato a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo esso abbia mostrato resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina per uso umano o veterinario.
- (10) Andrebbe indicato chiaramente che i *baculovirus*, una famiglia di virus avente specifici organismi ospiti che infetta esclusivamente gli artropodi e si presenta prevalentemente nell'ordine dei lepidotteri, sono da considerare sostanze a basso rischio in quanto non si hanno evidenze scientifiche che i *baculovirus* siano nocivi per gli animali e gli esseri umani ⁽²⁾. Un *baculovirus* andrebbe considerato a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo abbia mostrato effetti nocivi su insetti non bersaglio.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il punto 5 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (12) I criteri così modificati rispecchiano le conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate e chiariscono i criteri vigenti esposti nel punto 5. I nuovi criteri dovrebbero pertanto applicarsi appena possibile, salvo il caso in cui il comitato competente abbia espresso un voto sul progetto di regolamento ad esso presentato senza che detto regolamento sia stato adottato dalla Commissione entro il 28 agosto 2017.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


L'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento, si applica a decorrere dal 28 agosto 2017, salvo nel caso delle procedure per le quali il comitato abbia espresso un voto sul progetto di regolamento presentatogli senza che detto progetto di regolamento sia stato adottato entro 28 agosto 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1º marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).

⁽²⁾ EFSA BIOHAZ Panel (*Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell'EFSA*), 2013: Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS biological agents intentionally added to food and feed (2013 update). EFSA Journal 2013;11(11):3449,107 pp. doi:10.2903/j.efs.2013.3449.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER


—



ALLEGATO

L'allegato II, punto 5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è sostituito dal seguente:

- «5. Sostanze attive a basso rischio
- 5.1. Sostanze attive diverse dai microrganismi
- 5.1.1. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo non è considerata a basso rischio se conforme a una delle seguenti condizioni:
- a) è stata classificata, o è oggetto di classificazione, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come:
- cancerogena di categoria 1 A, 1B o 2,
 - mutagena di categoria 1 A, 1B o 2,
 - tossica per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2,
 - sensibilizzante della pelle di categoria 1,
 - provocante gravi lesioni oculari di categoria 1,
 - sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1,
 - con tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
 - con tossicità acuta per organi bersaglio di categoria 1 o 2,
 - con tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1 in base a opportune prove standard,
 - esplosiva,
 - corrosiva per la pelle di categoria 1 A, 1B o 1C;
- b) è stata individuata come sostanza prioritaria a norma della direttiva 2000/60/CE;
- c) si ritiene che alteri il sistema endocrino;
- d) ha effetti neurotossici o immunotossici.
- 5.1.2. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo non è considerata a basso rischio se è persistente (ha un tempo di dimezzamento nel terreno superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100.
- Una sostanza attiva che sia però presente in natura, che non soddisfa nessuna delle condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del punto 5.1.1, può essere considerata a basso rischio anche se è persistente (ha un tempo di dimezzamento nel terreno superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100.
- 5.1.3. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo, emanata e utilizzata da piante, animali e altri organismi per comunicare, è considerata a basso rischio se non soddisfa nessuna delle condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del punto 5.1.1.
- 5.2. Microrganismi
- 5.2.1. Una sostanza attiva che è un microrganismo può essere considerata a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo abbia mostrato resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina per uso umano o veterinario.
- 5.2.2. I *baculovirus* vanno considerati a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo abbiano mostrato effetti nocivi su insetti non bersaglio.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1433 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajerski hmelj (IGP)]


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Slovenia al fine di registrare la denominazione «Štajerski hmelj» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Con «Štajerski hmelj» si intende una pianta di luppolo, il cui nome significa «luppolo della Stiria». «Stiria» è il nome di una regione storica comprendente territori dell'Austria e della Slovenia.
- (3) Il 26 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto dall'Austria la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 12 settembre 2016 la Commissione ha trasmesso alla Slovenia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dall'Austria. Il 20 ottobre 2016 sono pervenuti alla Commissione ulteriori documenti a complemento della dichiarazione di opposizione motivata.
- (4) L'Austria si è opposta alla registrazione della denominazione «Štajerski hmelj» in quanto essa metterebbe a repentaglio l'esistenza della denominazione del luppolo della Stiria austriaca. Il «luppolo della Stiria» («Steirischer Hopfen») è utilizzato per la produzione di birra e la denominazione «Birra della Stiria prodotta con luppolo della Stiria» («Steirisches Bier aus steirischem Hopfen») è altresì un marchio commerciale della Brau Union Österreich AG che esiste da decenni a livello nazionale e internazionale. La registrazione della denominazione «Štajerski hmelj» arrecherebbe pertanto pregiudizio agli interessi economici sia dei membri dell'associazione di produttori di luppolo sia dei produttori di birra austriaci.
- (5) Avendo giudicato tale opposizione ammissibile, con lettera datata 13 dicembre 2016, che includeva i documenti supplementari inviati dall'Austria a complemento della dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione ha invitato l'Austria e la Slovenia ad avviare adeguate consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (6) Le parti hanno raggiunto un accordo, i cui risultati sono stati comunicati il 6 marzo 2017 dalla Slovenia alla Commissione.
- (7) La Slovenia e l'Austria hanno concordato quanto segue: l'uso sul mercato delle espressioni «Hopfen aus der Steiermark» (luppolo della Stiria) e «Hopfen aus der Südsteiermark» (luppolo della Stiria meridionale) in riferimento a prodotti con origine nelle due citate regioni austriache dovrebbe continuare ad essere autorizzato anche dopo la registrazione della denominazione «Štajerski hmelj» come IGP. I due paesi hanno riconosciuto che le denominazioni «Hopfen aus der Steiermark» e «Hopfen aus der Südsteiermark» contengono un chiaro riferimento all'Austria e non rappresentano di per sé un'usurpazione, imitazione o evocazione dello «Štajerski hmelj» ed è improbabile che inducano in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
- (8) Tuttavia, al fine di non generare confusione tra i consumatori, la Slovenia e l'Austria hanno concordato che, quando sono utilizzate sul mercato le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», nell'etichettatura o nella presentazione deve figurare un chiaro riferimento supplementare all'origine austriaca mediante diciture, simboli o presentazioni collocati nello stesso campo visivo della denominazione. I produttori austriaci non dovrebbero utilizzare sull'imballaggio elementi facenti riferimento alla Slovenia. Quando i prodotti che la recano sono esportati, la denominazione «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark»

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 194 dell'1.6.2016, pag. 6.

dovrebbe essere tradotta semplicemente con «luppolo austriaco». Quando la denominazione «Štajerski hmelj» deve essere tradotta in tedesco, l'aggettivo «Štajerski» dovrebbe essere mantenuto tale e quale e non vi dovrebbe essere alcun riferimento a «Steiermark» o «Südsteiermark».

- (9) La Commissione, prendendo atto che l'accordo riconosce che la denominazione «Štajerski hmelj» possiede i requisiti per essere registrata come IGP, fissa alcune condizioni legali finalizzate a garantire un uso equo dei relativi diritti.
- (10) Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Štajerski hmelj» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Štajerski hmelj» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8 «Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», facenti riferimento al luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono continuare ad essere utilizzate sul mercato a condizione che nell'etichettatura o nella presentazione figurino un chiaro riferimento supplementare all'origine austriaca mediante diciture, simboli o presentazioni collocati nello stesso campo visivo della denominazione. I produttori austriaci non utilizzano sull'imballaggio elementi facenti riferimento alla Slovenia.

Articolo 3

Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», usate per la commercializzazione del luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono essere tradotte esclusivamente con «luppolo austriaco». Quando la denominazione «Štajerski hmelj» è tradotta in tedesco, l'aggettivo «Štajerski» è mantenuto tale e quale e non figura alcun riferimento ai termini «Steiermark» o «Südsteiermark».

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1434 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2017****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, della Commissione ⁽²⁾ il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dall'8 agosto 2017, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, occorre che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'8 agosto 2017, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d' applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t) |
|---------------|--|---|
| 1001 11 00 | FRUMENTO (grano) duro da seme | 0,00 |
| 1001 19 00 | FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
| | di qualità media, diverso da quello da seme | 0,00 |
| | di qualità bassa, diverso da quello da seme | 0,00 |
| ex 1001 91 20 | FRUMENTO (grano) tenero da seme | 0,00 |
| ex 1001 99 00 | FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
| 1002 10 00 | SEGALA da seme | 5,16 |
| 1002 90 00 | SEGALA non destinata alla semina | 5,16 |
| 1005 10 90 | GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido | 5,16 |
| 1005 90 00 | GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾ | 5,16 |
| 1007 10 90 | SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina | 5,16 |
| 1007 90 00 | SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina | 5,16 |

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.



ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:


| | Frumento tenero ⁽¹⁾ | Granturco |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Borsa | Minneapolis | Chicago |
| Quotazione | 241,54 | 123,83 |
| Premio sul Golfo | — | 11,46 |
| Premio sui Grandi Laghi | 31,54 | — |

(¹) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

| | |
|--|-------------|
| Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam | 16,58 EUR/t |
| Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam | 39,83 EUR/t |

17CE2119



DECISIONE (UE) 2017/1435 DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 2017**

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 436, paragrafo 1 dell'accordo, il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) Per facilitare l'applicazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore.
- (4) Le parti hanno concordato un'agenda di associazione per agevolare l'attuazione dell'accordo. L'agenda di associazione sarà adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2017-2019 deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il 2017-2019 è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.



PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**del****sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 453, paragrafo 1, dell'accordo le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.
- (5) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2019 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Repubblica di Moldova, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica.
- (6) Le parti dell'accordo hanno approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

*Articolo 1*Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che figura nell'allegato ⁽¹⁾.*Articolo 2*

L'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova adottata il 26 giugno 2014.


Articolo 3

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a ..., [giorno mese 2017]

*Per il Consiglio di associazione**Il presidente*

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.



DECISIONE (UE) 2017/1436 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2015****sull'aiuto di Stato relativo alla conversione della centrale elettrica di Lynemouth al funzionamento a biomasse SA.38762 (2015/C) al quale il Regno Unito intende dare esecuzione**

[notificata con il numero C(2015) 8441]

(Il testo inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, in particolare, l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ⁽¹⁾ ai sensi delle disposizioni sopra citate e viste le loro osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO


- (1) A seguito di contatti di pre-notificazione, il 17 dicembre 2014 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, l'aiuto al progetto di conversione della centrale elettrica di Lynemouth al funzionamento a biomasse. Il 5 febbraio 2015 le autorità del Regno Unito hanno trasmesso ulteriori informazioni in merito.
- (2) Con lettera del 19 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione a detta misura di aiuto (la «decisione di avvio»).
- (3) Il Regno Unito ha presentato le proprie osservazioni il 23 marzo 2015.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 10 aprile 2015 (cfr. nota a piè di pagina 1). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.
- (5) La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle 30 parti interessate. Il 20 maggio 2015 le ha trasmesse al Regno Unito, cui è stata data l'opportunità di rispondere. Il Regno Unito ha risposto alle suddette osservazioni il 12 giugno 2015.
- (6) Il 23 luglio 2015 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che il Regno Unito ha fornito il 29 luglio 2015. Il 7 ottobre 2015 il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA**2.1. Il progetto di conversione a biomasse della centrale di Lynemouth e il beneficiario**

- (7) Il Regno Unito ha selezionato otto progetti di energia rinnovabile in base al processo di decisione finale di investimento che autorizza la realizzazione di progetti da fonti rinnovabili ⁽²⁾. L'aiuto per i progetti selezionati sarà fornito sulla base di contratti di investimento. Il progetto notificato rientra negli otto progetti selezionati ai sensi della decisione finale di investimento che autorizza la realizzazione di progetti da fonti rinnovabili.

⁽¹⁾ GU C 116 del 10.4.2015, pag. 52.

⁽²⁾ La Commissione ha adottato una decisione in merito a sei di questi otto progetti. Il 23 luglio 2014 è stata adottata la decisione di non sollevare obiezioni in merito a cinque progetti eolici offshore [casi SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 e SA.38812 (GU C 393 del 7.11.2014, pag. 7)] e il 22 gennaio 2015 è stata adottata la decisione di non sollevare obiezioni in merito al progetto di produzione di energia elettrica da biomasse Teesside CHP (SA. 38796, decisione non ancora pubblicata).



- (8) La misura di aiuto notificata riguarda la conversione della centrale elettrica di Lynemouth, alimentata a carbone, al funzionamento esclusivo a biomasse. La centrale elettrica è situata nel Northumberland sulla costa nord-orientale dell'Inghilterra. La centrale elettrica appartiene ed è gestita da Lynemouth Power Limited, una società interamente controllata da RWE Supply & Trading GmbH.
- (9) Lynemouth è una centrale elettrica a carbone da 420 MW commercialmente operativa dal 1972. Secondo l'attuale proposta, la centrale elettrica sarà modificata per funzionare esclusivamente a biomasse. Per le caratteristiche del processo di combustione, l'impianto potrà bruciare solo pellet di legno industriali di qualità. L'impianto fornirà energia elettrica alla Rete elettrica settentrionale che serve il nord-est dell'Inghilterra. Il Regno Unito stima che il progetto genererà lo 0,7 % del consumo futuro finale di energia elettrica del paese.
- (10) Secondo le stime del Regno Unito, il progetto consentirà di risparmiare circa 17,7 milioni di tonnellate di CO₂ nell'arco dei suoi 12 anni di durata e di fornire 2,3 TWh di energia elettrica all'anno. L'impianto funzionerà a carico di base, fornendo in tal modo energia elettrica programmabile a bassa emissione di carbonio.
- (11) Secondo le autorità britanniche, l'impianto è progettato per funzionare a 420 MW di potenza elettrica nominale con un fattore di carico medio del 77 % (⁹⁾). L'impianto utilizzerà circa 1,44-1,56 milioni di tonnellate a secco di pellet di legno all'anno, la maggior parte delle quali importate dal sud-est degli Stati Uniti (il [60 %-80 %] del totale di combustibile necessario). Circa il [5 %-20 %] del combustibile proverrà dall'Europa e il rimanente dal Canada. Il progetto di conversione non prevede la conformità ai regolamenti sull'incenerimento dei rifiuti e quindi non sarà in grado di bruciare residui di legname.
- (12) La tabella indica i parametri operativi attesi dell'impianto di Lynemouth. Secondo le autorità britanniche, il fattore di carico è il prodotto tra la quantità di tempo durante la quale l'impianto è tecnicamente disponibile per produrre energia elettrica (sottraendo, per esempio, i tempi richiesti per interventi di manutenzione o riparazione) e il tempo durante il quale lo stesso è effettivamente programmato per produrre energia elettrica (sottraendo, per esempio, il tempo durante il quale il Gestore della rete di distribuzione limita la potenza dell'impianto per congestione della rete; il che a volte è denominato fattore di carico lordo). Il fattore di carico netto indicato nella tabella si ottiene moltiplicando una disponibilità tecnica media dell'80,77 % per un fattore di carico lordo del 95,51 %.


Parametri operativi di Lynemouth

| Costo del combustibile (GBP/G) | Efficienza termica (%) | Fattore di carico medio netto (%) |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 7,17 | 36,9 | 77 |

2.2. Base giuridica nazionale e dotazione finanziaria

- (13) La base giuridica nazionale è l'Energy Act 2013 (legge sull'energia del 2013).
- (14) La dotazione finanziaria per questo progetto è stimata a 0,8 miliardi di sterline (GBP). Il Regno Unito ha confermato che non sarà versato alcun aiuto al beneficiario prima della data di messa in esercizio.
- (15) L'aiuto sarà erogato da una controparte statale finanziata mediante un contributo obbligatorio imposto a tutti i fornitori di energia elettrica autorizzati, in base alla loro quota di mercato, determinato dal consumo effettivo di energia elettrica misurato tramite contatore. I fornitori dovranno rispettare i vincoli loro derivanti dalle risorse in loro possesso, ma saranno liberi di trasferire i costi sui consumatori nell'ambito delle loro strategie generali di prezzo.

⁽⁹⁾ Il Regno Unito ha stimato un fattore di carico pari al 75,3 % nella notifica originaria e successivamente lo ha aggiornato.



2.3. La forma dell'aiuto, la durata e i costi di produzione

- (16) L'aiuto per il progetto è concesso sotto forma di un premio variabile (un cosiddetto contratto per differenza pari alla differenza di pagamento tra un prezzo prefissato (lo «strike price») e una stima del prezzo di mercato dell'energia elettrica (il prezzo di riferimento). Il prezzo di riferimento si basa sui prezzi del mercato forward all'ingrosso dell'energia elettrica in un determinato periodo. Il beneficiario otterrà un guadagno dalla vendita della propria energia elettrica sul mercato, tuttavia qualora il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica scendesse al di sotto del prezzo prefissato, il beneficiario riceverà un pagamento complementare da una controparte di proprietà dello Stato britannico (Low Carbon Contracts Company Ltd — la «Controparte del contratto per differenza») a copertura della differenza. Il beneficiario si farà comunque carico dei rischi derivanti dal mancato raggiungimento del prezzo di riferimento e del rischio del mancato raggiungimento dei volumi di vendita previsti ⁽⁴⁾).
- (17) L'aiuto per il progetto dell'impianto a biomasse è pertanto determinato sulla base del prezzo prefissato amministrativamente prefissato. I prezzi di esercizio sono stati fissati a livelli tali che l'aiuto ai sensi della decisione finale di investimento che autorizza la realizzazione di progetti da fonti rinnovabili è ampiamente equivalente a quello previsto dall'attuale Renewable Obligations Scheme ⁽⁵⁾ per agevolare la transizione tra i regimi di aiuto.
- (18) Per calcolare il prezzo prefissato degli impianti dedicati alla conversione a biomasse (applicabile a quello di Lynemouth), il Regno Unito ha considerato, in particolare, forcelle dei costi totali livellati della produzione di energia elettrica comprese tra 105 GBP/MWh e 115 GBP/MWh. Il Regno Unito ha spiegato che il livello del prezzo prefissato per i progetti di conversione a biomasse è stato calcolato tenendo conto di una forcella di tassi di rendimento minimo («hurdle rates») ⁽⁶⁾ compresa tra l'8,8 % e il 12,7 %.
- (19) Il prezzo prefissato applicabile per questo progetto è pari a 105 GBP/MWh (Prezzi del 2012 — indicizzati annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo). Lo stesso importo per MWh costituirà il prezzo prefissato massimo offerto per gli impianti di conversione a biomasse in base al regime relativo al contratto per differenza. I costi totali livellati comprendono i costi di finanziamento di nuove centrali elettriche calcolati in base ad un tasso di sconto del 10 % per tutte le tecnologie. Il Regno Unito ha presentato una relazione dettagliata su come sono stati calcolati tali costi, sulle fonti di dati utilizzate e sui tassi di rendimento minimo considerati ⁽⁷⁾.
- (20) Le ipotesi di base utilizzate per calcolare i prezzi di esercizio, inclusi i costi totali livellati, i prezzi del combustibile fossile, le aliquote fiscali effettive e le ipotesi di sviluppo massimo figurano nella relazione sui costi totali livellati del governo britannico ⁽⁸⁾ e nelle relazioni del Dipartimento dell'energia e dei cambiamenti climatici ⁽⁹⁾. A tal fine, si ipotizza un prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di circa 55 GBP/MWh, in termini reali destinato a salire a 65 GBP/MWh nel 2020.
- (21) In base al prezzo prefissato, il tasso interno di rendimento (TIR) per il progetto è stato stimato al 9,7 % su base reale, al netto delle tasse. Il contratto di investimento proposto si concluderà il 31 marzo 2027 indipendentemente dalla data di inizio.

2.4. Cumulo

- (22) Il Regno Unito ha chiarito che i progetti per cui sono stati assegnati contratti di investimento non potranno ottenere un contratto per differenza per la stessa energia elettrica prodotta in base al nuovo regime di aiuto. Inoltre, nessun progetto che riceve pagamenti in virtù di contratti di investimento potrà ottenere certificati verdi per la stessa energia elettrica prodotta. Infine, l'energia prodotta da fonti rinnovabili che riceve un aiuto tramite un contratto di investimento non potrà partecipare al mercato della capacità né ricevere sovvenzioni agli investimenti per tutta la durata del Contratto di investimento.

⁽⁴⁾ Per maggiori dettagli sul meccanismo premiante del contratto per differenza, cfr. i considerando da 17 a 31 della decisione della Commissione nel caso SA.36196 Riforma del mercato elettrico — Contratto per differenza per impianti da fonti rinnovabili (C/2014) 5079 finale).

⁽⁵⁾ Il regime è stato originariamente approvato dalla Commissione con decisione del 28 febbraio 2001 nel caso N504/2000 e successivamente modificato più volte. Nella sua forma attuale, il regime è stato approvato dalla Commissione con decisione del 2 aprile 2013 nel caso SA.35565 (GU C 167, 13.6.2013, pag. 5). In seguito sono state approvate alcune misure specifiche per l'Irlanda del Nord (caso SA.36084) e la Scozia (caso SA.37453).

⁽⁶⁾ Lo «hurdle rate» è definito come il tasso di rendimento minimo necessario per realizzare un progetto di questo tipo.

⁽⁷⁾ Tutti i suddetti elementi sono stati pubblicati dalle autorità britanniche nel documento «Electricity Generation Costs» (Costi di produzione dell'energia elettrica) disponibile sul sito <https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs>

⁽⁸⁾ «Electricity Generation Costs December 2013» (Costi di produzione dell'energia elettrica dicembre 2013) DECC (2013), disponibile sul sito: <https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs>

⁽⁹⁾ Disponibile sul sito <https://www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan>



- (23) In base ai principi di cui al considerando 22, il Regno Unito ha confermato che né il produttore né nessuno dei suoi azionisti diretti o indiretti hanno ricevuto un'altra forma di sostegno da parte del Regno Unito o di un altro Stato membro, né tale sostegno è stato loro accordato, né hanno presentato domanda in tal senso.

2.5. Consumo e disponibilità delle biomasse

- (24) Come illustrato nel precedente considerando 9, l'impianto previsto dal progetto di Lynemouth sarà in grado di bruciare solo pellet di legno. I pellet di legno utilizzati nell'impianto di Lynemouth dovranno soddisfare i criteri di sostenibilità del Regno Unito, tra cui un risparmio di gas serra di almeno il 60 % rispetto all'intensità media della rete fossile dell'Unione europea (vale a dire rispetto alla media UE del consumo di carbone e gas, misurata utilizzando la metodologia di cui alla direttiva sulle energie rinnovabili). Questi obiettivi saranno rafforzati per arrivare ad un risparmio di gas serra di almeno il 72 % dall'aprile 2020 e, successivamente, ad un risparmio di almeno il 75 % dall'aprile 2025. I criteri di sostenibilità del Regno Unito prevedono anche norme volte a proteggere la biodiversità e ad evitare pratiche non sostenibili ⁽¹⁰⁾.
- (25) Il commercio mondiale dei trucioli di legno è stato stimato a 22 milioni di tonnellate all'anno nel 2011. Nell'Unione europea la domanda è superiore all'offerta, il che significa che i pellet di legno sono importati. Le importazioni nette di pellet di legno nell'Unione europea nello stesso anno sono state stimate a 3,2 milioni di tonnellate all'anno e sono aumentate arrivando a circa 4 milioni di tonnellate all'anno nel 2012.
- (26) Secondo le stime, nel 2012 si è consumata a livello mondiale una quantità di pellet di legno compresa tra 22,4 e 24,5 milioni di tonnellate ⁽¹¹⁾, di cui circa 15,1 milioni di tonnellate sono state consumate nell'Unione europea. Gli Stati membri che consumano la maggiore quantità di pellet di legno nelle centrali elettriche sono il Regno Unito (1,3 milioni di tonnellate nel 2013) ⁽¹²⁾, il Belgio (1,3 milioni di tonnellate), i Paesi Bassi (1,2 milioni di tonnellate), la Danimarca (1 milione di tonnellate) e la Svezia (1 milione di tonnellate).

2.6. Trasparenza

- (27) Con riferimento agli obblighi di informativa e di trasparenza, il Regno Unito ha segnalato che tutti i contratti di investimento assegnati mediante il processo di decisione finale di investimento che autorizza la realizzazione di progetti da fonti rinnovabili sono stati pubblicati online nella forma in cui sono stati firmati ⁽¹³⁾.

2.7. La decisione di avviare l'indagine formale

- (28) Il 19 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, considerando in particolare la proporzionalità dell'aiuto e il rischio di distorsione del mercato.
- (29) Più precisamente, la Commissione ha concluso che non era possibile escludere il rischio di sovracompensazione. La Commissione ha rilevato che il TIR era sensibilmente influenzato dalle ipotesi iniziali utilizzate nei calcoli finanziari e che i valori dei parametri operativi inizialmente stimati dal Regno Unito non erano del tutto in linea con le informazioni di mercato disponibili.
- (30) La Commissione ha effettuato un calcolo di sensibilità per stimare l'impatto delle variazioni dell'efficienza termica media dell'impianto, del fattore di carico e del costo del combustibile sul TIR. Secondo tali calcoli, se l'efficienza termica e il fattore di carico dovessero aumentare del 5 % e il costo del combustibile diminuire del 5 %, il TIR (su base reale, al netto delle tasse) aumenterebbe dal 9,7 % al 23,1 %. Analogamente, una variazione del 10 % dei tre parametri porterebbe un aumento del TIR al 31,7 %. La Commissione ha ritenuto, pertanto, che le incertezze nelle ipotesi utilizzate nel calcolo dei costi potrebbero condurre ad una potenziale sovracompensazione.
- (31) Inoltre, la Commissione ha espresso il timore che la quantità di materie prime necessarie per far funzionare l'impianto di Lynemouth esclusivamente a biomasse sia rilevante sia per il mercato europeo sia per il mercato mondiale. In base ai dati del 2012, il consumo di pellet di legno della centrale elettrica di Lynemouth era pari a circa il 7,4 % del consumo mondiale, l'11,2 % del consumo europeo e l'88,2 % del consumo del Regno Unito con crescenti importazioni.

⁽¹⁰⁾ Per maggiori dettagli: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation

⁽¹¹⁾ Prospettive delle biomasse in Europa 2013 — AEBIOM [Associazione europea per le biomasse].

⁽¹²⁾ Prospettive delle biomasse in Europa 2013 — AEBIOM [Associazione europea per le biomasse].

⁽¹³⁾ Disponibili sul sito <https://www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts>



- (32) La Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che un tale aumento di domanda in un breve arco temporale possa essere fronteggiato dal mercato dei pellet di legno senza produrre significative distorsioni nello stesso. La Commissione ha rilevato altresì che la biomassa di legno è utilizzata come materia prima in molte industrie (quali ad esempio nella produzione di pasta di legno, di carta o cartone) e che non si possono escludere distorsioni del mercato.

3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (33) La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle 30 parti interessate. Le osservazioni delle organizzazioni di settore ⁽¹⁴⁾ e dei membri del Parlamento del Regno Unito sottolineano l'importanza economica e sociale del progetto. La Lynemouth Power LTD e il gruppo Spencer hanno presentato anche lettere di sostegno di diverse parti interessate.
- (34) Quattro organizzazioni non governative hanno posto l'accento sui rischi per l'ambiente derivanti dal progetto ⁽¹⁵⁾. In particolare, le osservazioni presentate hanno messo in dubbio i risparmi di CO₂ ottenuti dalla produzione di energia elettrica da biomasse importate esprimendo preoccupazione per i possibili effetti negativi sull'inquinamento dell'aria e sulla biodiversità.
- (35) Sei organizzazioni hanno presentato argomentazioni a sostegno del parere che il progetto Lynemouth può falsare la concorrenza nel mercato delle materie prime per le fibre di legno. Le osservazioni ricevute riguardavano: l'effetto dell'aumento dell'uso di biomasse per produrre energia elettrica sul mercato mondiale delle fibre di legno (UK Wood Panel Industries Federation, WPF) e sul prezzo europeo delle materie prime (European Panel Federation, EPF); gli effetti sul mercato della pasta di legno del sud-est degli Stati Uniti (USA) (l'Associazione americana per le foreste e la carta, la Steptoe & Johnson per conto di una parte interessata del sud-est degli Stati Uniti e un utilizzatore di pasta di legno con sede negli Stati Uniti) e gli effetti sul mercato dei residui di legno del Nord America (Mulch & Soil Council).
- (36) Un utilizzatore di pasta di legno con sede negli Stati Uniti e la Steptoe & Johnson affermano che, sebbene i siti di produzione interessati abbiano sede negli Stati Uniti, i materiali semilavorati sono esportati nell'Unione europea. Pertanto, è possibile che si verifichi una distorsione del mercato tale da influenzare le operazioni all'interno dell'Unione europea. La WPF e l'EPF sostengono nei loro contributi che il progetto di conversione di Lynemouth può falsare la concorrenza nel mercato delle fibre di legno del Regno Unito e dell'Unione europea. Per avvalorare quanto sostenuto, la WPF ha fornito dati, ricavati da un'indagine di mercato, indicanti un aumento dei prezzi della segatura, dei trucioli di legno e del legname in tronchi nel mercato del Regno Unito. I dati (grafico) mostrano un aumento dei prezzi di circa l'80 % (dati non corretti per l'inflazione). L'EPF ha presentato un grafico relativo ai prezzi del legname in tronchi, della segatura e dei trucioli di legno in Europa tratto da uno studio della società di consulenza Ecofys ⁽¹⁶⁾. I dati mostrano un aumento di circa il 40 % dal 2009. Tuttavia, i dati indicano altresì che l'aumento dei prezzi è limitato ad alcuni Paesi (Austria, Francia, Italia, Svezia, Regno Unito), mentre sono rimasti relativamente costanti in altri (Belgio, Lituania, Slovacchia, Spagna).
- (37) Un utilizzatore di pasta di legno con sede negli Stati Uniti, l'Associazione americana per le foreste e la carta («AFPA») e la Steptoe & Johnson sostengono che, poiché la maggior parte dei pellet di legno sarà importata dal sud-est degli Stati Uniti, la misura proposta può falsare la concorrenza nel mercato statunitense.
- (38) Un utilizzatore di pasta di legno con sede negli Stati Uniti e l'AFPA hanno precisato che la produzione totale di legname da costruzione nel sud-est degli Stati Uniti nel 2011 era pari a 230 milioni di Tonnellate Verdi («TV», equivalenti a 107 tonnellate a secco poiché, a causa del contenuto di umidità, sono necessarie 2,15 TV per ottenere 1 tonnellata a secco ⁽¹⁷⁾). Di questo totale, circa 115 milioni di TV erano costituite da pasta di legno (per la maggior parte pasta di conifera). La figura 1 mostra la raccolta totale nel sud-est degli Stati Uniti per tipo di prodotto ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁴⁾ North East Local Enterprise Partnership; North East Chamber of Commerce; UK Trade & Investment.

⁽¹⁵⁾ Friends of the Earth; Natural Resources Defense Council; Fern e Biofuelwatch.

⁽¹⁶⁾ ECOFYS (2014), *Carbon Leakage assessment for the European Panel Federation — Wood panel industry and the carbon leakage list 2015-2019 criteria* (Valutazione della perdita di carbonio per l'European Panel Federation — Wood panel industry e criteri di classificazione delle perdite di carbonio 2015-2019).

⁽¹⁷⁾ Per motivi di uniformità, tutti i dati relativi al mercato della pasta di legno e al mercato del sud-est degli Stati Uniti sono presentati in Tonnellate Verdi. Il fattore di conversione di 2,15 TV in 1 tonnellata a secco è utilizzato in modo uniforme.

⁽¹⁸⁾ Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik e Kenneth E. Skogn. 2014. «*Effect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S. South*». Disponibile su: <http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281>. Questa relazione è stata presentata da diverse parti nel contesto della fase di apertura dell'indagine.





Figura 1

Legname abbattuto nel sud-est degli Stati Uniti negli anni 1995-2011 (Abt et al., 2014)



- (39) I dati esposti nella relazione mostrano un aumento della produzione di pellet nel sud-est degli Stati Uniti negli ultimi anni e durante lo stesso periodo un aumento delle esportazioni di pellet da tale regione. Secondo la stessa relazione, la capacità di produzione di pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti è aumentata da 2 milioni di TV nel 2010 a 6 milioni di TV nel 2011. Quasi tutta questa nuova capacità di produzione è stata sviluppata per produrre pellet da esportare negli Stati membri dell'UE.
- (40) In base ai dati presentati dalla Steptoe & Johnson, il prezzo della pasta di conifera nel sud-est degli Stati Uniti è aumentato del 25 % tra il 2011 e il 2014 e il prezzo della pasta di latifoglie del 60 %. Secondo l'AFPA, i prezzi di macchiatico del legno di conifera nel sud-est degli Stati Uniti sono aumentati dell'11 % nel 2013 e del 10 % nel 2014. Le parti sopra citate affermano che l'aumento è causato da un incremento della produzione di pellet di legno. L'utilizzatore di pasta di legno citato al precedente considerando 36 non fornisce i dati relativi ai costi, ma fa affermazioni simili riguardo al rischio di un aumento del prezzo delle materie prime dovuto al consumo sovvenzionato di pellet di legno.
- (41) In base ai dati presentati dalla Steptoe & Johnson, il prezzo della pasta di conifera nel sud-est degli Stati Uniti è aumentato del 25 % tra il 2011 e il 2014 e il prezzo della pasta di latifoglie del 60 %. Le parti sopra citate hanno affermato che l'aumento è causato da un incremento della produzione di pellet di legno.
- (42) A sostegno di questa affermazione, un utilizzatore di pasta di legno con sede negli Stati Uniti e l'AFPA hanno presentato uno studio teorico che analizza l'impatto di un cospicuo aumento della produzione di pellet sul mercato delle fibre di legno del sud-est degli Stati Uniti ⁽¹⁹⁾. Tale studio descrive, utilizzando modelli teorici, scenari caratterizzati da un'elevata penetrazione delle biomasse. Gli autori hanno stimato la domanda futura di pellet di legno tenendo conto dell'elevata penetrazione della bioenergia (ivi comprese le tendenze della politica interna e internazionale e le previsioni contenute nei Piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili degli Stati membri dell'UE). Il modello ipotizza che nel sud-est degli Stati Uniti entro il 2020 sarà prodotta una quantità pari a 44 milioni di TV di pellet e di trucioli di legno all'anno destinati a produrre energia elettrica. Secondo il modello utilizzato, questo elevato volume di domanda aggiuntiva causa un sensibile aumento del prezzo delle materie prime nel breve periodo (dell'ordine del 70 % in media per l'intero mercato). Tuttavia, nel lungo periodo le risorse forestali aumenterebbero per soddisfare la domanda e i prezzi diminuirebbero.
- (43) La Steptoe & Johnson ha osservato che la piantumazione commerciale di alberi nel sud-est degli Stati Uniti è in calo da 3 decenni. Questa circostanza, unita all'aumento della produzione di pellet, potrebbe determinare tassi di crescita negativi nella regione portando all'affermazione di pratiche ambientali non sostenibili e alla perdita di biodiversità.


⁽¹⁹⁾ Abt et al., 2014.



- (44) Un utilizzatore di pasta di legno con sede negli Stati Uniti, l'EPF e la Steptoe & Johnson hanno espresso preoccupazioni riguardo all'impatto cumulativo determinato da altri grandi progetti (in particolare quelli della centrale elettrica di Drax nel Regno Unito) e dalla politica europea in materia di biomasse in generale.
- (45) Il Mulch & Soil Council ha manifestato la propria apprensione in merito all'eventualità di una distorsione nel mercato dei residui di legno del Nord America.
- (46) La WPF, la Steptoe & Johnson e il Mulch & Soil Council hanno messo in dubbio i risparmi di CO₂ ottenuti dalla produzione di energia elettrica da biomasse importate dal Nord America. La Steptoe & Johnson ha sollevato dubbi anche riguardo alla proporzionalità dell'aiuto e fornito ulteriori dati sulla fonte di approvvigionamento del legno utilizzato per la produzione dei pellet e sul fabbisogno di materie prime dell'industria dell'imballaggio.
- (47) Dodici ⁽²⁰⁾ società e associazioni di settore hanno presentato argomentazioni tecniche che mettono in evidenza la solidità e l'impatto positivo del progetto. Le argomentazioni presentate riguardano (tra l'altro) i seguenti aspetti: il TIR del progetto; la disponibilità e la sostenibilità delle biomasse; il ruolo dell'energia da biomassa nel conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile del Regno Unito; i parametri operativi attesi dell'impianto e la logistica dell'approvvigionamento di combustibile.
- (48) In particolare, l'Associazione del pellet industriale degli Stati Uniti ha messo in evidenza la riduzione di emissioni connessa alla bioenergia e la sostenibilità dei pellet prodotti negli Stati Uniti. L'Associazione ha anche fornito i dati relativi al prezzo delle materie prime nel sud-est degli Stati Uniti (cfr. la figura 2 sotto riportata).
- (49) L'Associazione del pellet di legno del Canada ha riferito i dati relativi alla disponibilità di pellet di legno. In particolare, l'osservazione presentata cita uno studio della società di consulenza Pöry ⁽²¹⁾ secondo il quale le regioni di approvvigionamento — sud-est degli Stati Uniti, Canada occidentale e Russia — dispongono congiuntamente di un surplus di materie prime a base di biomassa pari a 50 milioni di tonnellate essiccate in stufa.

Figura 2

Prezzi di macchiatico nel sud-est degli Stati Uniti



⁽²⁰⁾ Gruppo RWE; EDF; Lynemouth Power LTD; l'Associazione per l'energia rinnovabile; il Porto di Tyne; Dong Energy; Energy UK; l'associazione del pellet degli Stati Uniti; l'associazione del pellet del Canada; Enviva; Doosan; il Consiglio europeo del pellet.


⁽²¹⁾ Pöry. *The Risk of Indirect Wood Use Change*, Relazione finale preparata per Energie Nederland. Luglio 2014.



- (50) Enviva ha presentato i dati relativi alla domanda e all'offerta previste di pellet di legno. Secondo Enviva, nel primo trimestre 2015 erano in stato di avanzamento progetti che, una volta completati, avrebbero aggiunto 18,1 milioni di tonnellate a secco alla capacità di produzione mondiale. L'osservazione presentata forniva anche i dati relativi alla produzione di legname da costruzione (cfr. la figura 3).

Figura 3

Indice delle costruzioni edilizie private e consumo di legname da costruzione negli Stati Uniti, 2004-2014



- (51) Il Consiglio europeo del pellet ha fornito i dati relativi al prezzo e alla disponibilità di pellet di legno e ai prezzi delle materie prime nell'Unione europea e negli Stati Uniti. Secondo il Consiglio europeo del pellet, la forte crescita della domanda di pellet registrata tra il 2012 e il 2014 non ha portato ad un aumento significativo dei relativi prezzi. Per avvalorare questa tesi, il Consiglio europeo del pellet ha presentato i dati relativi al prezzo dei pellet di legno negli Stati Uniti da dicembre 2013 ad aprile 2015 e nell'Unione europea da gennaio 2011 a marzo 2015. In entrambi i casi non è stato osservato alcun aumento dei prezzi.
- (52) Secondo tali dati, la forte crescita della domanda di pellet registrata tra il 2012 e il 2014 non ha portato ad un aumento significativo dei relativi prezzi.
- (53) Infine, si ricorda il contributo della Société Générale, che ha presentato i dati relativi alla redditività del progetto.

4. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (54) Il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni in merito ai parametri operativi della centrale elettrica di Lynemouth. A seguito dell'esame di altri impianti a biomassa, il fattore di carico dell'impianto è stato aumentato dal 75,3 % al 77 % (come riportato nella tabella, cfr. anche la nota a piè di pagina 3). Il Regno Unito, inoltre, ha dimostrato che l'efficienza termica delle centrali elettriche a carbone polverizzato si attesta attorno al 36 % per il parco centrali a carbone del Regno Unito relativamente al periodo 2009-2013. Infine, il Regno Unito ha fornito una distinta dei costi del combustibile e ha spiegato che tutti i parametri operativi sono affidabili poiché sono valutati in rapporto agli altri impianti e rivisti da periti indipendenti ⁽²⁾.
- (55) Il Regno Unito sostiene che i dati economici del progetto Lynemouth sono cambiati notevolmente dal momento della notifica. In particolare, la messa in esercizio del progetto era prevista per il terzo trimestre del 2016, ma il Regno Unito stima che ciò avverrà entro la seconda metà del 2017. Poiché l'aiuto ai progetti di conversione a biomassa terminerà a marzo 2027 indipendentemente dalla data di inizio, il progetto ha perso circa un anno di sovvenzione. Sono aumentati anche i costi di investimento del progetto. Inoltre, a causa di un mutamento della linea politica, dall'agosto 2015 le fonti rinnovabili di energia elettrica non sono esentate dalla Tassa sui cambiamenti climatici (una tassa sulle emissioni di carbonio). Infine, la svalutazione della sterlina rispetto al dollaro statunitense ha ulteriormente ridotto la redditività del progetto.


⁽²⁾ Oxera, Parsons, Brinckerhoff e Ramboll.



- (56) Secondo le autorità britanniche, i suddetti sviluppi hanno sensibilmente ridotto la redditività del progetto. Il TIR stimato è adesso pari a circa il [3 %-8 %] su base reale, al netto delle tasse.
- (57) Nel 2014, il mercato mondiale dei pellet di legno è cresciuto fino a raggiungere la quota di 27 milioni di tonnellate a secco. Il Regno Unito ha fornito anche dati relativi agli scambi nel mercato mondiale dei pellet di legno (cfr. la figura 4). Il consumo di pellet di legno nell'Unione europea è quasi raddoppiato da circa 8 milioni di tonnellate a secco nel 2009 a circa 16 milioni di tonnellate a secco nel 2013 ⁽²³⁾.

Figura 4


Importazioni di pellet di legno nell'EU in tonnellate a secco



- (58) La figura 5 mostra che le importazioni di pellet nell'Unione europea sono aumentate da 1,8 milioni di tonnellate a secco nel 2009 a 3,2 milioni di tonnellate a secco nel 2011. Nel 2012 le importazioni nell'Unione europea erano pari a circa 4 milioni di tonnellate a secco e si prevede che aumenteranno nei prossimi anni. Nel 2014 le importazioni di pellet di legno dal sud-est degli Stati Uniti verso l'Unione europea erano pari a 7,3 milioni di tonnellate a secco ⁽²⁴⁾.

Figura 5

Importazioni di pellet di legno nell'EU in tonnellate a secco



Fonte: UK data

⁽²³⁾ AEBIOM, 2013.

⁽²⁴⁾ UK data.



- (59) Il Regno Unito ha chiarito altresì che la gran parte della fornitura di pellet disponibile è attualmente acquistata in base a contratti a trattativa privata (di norma della durata di 5-10 anni). Il mercato spot dei pellet di legno rappresenta una parte molto limitata della fornitura complessiva di pellet di legno. Le presse pellettatrici possono essere realizzate in 18-30 mesi e, potenzialmente, garantite da un contratto di fornitura a lungo termine. Per le poche barriere all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici, le autorità britanniche sostengono che il mercato dei pellet è in grado di fronteggiare l'aumento di domanda necessario per rifornire Lynemouth.
- (60) A sostegno di tale tesi, il Regno Unito ha effettuato un confronto tra il consumo di pellet nell'Unione europea e il prezzo spot vigente negli Stati Uniti. Come mostrato nella figura 5, le importazioni nell'Unione europea dal sud-est degli Stati Uniti sono raddoppiate dal 2009 al 2011. Durante tale periodo, i prezzi sul mercato spot non sono variati in modo rilevante, nonostante l'aumento delle importazioni nell'Unione europea, come mostrato nella figura 6.

Figura 6

**Consumo di pellet di legno e prezzi spot fob dei pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti
(2009-2013)**

[...] (*)

- (61) Il Regno Unito, inoltre, ha fornito i dati sulla catena di approvvigionamento proposta. Secondo i piani, l'impianto di Lynemouth otterrà circa il [60 %-80 %] dei pellet necessari dal sud-est degli Stati Uniti. L'impianto otterrà circa il [5 %-20 %] dagli altri Stati membri e il rimanente dal Canada occidentale. Lynemouth ha individuato [...] possibili fornitori, di cui [...] in [...] diversi Stati del sud-est degli Stati Uniti e [...] in Europa. Lynemouth non intende rifornirsi di biomasse dal Regno Unito.
- (62) Secondo il Regno Unito, l'aumento dei prezzi delle materie prime è probabilmente dovuto ad una carenza di residui di segatura. Il Regno Unito ha spiegato che la lavorazione del legname da sega produce grandi quantità di residui di segatura, che possono essere impiegati per produrre pellet di legno e anche per altri usi. Tuttavia, la disponibilità di residui di segatura è limitata e legata alla produzione di legname da sega. Secondo il Regno Unito, il settore edilizio statunitense non si è completamente ripreso dalla crisi finanziaria. Il calo dell'indice delle costruzioni edilizie private e della produzione di legname da sega riduce la fornitura di residui di segatura disponibili per essere impiegati nella produzione di pasta di legno e pellet di legno. Il Regno Unito è del parere che la scarsità di residui di segatura contribuisca in modo significativo all'aumento dei prezzi delle materie prime.
- (63) A sostegno di tale tesi, le autorità britanniche affermano che l'aumento dei prezzi delle materie prime nei mercati locali non è correlato all'aumento della produzione di pellet. La figura 7 mostra l'aumento dei prezzi nei mercati locali degli Stati Uniti dal secondo trimestre del 2013 al primo trimestre del 2015, indicando quali mercati hanno registrato un sensibile aumento della produzione di pellet.

Figura 7

**Aumento del prezzo di macchiatico delle conifere nei mercati locali degli Stati Uniti 2T
2013 — 1T 2015**

[...] (*)

- (64) Infine, il Regno Unito ha confermato che, mediante una modifica delle disposizioni contrattuali, all'impianto di Lynemouth si può imporre di modificare i criteri di sostenibilità di cui al considerando 24, per esempio in caso di futura fissazione a livello europeo di criteri di sostenibilità obbligatori per le biomasse solide.

5. Valutazione della misura

- (65) Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se «l'aiuto è concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza [...] nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri».

(*) Dati riservati.



- (66) Come stabilito nella decisione di avvio del 19 febbraio 2015, il beneficiario riceverà un aiuto operativo sotto forma di un premio variabile (cfr. i precedenti considerando da 16 a 19) da una controparte di proprietà dello Stato britannico, Low Carbon Contracts Company Ltd, per l'energia elettrica prodotta. La misura notificata favorisce la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in questo caso le biomasse) da parte del beneficiario in questione. L'energia elettrica è oggetto di ampi scambi tra gli Stati membri. La misura notificata potrebbe quindi falsare la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, l'impianto dovrà competere per procurarsi il combustibile da biomasse sul mercato delle materie prime. Più precisamente, a causa dell'insufficienza di risorse forestali locali, la maggior parte delle biomasse solide necessarie per alimentare l'impianto sarà importata dall'estero (cfr. il considerando 61).
- (67) La Commissione conclude che la misura notificata costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato ⁽²⁵⁾.

5.1. Legittimità dell'aiuto

- (68) In base alle informazioni fornite dal Regno Unito, la Commissione osserva che non è stata adottata alcuna decisione finale di investimento. Non sarà effettuato alcun pagamento prima di aver ottenuto l'approvazione dell'aiuto di Stato. La Commissione ritiene, pertanto, che il Regno Unito abbia assolto agli obblighi previsti a suo carico dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

5.2. Compatibilità dell'aiuto

- (69) La Commissione osserva che la misura notificata mira a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse. La misura notificata rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ⁽²⁶⁾. La Commissione ha quindi valutato la misura notificata sulla base delle disposizioni generali di compatibilità di detta disciplina (di cui alla sua sezione 3.2) e dei criteri specifici di compatibilità relativi all'aiuto operativo concesso per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (sezione 3.3.2.1).

5.2.1. Obiettivo di interesse comune


- (70) Nelle conclusioni della decisione di avvio, la Commissione rileva che lo scopo della misura di aiuto notificata è consentire al Regno Unito di raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ fissati dall'UE nell'ambito della sua strategia 2020 ⁽²⁷⁾. Come descritto nel precedente considerando 10, in base alle stime del Regno Unito si prevede che l'impianto produrrà circa 2,3 TWh di energia elettrica rinnovabile con un risparmio di 17,7 milioni di tonnellate di CO₂. Pertanto, in linea con i punti 30, 31 e 33, lettera a) della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, il Regno Unito ha comunicato dettagliatamente i risparmi attesi di CO₂ e l'energia elettrica rinnovabile attesa del progetto. La Commissione conclude che la misura di aiuto notificata si propone un obiettivo di interesse comune in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del trattato.
- (71) Le organizzazioni ambientaliste e la Steptoe & Johnson hanno manifestato la propria apprensione in merito agli effetti del progetto sull'ambiente. Il Regno Unito ha confermato che l'aiuto sarà concesso solo per biomasse che rispettano le definizioni di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (cfr. il considerando 6 della medesima). La Commissione rammenta che l'aiuto dovrà soddisfare gli obiettivi ambientali di cui al considerando 69 e, di conseguenza, superare il test ambientale obbligatorio ai fini del controllo dell'aiuto di Stato. Oltre a superare il suddetto test per ottenere l'aiuto di Stato, l'impianto dovrà rispettare tutte le leggi ambientali applicabili, con particolare riferimento a quelle relative all'impatto sull'inquinamento dell'aria. L'impianto è soggetto alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾, che stabilisce i limiti delle emissioni di NO_x, SO₂ e particelle dei grandi impianti a combustione, e ne deve rispettare le disposizioni. La Commissione osserva altresì che i pellet di legno utilizzati dall'impianto di Lynemouth dovranno soddisfare

⁽²⁵⁾ Cfr. anche le decisioni relative ai casi SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 e SA.38812; e al caso SA.38796 (decisione non ancora pubblicata) che beneficiano di un aiuto CfD simile.

⁽²⁶⁾ GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

⁽²⁷⁾ Cfr. la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16) e la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), nonché la comunicazione COM/2011/0885 finale.

⁽²⁸⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).



i criteri di sostenibilità del Regno Unito. Secondo le autorità britanniche, tali criteri, ivi compresi i risparmi minimi di CO₂, sono calcolati in rapporto al ciclo di vita. I criteri di sostenibilità del Regno Unito prevedono anche norme volte ad evitare altri effetti negativi sull'ambiente (quale ad esempio la perdita di biodiversità).

5.2.2. *Necessità dell'intervento statale, effetto incentivante e adeguatezza dell'aiuto.*

- (72) Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha concluso altresì che l'aiuto è necessario, ha un effetto incentivante ed è appropriato. In particolare, con riferimento ai punti 38, 107 e 115 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, la Commissione osserva che i fallimenti del mercato (vale a dire la mancata inclusione delle esternalità generate dall'utilizzo di combustibili fossili nel prezzo dell'energia) non sono affrontati in modo adeguato dal quadro politico esistente e, senza l'aiuto operativo in esame, il progetto non sarebbe finanziariamente realizzabile.
- (73) Con riferimento ai punti 49 e 58 della richiamata disciplina, il Regno Unito ha mostrato che i costi totali livellati della produzione di energia elettrica sono ben al di sopra del prezzo di mercato atteso della stessa e le autorità britanniche hanno fornito un'analisi finanziaria che dimostra che senza l'aiuto in esame il TIR del progetto sarebbe negativo. In una tale situazione, gli operatori di mercato non vorrebbero investire nel progetto a biomassa. L'aiuto quindi modifica il comportamento del beneficiario. Il Regno Unito ha confermato che al beneficiario è stato chiesto di presentare domanda per ottenere l'aiuto e che questa è stata presentata prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto (punto 51 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia).
- (74) Con particolare riferimento ai punti 40 e 116 della richiamata disciplina, il Regno Unito ha dimostrato che l'aiuto è uno strumento idoneo. Come spiegato nella decisione di avvio, i costi totali livellati della produzione di energia elettrica sono superiori al prezzo di mercato atteso della stessa e senza l'aiuto di Stato il TIR atteso sarebbe negativo. Per rimediare all'insufficienza di ricavi del progetto in questione, il Regno Unito concede l'aiuto di Stato, che è specificamente mirato al progetto da avviare e ne copre il fabbisogno senza superare il TIR atteso (ad esempio, i tassi di rendimento minimo di cui al precedente considerando 18). In particolare, il progetto di Lynemouth è stato selezionato tra molti altri per raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile dell'Unione europea (cfr. il precedente considerando 7) e gli è stato assegnato un aiuto operativo sotto forma di un contratto per differenza. Nella sua decisione in merito al caso SA.36196 ⁽²⁹⁾ (Riforma del mercato elettrico — Contratto per differenza per impianti da fonti rinnovabili), la Commissione ha concluso che il contratto per differenza è uno strumento idoneo per raggiungere l'obiettivo di interesse comune.
- (75) Pertanto, la Commissione conclude che l'aiuto per il progetto notificato è necessario, ha un effetto incentivante ed è concesso mediante uno strumento idoneo.

5.2.3. *Proporzionalità*


- (76) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla proporzionalità dell'aiuto (cfr. il precedente considerando 28). La Commissione ricorda che secondo il calcolo effettuato dal Regno Unito i costi totali livellati della produzione di energia elettrica per il progetto a biomassa in esame, sulla base di un TIR del 10 %, sono pari ad almeno 105 GBP/MWh (cfr. il considerando 19). La Commissione ritiene che i costi totali livellati della produzione di energia elettrica siano idonei come già confermato nelle precedenti decisioni ⁽³⁰⁾. Il Regno Unito ha dimostrato che né l'aiuto per unità di energia, né il prezzo prefissato supera la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia elettrica e il prezzo di mercato atteso dell'energia elettrica, così come lo (dato dalla somma del prezzo di mercato e del premio) ⁽³¹⁾. Il Regno Unito ha confermato altresì che l'aiuto sarà concesso fino a quando l'investimento non sarà ammortizzato secondo le norme contabili ordinarie.
- (77) Il tasso di rendimento minimo del progetto è compreso tra l'8,8 % e il 12,7 % su base reale, al netto delle tasse, come descritto al precedente considerando 18 e accettato dalla Commissione nella sua decisione di avvio. È in linea con i tassi precedentemente approvati dalla Commissione per progetti a biomassa nel Regno Unito ⁽³²⁾. La Commissione valuterà se il TIR del progetto rispetta o meno il tasso di rendimento minimo.

⁽²⁹⁾ GU C 393 del 7.11.2014, pag. 2.

⁽³⁰⁾ Cfr., ad esempio, le decisioni relative ai casi SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 e SA.38812 e SA.38796 (decisione non ancora pubblicata).

⁽³¹⁾ Per maggiori dettagli sui LCOE del progetto, cfr. i considerando da 20 a 33 della decisione di avvio.

⁽³²⁾ Cfr., ad esempio, il regime di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili — SA.35565 (GU C 167 del 13.6.2013, pag. 5).




- (78) A seguito della decisione di avvio, il Regno Unito ha presentato aggiornamenti sul progetto di Lynemouth dimostrando che il TIR dello stesso è notevolmente inferiore rispetto a quello indicato nella notifica, principalmente a causa della perdita di circa un anno di sovvenzioni, dell'aumento dei costi dell'investimento, dell'abolizione dell'esenzione dalla tassa sui cambiamenti climatici e di andamenti sfavorevoli dei tassi di cambio. Le autorità britanniche hanno anche aggiornato in senso favorevole il fattore di carico, uno dei parametri operativi.
- (79) Secondo il calcolo finanziario presentato, il TIR del progetto adesso è pari a circa il [3 %-8 %] su base reale, al netto delle tasse, che è ben al di sotto del tasso di rendimento minimo pertanto questo è già indice dell'assenza di sovracompensazione. Tuttavia, la Commissione rileva che i parametri operativi, vale a dire l'efficienza termica media, il fattore di carico e il costo del combustibile, possono ancora variare.
- (80) Alla luce di ciò, il Regno Unito ha fornito dati che dimostrano che l'efficienza termica delle centrali elettriche a carbone polverizzato si attesta attorno al 36 % e le informazioni di mercato indicano che questo tipo di progetto di conversione a biomassa potrebbe raggiungere un'efficienza termica di circa il 38 %-39 %. Un aumento del 10 % dell'efficienza termica, come paventato nella decisione di avvio, non sembra quindi realistico.
- (81) Come sopra esposto, il fattore di carico del progetto (cfr. il considerando 12) è stato aumentato fino a raggiungere la quota del 77 % sulla base di un'analisi dei dati provenienti da altri impianti a biomassa esaminati dal Regno Unito dopo la decisione di avvio. Inoltre, le informazioni presentate dal Regno Unito indicano che il fattore di carico netto di questo tipo di impianti non supera l'80 % circa ⁽³⁾.
- (82) Per quanto riguarda il costo del combustibile, il Regno Unito ha spiegato in dettaglio il costo dell'approvvigionamento di forniture sufficienti di pellet di legno. La documentazione fornita è stata verificata da periti indipendenti e include una distinta dettagliata dei principali elementi di costo della catena di approvvigionamento di Lynemouth, ivi compresi i costi di produzione, trasporto e logistica (inclusi i costi associati all'ammodernamento delle strutture portuali richiesto da Lynemouth). In base alla spiegazione fornita, la Commissione conclude che il costo del combustibile di 7,17 GBP/GJ è una ragionevole stima del costo atteso del combustibile.
- (83) Si è stimato il TIR ipotizzando che l'efficienza termica e il fattore di carico aumentino del 5 % e il costo del combustibile diminuisca del 5 %. Variazioni di questa entità sono considerate compatibili con le forcelle dei parametri operativi di cui ai considerando da 79 a 81. Tali variazioni cumulative farebbero aumentare il TIR (su base reale al netto delle tasse) da circa il [3 %-8 %] a circa il [...]. Questo valore rientra ancora nella forcella dei tassi di rendimento minimo previsti dal Regno Unito.
- (84) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che l'aiuto non determina alcuna sovracompensazione. Pertanto, la misura notificata è proporzionata per raggiungere l'obiettivo di interesse comune.

5.2.4. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.

- (85) Nel valutare la compatibilità di una misura di aiuto di Stato, la Commissione deve accertare che «gli effetti negativi della misura di aiuto in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune» (cfr. il punto 88 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia).
- (86) Con riferimento ai punti 94-96 della richiamata disciplina, la Commissione ritiene che la misura non produca manifesti effetti negativi, in quanto l'aiuto è proporzionato e non determina una mera dislocazione dell'attività economica senza migliorare il livello di tutela ambientale. L'aiuto consentirà la conversione della centrale di Lynemouth da impianto a carbone ad impianto a biomassa determinando risparmi di emissioni di CO₂ (cfr. il precedente considerando 10).
- (87) Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione si concentra sulle distorsioni che risultano dal suo possibile impatto sulla concorrenza nei mercati del prodotto interessati e sull'ubicazione dell'attività economica (cfr. il punto 97 della disciplina). Poiché l'aiuto è concesso per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, il mercato del prodotto interessato è quello elettrico.

⁽³⁾ Tali ipotesi sono in linea con i dati forniti dalla Société Générale nella sua osservazione (cfr. il precedente considerando 53).



- (88) In primo luogo, la Commissione ricorda che il beneficiario detiene una piccola quota di mercato (lo 0,7 % del mercato della produzione di energia elettrica del Regno Unito). In secondo luogo, con riferimento al punto 101 della disciplina, la Commissione rileva altresì che il progetto consiste nell'adattare una centrale elettrica a carbone già esistente e, quindi, non produrrà effetti negativi quale, in particolare, un aumento del potere di mercato del beneficiario. Pertanto, la Commissione conclude che la misura non avrà un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato della produzione di energia elettrica del Regno Unito.
- (89) Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla possibilità che il progetto falsi la concorrenza nel mercato dei pellet di legno e più a monte nel mercato delle materie prime in una misura contraria all'interesse comune. Considerate le caratteristiche specifiche di questo progetto individualmente notificato, la Commissione ha esteso la propria analisi agli effetti indiretti sui mercati secondari.

5.2.5. Distorsione nel mercato dei pellet di legno.

- (90) La Commissione ricorda, in primo luogo, che l'impianto di Lynemouth potrà utilizzare solo pellet di legno industriali di qualità. Mentre alcuni impianti sono in grado di sostituire parzialmente i pellet di legno con altri combustibili, non si prevede che l'impianto di Lynemouth possa sostituire i pellet di legno con un altro prodotto considerato il modo in cui è stato progettato. Ai fini dell'analisi dell'entità della distorsione della concorrenza causata dal progetto, il mercato dei pellet di legno industriali costituisce il mercato di riferimento del prodotto.
- (91) I dati forniti dal Regno Unito (cfr. la figura 4) mostrano che gli scambi dei pellet di legno avvengono tra le principali aree di produzione e quelle di consumo. Inoltre, i flussi degli scambi sono sensibilmente aumentati negli ultimi anni (di oltre il 40 % in un anno). Il Regno Unito ha fornito, altresì, dati secondo i quali le importazioni di pellet di legno nell'UE dal sud-est degli Stati Uniti sono raddoppiate dal 2009 al 2011 (come mostrato nella figura 5).
- (92) Pertanto, in base ai flussi degli scambi e al volume delle importazioni nell'Unione europea, la Commissione conclude che il mercato dei pellet di legno non è limitato ad un solo Stato membro o all'Unione europea, ma deve essere considerato un mercato mondiale ai fini della valutazione delle eventuali distorsioni del mercato dei pellet di legno.
- (93) Nel 2014, il mercato mondiale dei pellet di legno è cresciuto fino a raggiungere la quota di 27 milioni di tonnellate a secco. Il consumo europeo di pellet di legno è raddoppiato tra il 2009 e il 2012 (come mostrato nella figura 5). Nonostante tale aumento, i dati riportati nella figura 6 mostrano che i prezzi sul mercato spot non sono variati in modo significativo.
- (94) Inoltre, dalle informazioni trasmesse in risposta alla decisione di avvio, la Commissione osserva che la gran parte della fornitura di pellet di legno è attualmente acquistata in base a contratti a trattativa privata a lungo termine. Le presse pellettatrici possono essere realizzate entro 2 anni dalla data della firma dei nuovi contratti (o prima di tale data) e dal procacciamento delle vendite. Pertanto, le barriere all'ingresso del mercato per i nuovi impianti produttivi sembrano essere poche. Il recente aumento della capacità di produzione di pellet sia nel sud-est degli Stati Uniti che nell'Unione europea ⁽³⁴⁾ conferma questa osservazione.
- (95) La quantità di pellet di legno richiesta da Lynemouth è pari a circa il 5,5 % del mercato mondiale dei pellet di legno del 2014. Tale quantità è notevolmente inferiore al 7,4 % stimato nella decisione di avvio in base ai dati del 2012. Considerato che le nuove presse pellettatrici possono essere realizzate contemporaneamente al progetto di conversione in termini di durata (cfr. i considerando 59 e 60), è possibile prevedere che si renderà disponibile una capacità aggiuntiva unitamente ad una maggiore domanda, come confermato dalla catena di approvvigionamento prevista per il progetto.
- (96) Guardando anche al passato, i livelli delle importazioni e dei consumi sono cresciuti rapidamente nell'Unione europea a indicare ulteriormente che il mercato dei pellet di legno è in grado di assorbire notevoli aumenti della domanda. Si rileva altresì che il prezzo spot nel sud-est degli Stati Uniti, la principale area dalla quale si prevede che il progetto si procuri i pellet di legno, non ha subito variazioni significative (figura 6), mentre le importazioni nell'Unione europea da detta regione sono aumentate (figura 5).
- (97) L'analisi dimostra che il mercato dei pellet di legno è mondiale ed è in grado di far fronte alla crescita attesa della relativa domanda in conseguenza del progetto. La Commissione, pertanto, conclude che l'aiuto non incide in modo negativo sulle condizioni degli scambi nel mercato dei pellet di legno in misura contraria all'interesse comune (risparmi di emissioni di CO₂ e aumento della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili).

⁽³⁴⁾ Cfr., ad esempio, la figura 2 della decisione di avvio (GU C 116 del 10.4.2015, pag. 52).



5.2.6. *Distorsione nel mercato delle materie prime.*

- (98) Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato (vedere il considerando 75 della decisione di avvio) che l'aumento della domanda di pellet di legno può produrre ulteriori distorsioni del mercato delle materie prime (ossia il mercato delle fibre di legno). A questo riguardo, si ricorda che l'aiuto è concesso per i MWh di energia elettrica prodotti dall'impianto di Lynemouth. Le possibili distorsioni del mercato dei pellet di legno e del mercato delle materie prime non derivano da sovvenzioni dirette per i pellet di legno o le materie prime, ma dall'aumento della domanda di combustibile per la produzione di energia elettrica. Inoltre, gli effetti sul mercato delle materie prime sono indiretti a differenza delle distorsioni del mercato dei pellet di legno.
- (99) Mentre i pellet possono essere trasportati all'estero, per motivi economici le materie prime impiegate dall'industria dei pellet di legno di norma possono essere trasportati solo per distanze limitate. Gli impianti di produzione di prodotti semilavorati di pasta di legno si riforniscono di legno ad una distanza media di circa 100 km-150 km (denominata il raggio di approvvigionamento dell'impianto). Per valutare l'impatto di tali impianti sulla concorrenza è quindi necessario determinare in quale mercato locale, con certezza o con molta probabilità, ci si procurerà i pellet.
- (100) Come spiegato nel precedente considerando 11, l'impianto di Lynemouth deve procurarsi il [60 %-80 %] del combustibile totale necessario in pellet di legno nel sud-est degli Stati Uniti. Altri Stati membri forniranno una quantità compresa tra circa il [5 %-20 %] e il 15 %. Ciò significa che circa [...] milioni di tonnellate a secco all'anno saranno ottenute da circa 16 diversi fornitori di altri Stati membri. Tale quantità costituisce circa [...] del consumo di pellet di legno dell'UE (cfr. la figura 6). Inoltre, l'impianto di Lynemouth non intende rifornirsi nel Regno Unito. È pertanto improbabile che il progetto determini un aumento dei prezzi delle materie prime nel mercato del Regno Unito o dell'Unione europea come sostenuto, rispettivamente, dall'EPF e dal WPF. Pertanto, non si prevede che la misura produrrà distorsioni indebite della concorrenza all'interno dell'Unione europea. Considerato che la maggior parte dei pellet di legno è ottenuta da fuori dall'Unione europea e che il mercato delle materie prime è locale, gli effetti si verificano al di fuori dell'Unione europea.
- (101) Il Canada fornirà circa il [10 %-30 %] dei pellet di legno necessari. Si ritiene che le eventuali forniture provenienti dal Canada siano sensibilmente superiori a quelle provenienti dall'Europa. Secondo i dati presentati dall'Associazione del pellet del Canada, è previsto un surplus di 14 milioni di tonnellate a secco di biomasse nel Canada occidentale. L'approvvigionamento dal Canada sarà pari a [...] del surplus previsto. Pertanto, non si prevede che il progetto produrrà un impatto indebito sul mercato canadese delle materie prime per i pellet di legno.
- (102) Gran parte della fornitura per il progetto sarà importata dal sud-est degli Stati Uniti. Pertanto, l'analisi delle eventuali distorsioni del mercato delle materie prime (fibre di legno) si concentra su questa regione.
- (103) L'impianto di Lynemouth importerà circa 2 milioni di TV (equivalenti a circa 0,9 milioni di tonnellate a secco) dal sud-est degli Stati Uniti. Tale quantità costituisce l'1,7 % della fornitura totale di pasta di legno del 2011 nel sud-est degli Stati Uniti e lo 0,9 % del legname abbattuto totale dello stesso anno in detta regione. Tali basse percentuali da sole non danno indicazioni rilevanti circa la presenza di distorsioni indebite nel mercato delle materie prime. In particolare, tenendo conto del legname abbattuto totale, l'impatto non determinerà distorsioni indebite nel mercato. Inoltre, le cifre sopra citate tengono conto soltanto della pasta di legno e non degli altri materiali immessi nel ciclo produttivo, quali ad esempio derivati dalle operazioni di taglio e residui di segatura che possono anche essere utilizzati, in una certa misura, per produrre pellet di legno.
- (104) Tuttavia, alcuni soggetti terzi hanno osservato che l'aumento della produzione di pellet ha prodotto un aumento dei prezzi delle materie prime (pasta di legno) nel sud-est degli Stati Uniti. In particolare, la Steptoe & Johnson e l'AFPA hanno fornito dati che dimostrano un aumento dei prezzi nel periodo 2011-2014. Gli stessi dati, ma relativi ad un periodo più lungo, sono stati forniti dall'Associazione del pellet industriale degli Stati Uniti (figura 3).
- (105) La Commissione osserva che, come mostrato nella figura 2, il prezzo (di macchiatico) medio delle materie prime nel sud-est degli Stati Uniti rientra nella serie storica. Pertanto, l'aumento dei prezzi registratosi sin dal 2011 non sembra inconsueto. Nel 2010 i prezzi erano persino più alti, presumibilmente a causa di fenomeni meteorologici.
- (106) Inoltre, il Regno Unito ha affermato che il mercato statunitense era ancora influenzato dalla riduzione della domanda seguita alla crisi finanziaria. In particolare, la produzione di legname da sega si era ridotta di circa 57 milioni di TV rispetto al 2005. La disponibilità di tale quantità genererebbe circa 28-19 milioni di TV di residui, che potrebbero servire da fonte di approvvigionamento per i pellet di legno o prodotti concorrenti. Il Regno Unito sostiene altresì che non vi è correlazione tra le aree ad alta produzione di pellet e l'aumento dei prezzi della pasta di legno nei mercati locali (figura 7).



- (107) In effetti, i dati della figura 1 mostrano che prima del 2008 erano disponibili maggiori volumi di legname da sega, e quindi residui. Una disponibilità più limitata di residui quindi potrebbe aver avuto un effetto negativo sul prezzo della pasta di legno. Il Regno Unito ha dimostrato altresì che un'elevata produzione di pellet non è necessariamente correlata agli aumenti dei prezzi delle materie prime (cfr. il precedente considerando 63).
- (108) Come sopra esposto (cfr. il precedente considerando 62), il prezzo della pasta di legno è influenzato da elementi quali le condizioni meteorologiche, la disponibilità di residui (legata al mercato del legname da sega), e in passato si sono osservate fluttuazioni dei prezzi. Inoltre, gli aumenti e le diminuzioni dei prezzi si verificano sia nelle aree ad elevata produzione sia in quelle a bassa produzione di pellet. Pertanto, non si prevede che la domanda indiretta di materie prime derivante dal progetto Lynemouth produrrà distorsioni indebite nel mercato.
- (109) Le parti interessate hanno anche presentato uno studio teorico che descrive mediante un modello i possibili effetti di futuri scenari caratterizzati da un'elevata penetrazione della bioenergia. Lo studio non valuta l'impatto del progetto Lynemouth sul mercato, ma valuta l'effetto della domanda mondiale attesa di biomasse tenendo conto delle politiche esistenti e future. Tuttavia, non è certo in che misura i piani futuri relativi alle biomasse saranno realizzati e, ove ciò accadesse, a quali condizioni e in quali regioni effettivamente ci si rifornirà di biomasse. Lo studio quindi non modifica le conclusioni sul potenziale impatto del progetto Lynemouth, in quanto tratta in particolare dei possibili effetti di sviluppi futuri.
- (110) Infine, in base ai dati trasmessi dal Regno Unito, l'impianto di Lynemouth intende rifornirsi di biomasse da circa [...] stabilimenti di lavorazione del legno di [...] Stati del sud-est degli Stati Uniti. La diversificazione della catena di approvvigionamento mitigherà ulteriormente gli eventuali rischi di distorsioni dei mercati locali.
- (111) Pertanto, la Commissione conclude che non si prevede che la misura produrrà distorsioni indebite nel mercato delle materie prime. A questo riguardo, si ricorda che l'aiuto è concesso per la produzione di energia elettrica da biomasse solide e che i suoi effetti saranno indiretti rispetto all'approvvigionamento delle materie prime impiegate dall'industria dei pellet di legno.

5.2.7. Test di bilanciamento.

- (112) Come stabilito al punto 97 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, per le misure di aiuto di Stato ben mirate al fallimento del mercato cui si riferiscono, il rischio che l'aiuto determini una distorsione indebita della concorrenza è più limitato. La Commissione osserva che l'aiuto mira direttamente al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile e alla riduzione delle emissioni di CO₂ in modo proporzionato e idoneo. Pertanto, il rischio di una distorsione indebita della concorrenza è ancor più limitato. Come esposto nel precedente considerando 110, la Commissione non ha riscontrato distorsioni indebite nel mercato del prodotto interessato (i pellet di legno). Non si sono riscontrate distorsioni indebite neanche nei mercati a monte (materie prime).
- (113) Inoltre, la Commissione deve valutare se le misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza influenzando gli scambi tra Stati membri. Gli effetti sul mercato delle materie prime sono locali si verificano perlopiù fuori dall'Europa poiché i pellet di legno sono importati. Gli effetti sugli scambi tra Stati membri, quindi, saranno comunque limitati.
- (114) Pertanto, la Commissione ritiene che gli effetti negativi dell'aiuto al progetto Lynemouth in termini di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri siano limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo all'obiettivo di interesse comune (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO₂ nella produzione di energia elettrica), quindi il bilancio complessivo è positivo.

5.2.8. Altri aspetti — Conformità all'articolo 30 e all'articolo 110 del TFUE

- (115) Nell'ambito della decisione sui contratti per differenza per impianti da fonti rinnovabili (SA.36196) e della decisione riguardante l'aiuto FIDeR a cinque progetti eolici offshore (SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 e SA.38812) e a un impianto a biomassa CHP (SA.38796), il Regno Unito si è impegnato ad adeguare le modalità di calcolo degli obblighi di pagamento dei fornitori di energia elettrica previsti dai contratti per differenza in modo tale che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili negli Stati membri dell'UE fuori dal Regno Unito e distribuita a clienti del Regno Unito non sia conteggiata in relazione alle quote di mercato dei fornitori.



- (116) Il Regno Unito si assicurerà che non venga effettuato alcun pagamento previsto dai contratti per differenza prima della messa in atto di tale esenzione, od ove ciò non fosse possibile, il Regno Unito istituirà un meccanismo per rimborsare ai fornitori l'eventuale energia elettrica da fonti rinnovabili ammissibile importata distribuita prima dell'entrata in vigore dell'esenzione, ma dopo che si è iniziato a effettuare i pagamenti previsti dai contratti per differenza.
- (117) L'impegno di cui al considerando 114 si applicherà anche alla misura notificata.
- (118) Alla luce dell'impegno di cui al considerando 114, la Commissione ritiene che il meccanismo di finanziamento delle misure di aiuto notificate non debba introdurre restrizioni contrarie all'articolo 30 e all'articolo 110 del TFUE.

6. CONCLUSIONE

- (119) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la misura di aiuto notificata persegue un obiettivo di interesse comune in modo necessario e proporzionato in conformità alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia e che pertanto l'aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del TFUE,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura di aiuto notificata dal Regno Unito è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2015

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE2121



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1437 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 2017****relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana nella Repubblica ceca**

[notificata con il numero C(2017) 5418]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia potrebbe pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.
- (4) La Repubblica ceca ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana nella Repubblica ceca in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta della Repubblica ceca nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca provvede affinché la zona infetta istituita in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda perlomeno le aree elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

| Zone istituite nella Repubblica ceca come zona infetta di cui all'articolo 1 | Termine ultimo di applicazione |
|--|--------------------------------|
| Distretto di Zlín | 30 settembre 2017 |

17CE2122



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1438 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2017

recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

[notificata con il numero C(2017) 5456]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/131/CE della Commissione ⁽²⁾ armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature radio che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione. Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l'Unione secondo condizioni armonizzate, elimina le barriere all'adozione della tecnologia a banda ultralarga e crea un mercato unico effettivo per i sistemi della banda ultralarga, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori.
- (2) A norma della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato permanente sulle apparecchiature a corto raggio ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE ⁽³⁾ in risposta all'evoluzione tecnologica e agli sviluppi del mercato concernenti tali apparecchiature. Il 2 luglio 2014, nella sua sesta lettera di orientamento ⁽⁴⁾ nell'ambito di questo mandato, la Commissione ha invitato la CEPT a riesaminare anche altre decisioni relative alle apparecchiature a corto raggio, come la decisione 2007/131/CE relativa alle apparecchiature a corto raggio basate sulla tecnologia a banda ultralarga.
- (3) La CEPT ha concluso che, per quanto riguarda le apparecchiature a corto raggio basate sulla tecnologia a banda ultralarga, alcuni riferimenti alle norme armonizzate nella decisione 2007/131/CE dovevano essere aggiornati.
- (4) La decisione 2007/131/CE deve pertanto essere modificata.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 2 della decisione 2007/131/CE il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. "densità spettrale di potenza totale": la media dei valori della densità spettrale di potenza media misurata su una sfera che comprende lo scenario di misurazione con una risoluzione di almeno 15 gradi. Le disposizioni dettagliate per la misurazione figurano nella norma ETSI EN 302 065-4»;

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GUL 55 del 23.2.2007, pag. 33).⁽³⁾ Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GUL 312 dell'11.11.2006, pag. 66).⁽⁴⁾ RSCOM 13-78rev2

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/131/CE è così modificato:

1) Il punto 5.1 è così modificato:

a) al primo comma, primo trattino, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Il trasmettitore deve attuare un controllo della potenza di trasmissione (TPC) con un intervallo dinamico di 10 dB, come descritto nella norma armonizzata ETSI EN 302 065-4 relativa ai dispositivi di rilevamento dei materiali;»

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le emissioni irradiate dai dispositivi di rilevamento dei materiali permesse dalla presente decisione devono essere mantenute al minimo e comunque non possono superare i limiti di densità e.i.r.p. figuranti nella tabella che segue. Il rispetto dei limiti figuranti nella tabella che segue per gli impianti non fissi (applicazione B) deve essere garantito con il dispositivo su una struttura rappresentativa del materiale esaminato (ad esempio la parete rappresentativa definita nelle norme TSI EN 302 065-4).»;

c) nella tabella, la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ I dispositivi che usano un meccanismo LBT (Listen Before Talk), secondo la descrizione contenuta nella norma armonizzata EN 302 065-4, sono autorizzati a operare in bande di frequenza da 2,5 a 2,69 e da 2,9 a 3,4 GHz con una densità spettrale di potenza media massima di - 50 dBm/MHz.»;

2) il punto 5.2 è così modificato:


a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le emissioni irradiate dai dispositivi BMA devono essere mantenute al minimo e comunque non possono superare i limiti della potenza massima figuranti nella tabella che segue con il dispositivo BMA apposto sulla parete rappresentativa definita nelle norme ETSI EN 302 065-4.»;

b) nella tabella, la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ I dispositivi che usano un meccanismo LBT (Listen Before Talk), secondo la descrizione contenuta nella norma armonizzata ETSI EN 302 065-4, sono autorizzati ad operare in bande di frequenza da 1,215 a 1,73 GHz con una densità spettrale di potenza media massima di - 70 dBm/MHz e in bande di frequenza da 2,5 a 2,69 e da 2,7 a 3,4 GHz con una densità spettrale di potenza media massima di - 50 dBm/MHz.»

17CE2123



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1439 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2017**

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia ⁽²⁾ («Bielorussia»).
- (2) Il prodotto soggetto a dazi antidumping provvisori è stato definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza».
- (3) L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata fissata a un livello del 12,5 %.
- (4) Successivamente la Commissione ha istituito il 17 giugno 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 ⁽³⁾ («il regolamento definitivo»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia.
- (5) Il prodotto soggetto a dazi antidumping definitivi è stato definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione e aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ed ex 7214 99 95. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare».

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).



- (6) L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata fissata a un livello del 10,6 %.
- (7) L'articolo 2 del regolamento definitivo stabiliva la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento provvisorio. Il regolamento tuttavia non ha stabilito esplicitamente lo sblocco degli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping, come sarebbe stato opportuno alla luce dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (8) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (9) La disposizione corretta dovrebbe essere applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019.
- (10) La modifica di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 è così rettificato:

«Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping sono sbloccati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 18 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2124



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1440 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
- (2) L'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che tutti i registri elettronici nazionali siano interconnessi entro il 31 dicembre 2012 e conferisce il mandato alla Commissione di adottare norme comuni riguardanti tale interconnessione.
- (3) La Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1213/2010 ⁽²⁾ al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali disposta dal regolamento (CE) n. 1071/2009 tramite un sistema di scambio di messaggi elettronici chiamato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada).
- (4) Il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione ⁽³⁾ al fine di istituire una versione migliorata del sistema ERRU entro il 30 gennaio 2019.
- (5) Il sistema ERRU si compone di due architetture parallele per lo scambio di messaggi tra gli Stati membri. La prima si basa su un sistema centrale gestito dalla Commissione. Tale sistema centralizza il traffico di dati raccogliendo i messaggi inviati dagli Stati membri e successivamente inoltrandoli agli Stati membri destinatari. In alternativa gli Stati membri possono scegliere di utilizzare una rete commerciale compatibile per scambiare messaggi tra loro (configurazione peer-to-peer) senza farli passare attraverso il sistema centrale.
- (6) Poiché i messaggi scambiati direttamente tra gli Stati membri non transitano attraverso il sistema centrale, eventuali errori di sistema legati a tali messaggi passano inosservati alla Commissione; quest'ultima non è pertanto nella posizione di svolgere il proprio ruolo di gestore generale del sistema ERRU e di intraprendere le misure correttive del caso, con la conseguenza di mettere a repentaglio il buon funzionamento dell'intero sistema.
- (7) La configurazione peer-to-peer non permette alla Commissione di accedere in tempo utile alle informazioni relative al volume e alle caratteristiche dei messaggi scambiati, impedendole pertanto di avere una visione d'insieme sull'uso del sistema ERRU, informazione utile per il futuro miglioramento del sistema stesso.
- (8) Alla luce dei problemi riscontrati con la configurazione peer-to-peer è necessario garantire che tutti i messaggi scambiati nell'ambito del sistema ERRU transitino attraverso il sistema centrale per fare in modo che la suddetta possibilità non sia più ammessa nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480.

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1º aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).



- (9) Devono inoltre essere apportate alcune modifiche minori al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 al fine di affrontare in maniera più precisa e intelligibile i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema ERU, le prove da effettuare e le conseguenze dei malfunzionamenti, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di riassegnazione (escalation) che gli Stati membri devono seguire in caso di errori di sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il collegamento di uno Stato membro al sistema ERU si considera stabilito una volta completata la connessione, l'integrazione e le prove di funzionamento secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e condotte sotto la supervisione di quest'ultima. Le prove hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione adotta misure nel caso in cui tali prove non abbiano esito positivo. Qualora tali misure dovessero risultare insufficienti, la Commissione può ritirare la propria assistenza alle prove fino a quando lo Stato membro non dimostri che il collegamento al sistema ERU sia stato migliorato a livello nazionale in misura sufficiente.».

Articolo 2

Gli allegati I, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



ALLEGATO

Gli allegati I, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Lo scambio di tutti i messaggi deve transitare attraverso il sistema centrale.»;

b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso, statistici e di inoltro (routing) di cui all'allegato VII.»;

c) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Il sistema centrale non consente l'accesso a dati personali, fatta eccezione per il personale autorizzato della Commissione qualora ciò sia necessario ai fini del monitoraggio del funzionamento tecnico, della manutenzione e della risoluzione di problemi.»;

d) il punto 2.6 è sostituito dal seguente:

«2.6. Gestione dei contatti

Poiché l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti, la funzione di gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati dei contatti per le diverse categorie (nel campo della politica, delle imprese oppure operativi e tecnici) di tale Stato membro. I dati relativi ai contatti degli altri Stati membri possono essere consultati, ma non modificati.»;

2) nell'allegato III, l'appendice è così modificata:

a) nella prima tabella, la voce «Timeout» (tempo scaduto) è sostituita dalla seguente:

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| «Timeout (tempo scaduto) | È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse ed è calcolato in base alla data/ora in cui il sistema centrale ha ricevuto la richiesta iniziale. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema centrale e per tutti i messaggi di risposta. | No» |
|--------------------------|---|-----|

b) nella tabella recante l'intestazione «Check Good Repute Response» (risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

| | | |
|--|--|-----|
| «Community Licence Number (numero della licenza comunitaria) | Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici). | Sì» |
|--|--|-----|

c) nella tabella recante l'intestazione «Infringement Notification Request» (richiesta di notifica d'infrazione), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

| | | |
|--|--|-----|
| «Community Licence Number (numero della licenza comunitaria) | Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici). | Sì» |
|--|--|-----|

d) nella tabella recante l'intestazione «Infringement Notification Response» (risposta alla notifica d'infrazione), dopo la voce «Transport Undertaking Name» (nome dell'impresa di trasporto) sono inserite le seguenti voci:

| | | |
|--|--|----|
| «Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto) | L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro. | Sì |
|--|--|----|



| | | |
|---|--|-----|
| Community Licence Number (numero della licenza comunitaria) | Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici). | Si |
| Community Licence Status (stato della licenza comunitaria) | Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro. | Si |
| Managed Vehicles (veicoli gestiti) | Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro. | Si» |

- e) nella tabella recante l'intestazione «Check Community Licence Request» (richiesta di verifica della licenza comunitaria), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

| | | |
|--|--|-----|
| «Community Licence Number (numero della licenza comunitaria) | Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici). | Si» |
|--|--|-----|

- f) la tabella recante l'intestazione «Check Community Licence Response» (risposta alla verifica della licenza comunitaria) è così modificata:

- i) dopo la voce «Originating Authority» (autorità d'origine) sono inserite le seguenti voci:

| | | |
|--|--|-----|
| «Status Code (codice di stato) | Il codice di stato della risposta (ad esempio found, not found, error ecc.). | Si |
| Status Message (messaggio relativo allo stato) | Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria). | No» |

- ii) la voce «Transport Undertaking» (impresa di trasporto) è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|--|
| «Transport Undertaking (impresa di trasporto) | Si se il codice di stato è "found" (reperito)» |
|---|--|

- iii) la voce «Community Licence Details» (dati della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|--|
| «Community Licence Details (dati della licenza comunitaria) | Si se il codice di stato è "found" (reperito)» |
|---|--|

- iv) dopo la voce «Community Licence Details» (dati della licenza comunitaria) è inserita la seguente voce:

| | | |
|---|--|-----|
| «Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze) | L'autorità che ha rilasciato la licenza comunitaria all'impresa di trasporto | Si» |
|---|--|-----|

- v) le voci «Licence Number» (numero della licenza) e «Licence Status» (stato della licenza) sono sostituite dalle seguenti:

| | | |
|--|--|-----|
| «Licence Number (numero della licenza) | Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici). | Si |
| Licence Status (stato della licenza) | Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro. | Si» |

- vi) le voci «Certified True Copy Details» (dati della copia autenticata) e «Licence Number» (numero della licenza) sono sostituite dalle seguenti:

| | | |
|---|--|-----|
| «Certified True Copy Details (dati della copia autenticata) | | No |
| Certified True Copy Number (numero della copia autenticata) | Il numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici). | Si» |




- vii) le voci «Licence Status» (stato della licenza), «Licence Type» (tipo di licenza) e «Suspension Date» (data di sospensione) sono sopresse;
- viii) la voce «Suspension Expiry Date» (data di fine della sospensione) è sostituita dalla seguente:

| | | |
|--|---|-----|
| «Withdrawal Expiry Date (data di fine del ritiro) | La data in cui termina il ritiro della copia autenticata della licenza comunitaria. | No» |
|--|---|-----|

- 3) nell'allegato VI, alla fine del punto 2.2, è aggiunta la seguente frase:
«Su richiesta della Commissione deve essere fornita alla stessa una descrizione dettagliata della procedura di riassegnazione (escalation).»;
- 4) l'allegato VII è così modificato:
- a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici e di inoltra (routing) sono anonimi. I dati che identificano uno specifico gestore dei trasporti, un'impresa di trasporto, una licenza comunitaria o un CAP non possono essere utilizzati a fini statistici.»;
- b) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
- «4. I dati personali non possono essere conservati nei registri per un periodo superiore a sei mesi dal completamento di un'operazione. I dati statistici e di inoltra (routing) possono invece essere conservati per un periodo indeterminato.
5. L'elenco dei dati statistici da utilizzare per la rendicontazione comprende tra l'altro:
- a) lo Stato membro richiedente;
- b) lo Stato membro destinatario;
- c) il tipo di messaggio;
- d) il codice di stato della risposta;
- e) la data e l'ora dei messaggi;
- f) il tempo di risposta.»;
- 5) nell'allegato VIII, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:
- «2.4. In tutti i casi, ogni richiesta di notifica d'infrazione e ogni risposta alla notifica d'infrazione deve essere confermata tramite una conferma della notifica d'infrazione.»

17CE2125



DECISIONE (UE) 2017/1441 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2017

relativa al regime di aiuti notificato dalla Polonia, dal titolo «Regime di aiuti a favore dei produttori di latte» [n. SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)]

[notificata con il numero C(2017) 4359]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 23 maggio 2016 la Polonia ha notificato, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, un regime di aiuti a favore dei produttori di latte («il regime di aiuti»).
- (2) La Polonia ha fornito informazioni supplementari con lettera del 1º giugno 2016. Con lettera dell'11 luglio 2016 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità polacche hanno fornito con lettera del 15 luglio 2016.
- (3) Con lettera del 16 settembre 2016 ⁽¹⁾ (la «decisione di avvio del procedimento») la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE riguardo il regime di aiuti. Nella stessa lettera la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno.
- (4) Con lettera del 12 ottobre 2016 la Polonia ha presentato informazioni sulla decisione di avvio del procedimento.
- (5) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese.
- (6) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate e ne ha informato la Polonia con lettera del 13 gennaio 2017.
- (7) Con lettere del 14 novembre 2016 e del 13 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Polonia. La Polonia ha risposto con la lettera del 20 gennaio 2017.


2. CONTESTO

- (8) Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenimento della produzione (il «regime delle quote latte») è stato un prezioso strumento della politica di mercato per molti anni. Introdotto nel 1984, è stato prorogato varie volte, da ultimo fino al 31 marzo 2015 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾ (regolamento

⁽¹⁾ C(2016) 5770 final.

⁽²⁾ GU C 406 del 4.11.2016, pag. 86.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).



unico OCM). L'ultimo anno contingentale è stato quindi il 2014/2015. L'obiettivo principale del regime delle quote latte consisteva nel ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Veniva applicato un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti per il consumo diretto che superavano un limite di garanzia. Il prelievo doveva essere versato dagli Stati membri non appena la quota nazionale veniva superata. Gli Stati membri dovevano versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell'1 % per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto. Gli Stati membri erano quindi obbligati a ripartire l'onere del pagamento tra i produttori che avevano contribuito al superamento. Tali produttori erano debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto per il fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano ⁽¹⁾.

- (9) Nell'anno contingentale 2014/2015, il contingente assegnato ai fornitori all'ingrosso (produttori di latte) in Polonia è stato superato di 580,3 milioni di kg, rendendo necessario un contributo di 659,8 milioni di PLN (circa 152,7 milioni di EUR) al bilancio dell'Unione. I produttori di latte polacchi che hanno superato le quote individuali erano tenuti a versare un contributo per il superamento della quota latte a un tasso di 90,98 PLN per 100 kg di eccedenza.
- (10) Nel marzo 2015, dati i prezzi bassi del latte e le difficoltà finanziarie del settore lattiero, il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione ⁽²⁾ è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione ⁽³⁾ per alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze dell'anno contingentale 2014/2015.
- (11) Su tale base, la Polonia ha adottato disposizioni che permettevano ai produttori di latte polacchi interessati di versare il prelievo per il superamento della quota latte in tre rate ⁽⁴⁾. La prima rata, pari ad almeno un terzo del prelievo dovuto, doveva essere versata dai produttori di latte entro il 30 settembre 2015, seguita dalla rata successiva pari ad almeno un terzo del totale del prelievo da versare entro il 30 settembre 2016. Il saldo del prelievo avrebbe dovuto essere versato entro il 30 settembre 2017. I sistemi di pagamento a rate sono stati applicati in conformità alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (12) Come indicato al considerando 1, il 23 maggio 2016 la Polonia ha notificato alla Commissione un regime di aiuti che consentirebbe la cancellazione del prelievo ancora dovuto («il prelievo dovuto») dai produttori di latte per il superamento delle quote individuali nell'anno contingentale 2014/2015.

3. DESCRIZIONE

- (13) La base giuridica nazionale per il regime di aiuti è la risoluzione del Consiglio dei ministri che istituisce un regime di aiuti a favore dei produttori di latte ⁽⁶⁾ (la «risoluzione del Consiglio dei ministri») e la legge sulle finanze pubbliche ⁽⁷⁾.
- (14) In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale può, in seguito alla domanda di un produttore di latte, adottare una decisione che concede la cancellazione totale o parziale del prelievo dovuto.
- (15) In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, l'aiuto può essere concesso ai produttori di latte che:
- a) sono piccole e medie imprese e

⁽¹⁾ In Polonia tale obbligo era previsto dalla legge del 20 aprile 2004 sull'organizzazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Gazzetta ufficiale polacca 2004, n. 93, voce 897, e successive modifiche).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 73).

⁽⁴⁾ Regolamento del Consiglio dei ministri, del 29 luglio 2015, sulla rateizzazione da parte dell'Agenzia per il mercato agricolo del prelievo dovuto per il superamento delle quote individuali dei produttori di latte per l'anno contingentale 2014/2015 (Gazzetta ufficiale polacca 2015, punto 1105) [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, Dz. U. 2015, poz. 1105].

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁽⁶⁾ Risoluzione del Consiglio dei ministri, del 19 maggio 2016, che istituisce un regime di aiuti a favore dei produttori di latte [Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka].

⁽⁷⁾ Legge sulle finanze pubbliche del 27 agosto 2009 (Gazzetta ufficiale polacca 2013, voce 885 e successive modifiche) [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)].



- b) nell'anno contingente 2014/2015 hanno immesso sul mercato un quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari superiore alla quota individuale disponibile alla data del 31 marzo 2015, ed erano tenuti a versare il prelievo di cui al regolamento unico OCM; e
 - c) hanno versato la prima rata del prelievo dovuto; e
 - d) soddisfano le condizioni per l'estinzione dei crediti di bilancio di cui agli articoli 56 e 57 della legge sulle finanze pubbliche; in altre parole, la cancellazione è applicabile se:
 - i) una persona fisica è deceduta senza lasciare attività o lasciando attività che, in base a disposizioni distinte, sono esenti dall'esecuzione, o lasciando oggetti di uso domestico comune per un valore complessivo non superiore a 6 000 PLN;
 - ii) una persona giuridica è stata cancellata dal registro delle persone giuridiche, non avendo al tempo stesso attività su cui il prelievo dovuto possa essere eseguito, e la responsabilità del credito di bilancio non è stata trasferita a un terzo;
 - iii) vi sono fondati motivi di sospettare che i procedimenti esecutivi non raccoglieranno un importo superiore ai costi necessari a individuare e recuperare il prelievo dovuto, o se le procedure esecutive non hanno avuto successo;
 - iv) un'unità organizzativa priva di personalità giuridica è stata liquidata;
 - v) si tratta di un fondamentale interesse del debitore o di un interesse pubblico;
 - vi) ciò è giustificato per ragioni sociali o economiche, in particolare la capacità di pagamento del debitore e un interesse legittimo del Tesoro di Stato.
- (16) In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, l'aiuto può essere concesso a decorrere dalla data in cui la Commissione adotta una decisione positiva in merito alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno, fino al 31 ottobre 2017.


4. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, DEL TFUE

- (17) In base alla valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, sono state rispettate tutte le condizioni per l'esistenza dell'aiuto stabilite all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (paragrafi da 28 a 33 della decisione di avvio del procedimento).
- (18) Per quanto riguarda la questione della compatibilità con il mercato interno, la Commissione ha osservato che l'aiuto non rientra nelle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del TFUE e di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del TFUE (considerando 35 e 36 della decisione di avvio del procedimento).
- (19) Inoltre la Commissione esprime dubbi sull'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, dato che l'aiuto non sembra corrispondere a nessuna categoria di aiuto prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, vale a dire il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ⁽¹⁾, gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ⁽²⁾ («gli orientamenti agricoli»), gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽³⁾ («gli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione») o il regolamento (UE) n. 1408/2013 (considerando da 37 a 39 e considerando 48 e 49 della decisione di avvio del procedimento). Inoltre l'aiuto non sembra agevolare lo sviluppo del settore lattiero ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
- (20) Nella decisione di avvio del procedimento è emerso inoltre che il regime di aiuti sembrava violare le disposizioni del regolamento unico OCM che disciplinano il prelievo sul latte (considerando da 40 a 47 della decisione di avvio del procedimento).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUL 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.



5. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

- (21) La Polonia non ha presentato osservazioni per dissipare i dubbi sollevati all'avvio del procedimento di indagine formale. Tuttavia, nelle lettere del 12 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, la Polonia ha spiegato che l'aiuto non è stato e non sarà attuato in Polonia, mancando una decisione positiva da parte della Commissione (cfr. il considerando 16).

6. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (22) La Commissione non ha ricevuto alcun commento dalle parti interessate.

7. VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

- (23) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (24) Affinché una misura si qualifichi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, occorre che siano soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali

- (25) Il regime di aiuti prevede una cancellazione del prelievo dovuto. Il regime è istituito da disposizioni nazionali ed è pertanto imputabile allo Stato. È inoltre finanziato dal bilancio dello Stato, nel senso che il prelievo è già stato versato dalla Polonia al FEAGA e ora lo Stato polacco, mediante la cancellazione del prelievo dovuto, rinuncia ad entrate che potrebbero essere utilizzate per altri scopi. La rinuncia a risorse che, altrimenti, avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato costituisce un trasferimento di risorse statali ⁽¹⁾.

Vantaggio selettivo/imprese


- (26) I potenziali beneficiari del regime di aiuti sono determinate aziende agricole produttrici di latte in Polonia (punto 15) ⁽²⁾.
- (27) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio s'intende un beneficio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato ⁽³⁾. Per costituire un aiuto, la misura deve conferire al beneficiario vantaggi che riducono gli oneri di norma gravanti sul suo bilancio.
- (28) La giurisprudenza recente, in particolare la sentenza del Tribunale nella causa Regno del Belgio/Commissione europea (T-538/11), ha ribadito che «la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un'attività economica» ⁽⁴⁾.
- (29) I costi, come il prelievo sul latte nel caso in esame, sono spese che un produttore di latte deve sostenere utilizzando risorse proprie nel quadro delle sue normali attività. L'obbligo di versare il prelievo sul latte deriva dal regolamento unico OCM e dalle disposizioni nazionali sull'organizzazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. considerando da 8 a 10). Se talune imprese sono esentate, interamente o parzialmente, dall'obbligo di dette spese, esse beneficiano di un vantaggio.
- (30) La Commissione ritiene pertanto che il regime di aiuti conferisca un vantaggio selettivo ai produttori di latte.

⁽¹⁾ Cfr. sentenza nella causa Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione, C-83/98 P, UE:C:2000:248, punti da 48 a 51.

⁽²⁾ Nella decisione di avvio del procedimento (considerando 31, nota a piè di pagina 8) la Commissione ha sollevato dubbi, in particolare, per quanto riguarda la probabilità per alcuni beneficiari di beneficiare realmente dell'aiuto. Tuttavia le autorità polacche non hanno fornito informazioni che permettano alla Commissione di chiarire i propri dubbi.

⁽³⁾ Cfr. sentenza nelle cause SFEI e altri, C-39/94, UE:C:1996:285, punti 60-61; e Spagna/Commissione C-342/96, UE:C:1999:210, punto 41.

⁽⁴⁾ UE:T:2015:188, punto 76.



Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (31) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto⁽¹⁾. Un aiuto concesso a un'impresa operante in un mercato aperto al commercio intra-UE può incidere sugli scambi tra gli Stati membri⁽²⁾. All'interno dell'UE vi sono notevoli scambi di prodotti agricoli, tra cui il latte⁽³⁾ e la Polonia è uno dei maggiori produttori di latte nell'Unione⁽⁴⁾.
- (32) Il regime di aiuti valutato nella presente decisione serve a sostenere attività relative al settore agricolo. In particolare, si tratta di attività svolte dalle aziende lattiero-casearie. In riferimento ai prodotti delle aziende lattiero-casearie, gli scambi avvengono all'interno dell'Unione, come precedentemente descritto. La Commissione ritiene pertanto che il regime in questione incida sugli scambi tra gli Stati membri.
- (33) In considerazione degli ingenti scambi di prodotti agricoli si può perciò presumere che il regime in questione falsi la concorrenza o minacci di falsarla e che pregiudichi il commercio tra gli Stati membri.

Conclusione circa la presenza di aiuto

- (34) Si può quindi concludere che il regime di aiuti costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

8. VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI AIUTI

- (35) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti e non possono dare esecuzione a tali aiuti prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione circa la compatibilità del provvedimento (obbligo di sospensione).
- (36) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 23 maggio 2016 e non è stato attuato. La Polonia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

9. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

- (37) Nella misura in cui il regime di aiuti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'onere di provare che la misura è compatibile con il mercato interno spetta allo Stato membro⁽⁵⁾. La Commissione osserva che le autorità polacche non hanno presentato informazioni sulle motivazioni che porterebbero a considerare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno sulla base degli strumenti di aiuto di Stato della Commissione quali, in particolare quelli elencati di seguito.
- (38) Come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, il regime di aiuti in esame non corrisponde ad alcuna categoria di aiuti prevista negli orientamenti agricoli o nel regolamento (UE) n. 702/2014. In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia, la Commissione rileva che i dubbi sull'applicabilità degli orientamenti agricoli e del regolamento (UE) n. 702/2014 sono confermati.
- (39) Inoltre, come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, gli aiuti a titolo del regime in esame non soddisfano i criteri degli aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia, la Commissione rileva che i dubbi sull'applicabilità degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione sono confermati.
- (40) In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia in merito agli aiuti de minimis, la Commissione rileva altresì che i dubbi sull'applicabilità del regolamento (UE) n. 1408/2013 sono confermati.

⁽¹⁾ Cfr. sentenza nella causa Philip Morris Holland BV/Commissione, C-730/79, UE:C:1980:209, punti 11-12.

⁽²⁾ Cfr. in particolare la sentenza nella causa Repubblica francese/Commissione, C-102/87, UE:C:1988:391, punto 19.

⁽³⁾ Nel 2015 gli scambi all'interno dell'UE sono stati pari a più di 4,5 miliardi di EUR per il latte e a più di 28 miliardi di EUR per tutti i prodotti lattiero-caseari. Fonte: Eurostat.

⁽⁴⁾ Nel 2015 la Polonia è stata il quinto produttore di latte vaccino dell'Unione, con una produzione di oltre 10 milioni di tonnellate di latte. Fonte: Eurostat.

⁽⁵⁾ Cfr. la sentenza nelle cause Italia/Commissione, C-364/90, UE:C:1993:157, punto 20; Freistaat Sachsen e altri/Commissione, cause riunite T-132/96 e T-143/96, UE:T:1999:326, punto 140; Italia/Commissione, C-372/97, UE:C:2004:234, punto 81.




- (41) Nella sua notifica la Polonia fa riferimento al punto 30 degli orientamenti agricoli. A norma del punto 30 degli orientamenti agricoli, la Commissione valuta caso per caso i regimi di aiuti non contemplati dagli orientamenti agricoli o dalle altre pertinenti norme in materia di Stato direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto delle norme stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, dalla politica agricola comune e per analogia gli orientamenti agricoli, ove possibile. Gli Stati membri che notificano aiuti di Stato non contemplati dagli orientamenti agricoli devono dimostrare che gli aiuti di Stato in questione sono conformi ai principi di valutazione comuni secondo quanto previsto al capitolo 3, parte I, degli orientamenti agricoli. La Commissione autorizza queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e di ripercussioni negative sugli scambi tra Stati membri.
- (42) La Commissione gode di ampia discrezionalità in materia di aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE ⁽¹⁾.
- (43) L'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE specifica quattro tipi di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La Commissione ritiene che le deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del TFUE non siano applicabili al presente caso, dato che i regimi di aiuti in questione non erano né destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita fosse anormalmente basso o vi sia una grave sottoccupazione, né destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, né destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.
- (44) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (45) Per essere compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti devono perseguire un obiettivo di interesse comune. A questo proposito, gli aiuti nel settore agricolo dovrebbero, in particolare, essere in linea con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. In presenza di un regolamento recante organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi misura che potrebbe derogare o arrecare pregiudizio a detta organizzazione ⁽²⁾.
- (46) Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le pertinenti regole sono stabilite nel regolamento unico OCM e nel regolamento (CE) n. 595/2004. Il regolamento (CE) n. 595/2004 stabilisce le norme dettagliate per applicare un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda, tra l'altro, il pagamento di un prelievo. Una modifica introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 ha consentito agli Stati membri di decidere che l'importo del prelievo dovuto relativo al periodo di 12 mesi a partire dal 1° aprile 2014 è versato entro il 30 settembre 2017 in tre rate annuali senza interessi. Il regolamento unico OCM non prevede ulteriori eccezioni per quanto riguarda il pagamento del prelievo. La Polonia si è avvalsa della suddetta autorizzazione attraverso il ricorso agli aiuti de minimis. Inoltre il presente regime di aiuti prevede l'eliminazione del prelievo (seconda e terza rata) per gli agricoltori che hanno superato i quantitativi di cui disponevano e pertanto, nell'ambito delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, sono debitori verso lo Stato polacco del versamento del prelievo. Esonerare taluni produttori di latte polacchi dall'obbligo di versare il prelievo comprometterebbe il regime delle quote e falserebbe la concorrenza con i produttori che hanno rispettato le quote e con quelli che hanno preso provvedimenti per pagare le fatture individuali del prelievo ⁽³⁾.
- (47) Su tali basi, la Commissione ritiene che la cancellazione del prelievo sul latte non sia compatibile con il regolamento unico OCM e con il regolamento (CE) n. 595/2004 e pertanto con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda il regime delle quote latte.
- (48) La cancellazione del prelievo sul latte è semplicemente uno strumento destinato a migliorare la situazione finanziaria delle imprese, ma che non contribuisce in alcun modo allo sviluppo del settore o al perseguimento di un obiettivo di interesse comune e che non è compatibile con le norme OCM.
- (49) Inoltre, se una misura di aiuto di Stato comporta una violazione indissociabile del diritto dell'Unione, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio la sentenza nelle cause SFEI e altri, C-39/94, UE:C:1996:285, punto 36; Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95, UE:T:1998:77, punto 86.

⁽²⁾ Cfr. in particolare la sentenza nella causa Repubblica francese/Commissione, C-456/00, UE:C:2002:753, punti da 30 a 33.

⁽³⁾ Attualmente è in corso una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recupero dei prelievi dovuti dai produttori italiani di latte (causa C-433/15).

⁽⁴⁾ Cfr., ad esempio, la sentenza nelle cause Germania/Commissione, C-156/98, UE:C:2000:467, punto 78 e Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, UE:C:2008:764, punti da 94 a 116.



(50) Di conseguenza, il regime di aiuti non può essere considerato compatibile con il mercato interno.

Conclusioni sulla compatibilità

(51) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che il regime di aiuti notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, incompatibile con il mercato interno.

(52) Dal momento che il regime di aiuti non è stato attuato (cfr. considerando 21), non sussiste la necessità di recuperare gli aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti destinato ai produttori di latte, notificato dalla Polonia il 23 maggio 2016, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Questi aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno. Pertanto le autorità polacche non possono dare esecuzione a detto aiuto.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia provvede a informare la Commissione delle misure intraprese per adeguarsi a tale decisione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

17CE2126



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2017****che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione**

[notificata con il numero C(2017) 5225]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*best available techniques* — BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
- (2) Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 ⁽²⁾ e composto da rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione, il 20 ottobre 2016, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i grandi impianti di combustione. Il parere è accessibile al pubblico.
- (3) Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato della presente decisione sono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione riportate in allegato.

⁽¹⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.⁽²⁾ GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT — BEST AVAILABLE TECHNIQUES)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — *Best Available Techniques*) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE:

- 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW,
- 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione,
- 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l'ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.

In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.

I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, nella fattispecie:

- i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba),
- la biomassa (quale definita all'articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE),
- i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio),
- i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi),
- combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia),
- i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:

- la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale inferiore a 15 MW,
- gli impianti di combustione con arco di vita limitato o gli impianti di teleriscaldamento che beneficiano di una deroga ai sensi degli articoli 33 e 35 della direttiva 2010/75/UE, fino allo scadere della deroga indicata nell'autorizzazione, per quanto concerne i BAT-AEL relativi agli inquinanti contemplati dalla deroga, nonché agli altri inquinanti le cui emissioni sarebbero state ridotte dalle misure tecniche a cui si è derogato,
- la gassificazione dei combustibili, quando non è direttamente associata alla combustione dei gas di sintesi che ne derivano,
- la gassificazione dei combustibili e la successiva combustione dei gas di sintesi, quando tali attività sono direttamente associate alla raffinazione di petrolio e di gas,
- le attività a monte e a valle non direttamente associate alle attività di combustione o gassificazione,
- la combustione nei forni o nei riscaldatori di processo,
- la combustione negli impianti di post combustione,
- la combustione in torcia,
- la combustione nelle caldaie di recupero e nei bruciatori dei composti ridotti dello zolfo nelle installazioni per la produzione di pasta per carta e carta, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone,



- la combustione dei combustibili di raffineria sul sito della raffineria, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT sulla raffinazione di petrolio e di gas,
- lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in:
 - impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 40, della direttiva 2010/75/UE,
 - impianti di coincenerimento dei rifiuti dove oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi,
 - impianti di coincenerimento dei rifiuti che bruciano solo rifiuti, salvo quelli costituiti almeno parzialmente di biomassa quale definita all'articolo 3, punto 31 b), della direttiva 2010/75/UE,
 già contemplati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti.


Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:

- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (CWW),
- serie dei BREF sulle sostanze chimiche (LVOC ecc.),
- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-Media Effects — ECM),
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage — EFS),
- efficienza energetica (Energy Efficiency — ENE),
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems — ICS),
- produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production — IS),
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring — ROM),
- produzione di pasta per carta, carta e cartone (Production of Pulp, Paper and Board — PP),
- raffinazione di petrolio e di gas (Refining of Mineral Oil and Gas — REF),
- incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI),
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatments — WT).


DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni seguenti:


| Termine | Definizione |
|---|--|
| Termini generici | |
| Caldaia | Qualsiasi impianto di combustione ad eccezione dei motori, delle turbine a gas e dei forni o riscaldatori di processo |
| Turbina a gas a ciclo combinato (<i>combined-cycle gas turbine</i> — CCGT) | <p>Impianto di combustione che utilizza due cicli termodinamici (il ciclo Brayton e il ciclo Rankine). In una CCGT il calore proveniente dagli effluenti gassosi di una turbina a gas (che produce energia elettrica in base al ciclo Brayton) è trasformato in energia utile in un generatore di vapore a recupero termico (HRSG), dove serve a produrre vapore che in seguito si espande in una turbina a vapore (che funziona secondo il ciclo Rankine per produrre energia elettrica supplementare).</p> <p>Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, per CCGT s'intende sia la configurazione con combustione supplementare nell'HRSG sia quella senza.</p> |



| Termine | Definizione |
|---|---|
| Impianto di combustione | <p>Qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto. Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, una combinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — due o più impianti di combustione distinti in cui gli effluenti gassosi sono emessi da un camino comune, oppure — impianti di combustione distinti autorizzati per la prima volta il 1° luglio 1987 o posteriormente, oppure i cui gestori hanno presentato una domanda d'autorizzazione completa in quella data o posteriormente, la cui configurazione è tale che, tenuto conto dei fattori tecnici ed economici, l'autorità competente potrebbe ritenere che gli effluenti gassosi siano emessi da un camino comune <p>è considerata un impianto di combustione singolo.</p> <p>Per calcolare la potenza termica nominale totale di tale combinazione, si somma la capacità di ciascun impianto di combustione interessato, avente capacità almeno pari a 15 MW.</p> |
| Unità di combustione | Singolo impianto di combustione |
| Misurazioni in continuo | Misurazione realizzate con un sistema di misurazione automatico installato in loco in modo permanente |
| Scarico diretto | Scarico (in un corpo idrico ricevente) nel punto in cui le emissioni escono dall'installazione senza ricevere alcun altro trattamento a valle |
| Sistema di desolfurazione degli effluenti gassosi (FGD) | Sistema consistente in una o più tecniche di abbattimento il cui scopo è ridurre il livello di emissioni di SO _x di un impianto di combustione |
| Sistema di desolfurazione degli effluenti gassosi (FGD) — esistente | Sistema di desolfurazione degli effluenti gassosi (FGD) che non è un nuovo sistema FGD |
| Sistema di desolfurazione degli effluenti gassosi (FGD) — nuovo | Sistema di desolfurazione degli effluenti gassosi (FGD) in un nuovo impianto o sistema FGD nel quale almeno una tecnica di abbattimento è stata introdotta o completamente sostituita in un impianto esistente dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT |
| Gasolio | <p>Qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio classificato con il codice NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19,</p> <p>oppure qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del quale meno di 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno 85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86</p> |
| Olio combustibile pesante (HFO) | <p>Qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio classificato con il codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 o 2710 20 39,</p> <p>o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno di 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti</p> |
| Rendimento elettrico netto (unità di combustione e IGCC) | Rapporto tra l'energia elettrica netta prodotta (energia elettrica prodotta sul lato ad alta tensione del trasformatore principale meno l'energia importata — ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l'energia fornita dal combustibile o dalla materia prima (sotto forma di potere calorifico inferiore del combustibile/della materia prima) entro i confini dell'unità di combustione in un determinato periodo di tempo |




| Termine | Definizione |
|--|--|
| Efficienza meccanica netta | Rapporto tra l'energia meccanica resa all'albero e l'energia termica fornita dal combustibile |
| Consumo totale netto di combustibile (unità di combustione e IGCC) | Rapporto tra l'energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta meno l'energia elettrica e/o termica importata — ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l'energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell'impianto di combustione in un determinato periodo di tempo |
| Consumo totale netto di combustibile (unità di gassificazione) | Rapporto tra l'energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta e gas di sintesi (sotto forma del potere calorifico inferiore del gas di sintesi) meno l'energia elettrica e/o termica importata (ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l'energia fornita dal combustibile/materia prima (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile/materia prima) entro i confini dell'unità di gassificazione in un determinato periodo di tempo |
| Ore operative | Il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione è interamente o parzialmente in funzione e scarica emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avvio e di arresto |
| Misurazione periodica | Determinazione del misurando (particolare quantitativo oggetto di misurazione) a definiti intervalli temporali |
| Impianto — esistente | Impianto che non è un nuovo impianto |
| Impianto — nuovo | Impianto di combustione autorizzato per la prima volta nell'installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, o sostituzione integrale di un impianto di combustione sulle fondamenta esistenti dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT. |
| Impianto di post combustione | Sistema concepito per depurare gli effluenti gassosi mediante combustione, che non è gestito come impianto di combustione indipendente, quale un impianto di ossidazione termica (cioè inceneritore dei gas di coda), usato per eliminare lo o gli inquinanti (ad esempio i VOC) dagli effluenti gassosi con o senza recupero del calore generato. Le tecniche di combustione a stadi, in cui le varie fasi della combustione hanno luogo in camere distinte e possono conferire al processo di combustione caratteristiche diverse (rapporto combustibile/aria, profilo di temperatura), sono considerate parte integrante del processo di combustione e non assimilate a impianti post combustione. Analogamente, quando i gas generati in un forno/riscaldatore di processo o in un altro processo di combustione sono successivamente ossidati in un altro impianto di combustione per recuperare il loro valore energetico (con o senza l'uso di combustibile ausiliario) per la produzione di energia elettrica, vapore, acqua calda/olio caldo o energia meccanica, quest'ultimo impianto non è considerato un impianto di post combustione |
| Sistema predittivo del monitoraggio delle emissioni (<i>Predictive Emission Monitoring System</i> — PEMS) | Sistema utilizzato per determinare in maniera continuativa la concentrazione di un inquinante in una sorgente di emissioni, in base al suo rapporto con una serie di parametri caratteristici di processo soggetti a monitoraggio continuo (ad esempio consumo di gas combustibile, rapporto aria/combustibile) e dati qualitativi del combustibile o della materia prima (ad esempio il tenore di zolfo) |
| Combustibili di processo dell'industria chimica | Sottoprodotti gassosi e/o liquidi generati dall'industria (petrol)chimica e utilizzati come combustibili non commerciali negli impianti di combustione |
| Forni o riscaldatori di processo | I forni o i riscaldatori di processo sono: — impianti di combustione i cui effluenti gassosi sono usati per il trattamento termico di oggetti o materie prime mediante un meccanismo di riscaldamento a contatto diretto (ad esempio, forni da cemento e calce, forno di vetrificazione, forni da asfalto, processo di essiccazione, reattore utilizzato nell'industria (petrol)chimica, forni per trattamento di metalli ferrosi), oppure |




| Termine | Definizione |
|-------------------------------|--|
| | <p>— impianti di combustione il cui calore radiante e/o di conduzione è trasferito agli oggetti o alle materie prime mediante parete solida senza l'ausilio di un fluido termovettore (ad esempio, batteria di forni per il coke, cowper degli altoforni, forno o reattore usato per scaldare un flusso di processo nell'industria (petrol)chimica, come un forno da steam cracking, riscaldatore di processo utilizzato per la rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) in terminali GNL).</p> <p>Grazie all'applicazione delle buone prassi del recupero di energia, i forni/riscaldatori di processo possono essere associati a un sistema di generazione di vapore/energia elettrica. Quest'ultimo è parte integrante del forno/riscaldatore di processo e non può essere considerato un sistema a sé stante.</p> |
| Combustibili di raffineria | Materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio. Esempi: gas di raffineria (RFG), gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio |
| Residui | Sostanze o oggetti generati dalle attività che rientrano nel campo di applicazione del presente documento, come i rifiuti o i sottoprodotti |
| Periodi di avvio e di arresto | Il periodo di funzionamento di un impianto determinato a norma delle disposizioni della decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione (*) |
| Unità — esistente | Unità di combustione che non è una nuova unità |
| Unità — nuova | Unità di combustione autorizzata per la prima volta nell'impianto di combustione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, o sostituzione integrale di un'unità di combustione sulle fondamenta esistenti dell'impianto di combustione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT. |
| Valida (media oraria) | Una media oraria è ritenuta valida in assenza di manutenzione o disfunzioni del sistema di misurazione automatico |

(*) Decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44).

| Termine | Definizione |
|-----------------------------|--|
| Inquinanti/parametri | |
| As | La somma di arsenico e suoi composti, espressa come As |
| C ₃ | Idrocarburi con tre atomi di carbonio |
| C ₄ + | Idrocarburi con almeno quattro atomi di carbonio |
| Cd | La somma di cadmio e dei suoi composti, espressa come Cd |
| Cd+Tl | La somma di cadmio, tallio e loro composti, espressa come Cd + Tl |
| CH ₄ | Metano |
| CO | Monossido di carbonio |
| COD | Domanda chimica di ossigeno. Quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione completa della materia organica in diossido di carbonio |
| COS | Solfuro di carbonile |
| Cr | La somma di cromo e suoi composti, espressa come Cr |



| Termine | Definizione |
|---|--|
| Cu | La somma del rame e suoi composti, espressa come Cu |
| Polveri | Particolato (atmosferico) totale |
| Fluoruri | Fluoruri disciolti, espressi come F ⁻ |
| H ₂ S | Acido solfidrico |
| HCl | Tutti i composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl |
| HCN | Cianuro di idrogeno |
| HF | Tutti i composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF |
| Hg | La somma di mercurio e suoi composti, espressa come Hg |
| N ₂ O | Monossido di diazoto (protossido di azoto) |
| NH ₃ | Ammoniaca |
| Ni | La somma di nichel e suoi composti, espressa come Ni |
| NO _x | La somma del monossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO ₂), espressa come NO ₂ |
| Pb | La somma di piombo e suoi composti, espressa come Pb |
| PCDD/F | policlorodibenzo-p-diossine e -furani |
| RCG | Concentrazione grezza negli effluenti gassosi. Concentrazione di SO ₂ negli effluenti gassosi grezzi come media annua (alle condizioni standard indicate nella sezione Considerazioni generali) all'ingresso del sistema di abbattimento delle emissioni di SO _x , espressa a un tenore di ossigeno (O ₂) di riferimento di 6 % in volume. |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | La somma di antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio e loro composti, espressa come Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V |
| SO ₂ | Anidride solforosa |
| SO ₃ | Anidride solforica |
| SO _x | La somma di anidride solforosa (SO ₂) e anidride solforica (SO ₃), espressa come SO ₂ |
| Solfati | Solfati disciolti, espressi come SO ₄ ²⁻ |
| Solfuri, a facile rilascio | La somma di solfuri disciolti e solfuri non disciolti a facile rilascio all'acidificazione, espressa come S ²⁻ |
| Solfiti | Solfiti disciolti, espressi come SO ₃ ²⁻ |
| TOC | Carbonio organico totale, espresso come C (nell'acqua) |
| TSS | Solidi sospesi totali. Concentrazione di massa di tutti i solidi sospesi (nell'acqua), misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria. |
| TVOC | Carbonio organico volatile totale, espresso come C (nell'atmosfera) |
| Zn | La somma di zinco e suoi composti, espressa come Zn |



ACRONIMI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano gli acronimi riportati di seguito:


| Acronimo | Definizione |
|---|--|
| ASU (<i>Air supply unit</i>) | Unità di alimentazione dell'aria |
| CCGT (<i>Combined-cycle gas turbine</i>) | Turbina a gas a ciclo combinato, con o senza combustione supplementare |
| CFB (<i>Circulating fluidised bed</i>) | Letto fluido circolante |
| CHP (<i>Combined heat and power</i>) | Cogenerazione di calore ed elettricità |
| COG (<i>Coke oven gas</i>) | Gas di cokeria |
| COS (<i>Carbonyl sulphide</i>) | Solfuro di carbonile |
| DLN (<i>Dry low-NO_x burners</i>) | Bruciatori a bassa emissione di NO _x a secco |
| DSI (<i>Duct sorbent injection</i>) | Iniezione in linea di sorbente |
| ESP (<i>Electrostatic precipitator</i>) | Precipitatore elettrostatico |
| FBC (<i>Fluidised bed combustion</i>) | Combustione a letto fluido |
| FGD (<i>Flue-gas desulphurisation</i>) | Desolforazione degli effluenti gassosi |
| HFO (<i>Heavy fuel oil</i>) | Olio combustibile pesante |
| HRSG (<i>Heat recovery steam generator</i>) | Generatore di vapore a recupero di calore |
| IGCC (<i>Integrated gasification combined cycle</i>) | Ciclo integrato con impianto di gassificazione |
| LHV (<i>Lower heating value</i>) | Potere calorifico inferiore |
| LNB (<i>Low-NO_x burners</i>) | Bruciatori a basse emissioni di NO _x |
| GNL | Gas naturale liquefatto |
| OCGT (<i>Open-cycle gas turbine</i>) | Turbina a gas a circuito aperto |
| OTNOC (<i>Other than normal operating conditions</i>) | Condizioni di esercizio diverse da quelle normali |
| PC (<i>Pulverised combustion</i>) | Combustione di polverino |
| PEMS (<i>Predictive emissions monitoring system</i>) | Sistema predittivo del monitoraggio delle emissioni |
| SCR (<i>Selective catalytic reduction</i>) | Riduzione catalitica selettiva |
| SDA (<i>Spray dry absorber</i>) | Atomizzatore, assorbitore a secco |
| SNCR (<i>Selective non-catalytic reduction</i>) | Riduzione non catalitica selettiva |

CONSIDERAZIONI GENERALI

Migliori tecniche disponibili

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.



Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)

Laddove siano indicati livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per diversi periodi di calcolo della media, tutti i BAT-AEL indicati devono essere rispettati.

I BAT-AEL indicati nelle presenti conclusioni sulle BAT possono non applicarsi alle turbine e ai motori a gas o a combustibile liquido utilizzati nelle situazioni di emergenza per un numero annuo di ore inferiore a 500, quando tali situazioni di emergenza non sono compatibili con il rispetto dei BAT-AEL.

BAT-AEL per le emissioni in atmosfera

I livelli di emissioni in atmosfera associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni espresse, in mg/Nm³, µg/Nm³ o ng I-TEQ/Nm³, come massa della sostanza emessa per volume di effluente gassoso, alle seguenti condizioni standard: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa.

Il monitoraggio associato ai BAT-AEL per le emissioni in atmosfera è illustrato nella BAT 4.

Le condizioni di riferimento dell'ossigeno utilizzato per esprimere i BAT-AEL nel presente documento sono illustrate nella tabella in appresso.

| Attività | Livello di ossigeno di riferimento(O _R) |
|---|---|
| Combustione di combustibili solidi | 6 % in volume |
| Combustione di combustibili solidi in combinazione con combustibili liquidi e/o gassosi | |
| Coincenerimento dei rifiuti | |
| Combustione di combustibili liquidi e/o gassosi quando non ha luogo in turbina o motore a gas | 3 % in volume |
| Combustione di combustibili liquidi e/o gassosi quando ha luogo in turbina o motore a gas | 15 % in volume |
| Combustione in impianti IGCC | |

L'equazione per calcolare la concentrazione delle emissioni corrispondenti al livello di ossigeno di riferimento è la seguente:

$$E_R = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \times E_M$$

dove:

E_R: concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno di riferimento O_R;

O_R: livello di ossigeno di riferimento in percentuale in volume (%);

E_M: concentrazione misurata dell'emissione;

O_M: livello misurato di ossigeno in percentuale in volume (%).

Per i periodi di calcolo della media, si applicano le seguenti definizioni:

| Periodo di calcolo della media | Definizione |
|--------------------------------|---|
| Media giornaliera | Media su un periodo di 24 ore delle medie orarie valide misurate in continuo |
| Media annua | Media su un periodo di un anno delle medie orarie valide misurate in continuo |



| Periodo di calcolo della media | Definizione |
|------------------------------------|---|
| Media del periodo di campionamento | Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna ⁽¹⁾ |
| Media dei campioni su un anno | Media dei valori ottenuti in un anno delle misurazioni periodiche effettuate alla frequenza di monitoraggio stabilita per ciascun parametro |

⁽¹⁾ Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, si ricorre a un periodo di campionamento adeguato. Per le PCDD e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.

BAT-AEL per le emissioni nell'acqua

I livelli di emissioni nell'acqua associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni espresse, in µg/l, mg/l, o g/l, come massa della sostanza emessa per volume d'acqua. I BAT-AEL si riferiscono alle medie giornaliere, ossia a campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità del flusso.

Il monitoraggio associato ai BAT-AEL per le emissioni nell'acqua è illustrato nella BAT 5.

Livelli di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL)

Il livello di efficienza energetica associato alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) si riferisce al rapporto tra l'energia netta prodotta dall'unità di combustione e l'energia fornita all'unità di combustione dal combustibile o dalla materia prima, alle condizioni effettive di progetto. L'energia netta prodotta è determinata entro i confini dell'unità di combustione, gassificazione o IGCC, compresi i sistemi ausiliari (ad esempio, i sistemi di trattamento degli effluenti gassosi) e per l'unità in funzione a pieno carico.

Nel caso di impianti di cogenerazione di calore ed energia (CHP):

- il BAT-AEEL per il consumo totale netto di combustibile si riferisce all'unità di combustione funzionante a pieno carico e configurata in modo da ottimizzare in primis il calore fornito e, in secondo luogo, la generazione di energia elettrica residua possibile,
- il BAT-AEEL per il rendimento elettrico netto si riferisce all'unità di combustione che genera solo energia elettrica a pieno carico.

I BAT-AEEL sono espressi in percentuale. L'energia fornita dal combustibile o dalla materia prima è espressa come potere calorifico inferiore (LHV).

Il monitoraggio associato ai BAT-AEEL è illustrato nella BAT 2.


Classificazione delle unità/degli impianti di combustione in base alla potenza termica nominale totale

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, negli intervalli di valori indicati per la potenza termica nominale totale il limite inferiore s'intende incluso nell'intervallo e il limite superiore s'intende escluso dall'intervallo. Ad esempio, nella categoria di impianti 100–300 MW_{th} sono inclusi gli impianti di combustione di potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e inferiore a 300 MW.

La parte di un impianto di combustione che scarica effluenti gassosi tramite uno o più condotti separati in un camino comune ed è in funzione meno di 1 500 ore/anno può essere considerata separatamente ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT. Per tutte le parti dell'impianto si applicano i BAT-AEL in base alla potenza termica nominale totale dell'impianto. In tali casi, le emissioni scaricate attraverso ciascuno dei suddetti condotti sono monitorate separatamente.

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

Le conclusioni sulle BAT specifiche per combustibile illustrate nelle sezioni da 2 a 7 si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla presente sezione.



1.1. Sistemi di gestione ambientale

BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:

- i) impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
- ii) definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;
- iii) pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
- iv) attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - a) struttura e responsabilità
 - b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza;
 - c) comunicazione
 - d) coinvolgimento del personale
 - e) documentazione
 - f) controllo efficace dei processi
 - g) pianificazione di programmi di manutenzione periodica
 - h) preparazione e risposta alle emergenze
 - i) rispetto della legislazione ambientale
- v) controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:
 - a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da impianti IED — ROM);
 - b) azione correttiva e preventiva;
 - c) tenuta di registri;
 - d) verifica indipendente (ove praticabile) interna ed esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
- vi) riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
- vii) attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
- viii) attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'installazione in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita, in particolare:
 - a) evitare le strutture sotterranee
 - b) integrare elementi che facilitino lo smantellamento
 - c) scegliere finiture superficiali che siano facili da decontaminare
 - d) usare per le apparecchiature una configurazione che riduca al minimo l'intrappolamento delle sostanze chimiche e ne faciliti l'evacuazione per drenaggio o pulizia
 - e) progettare attrezzature flessibili e autonome che consentano una chiusura progressiva
 - f) usare materiali biodegradabili e riciclabili in tutti i casi possibili;
- ix) svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare.

In particolare per questo settore, è altresì importante prendere in considerazione le seguenti caratteristiche del sistema di gestione ambientale, che sono illustrate, se del caso, nella BAT corrispondente:
- x) programmi di garanzia della qualità/controllo della qualità per assicurare che le caratteristiche di tutti i combustibili siano definite e controllate con precisione (cfr. BAT 9);



- xi) un piano di gestione al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e/o nell'acqua in condizioni di esercizio diverse da quelle normali, compresi i periodi di avvio e di arresto (cfr. BAT 10 e BAT 11);
- xii) un piano di gestione dei rifiuti finalizzato a evitarne la produzione e a far sì che siano preparati per il riutilizzo, riciclati o altrimenti recuperati, prevedendo l'uso delle tecniche indicate nella BAT 16;
- xiii) un metodo sistematico per individuare e trattare le potenziali emissioni incontrollate e/o impreviste nell'ambiente, in particolare:
 - a) le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee dovute alla movimentazione e allo stoccaggio di combustibili, additivi, sottoprodotti e rifiuti
 - b) le emissioni associate all'autoriscaldamento e/o all'autocombustione dei combustibili nelle attività di stoccaggio e movimentazione;
- xiv) un piano di gestione delle polveri per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse causate dalle operazioni di carico, scarico, stoccaggio e/o movimentazione dei combustibili, dei residui e degli additivi;
- xv) un piano di gestione del rumore in caso di probabile o constatato inquinamento acustico presso i recettori sensibili, contenente:
 - a) un protocollo di monitoraggio del rumore in corrispondenza dei confini dell'impianto
 - b) un programma di riduzione del rumore
 - c) un protocollo di risposta a situazioni di inquinamento acustico contenente le misure da adottare e il calendario
 - d) una rassegna dei casi di inquinamento acustico riscontrati, delle azioni correttive intraprese e delle informazioni fornite agli interessati;
- xvi) per la combustione, la gassificazione o il coincenerimento di sostanze maleodoranti, un piano di gestione degli odori contenente:
 - a) un protocollo di monitoraggio degli odori
 - b) se necessario, un programma di eliminazione degli odori, al fine di identificare ed eliminare o ridurre le emissioni odorigene
 - c) un protocollo di registrazione degli eventi odorigeni, con le relative misure adottate e il calendario
 - d) una rassegna degli eventi odorigeni riscontrati, delle azioni correttive intraprese e delle informazioni fornite agli interessati.

Se in esito a una valutazione risulta che nessuno degli elementi elencati nei punti da x a xvi sono necessari, viene redatto un verbale della decisione con i motivi che l'hanno determinata.

Applicabilità

L'ambito di applicazione (ad esempio, il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (ad esempio, standardizzato o non standardizzato) dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

1.2. **Monitoraggio**

BAT 2. La BAT consiste nel determinare il rendimento elettrico netto e/o il consumo totale netto di combustibile e/o l'efficienza meccanica netta delle unità di gassificazione, IGCC e/o di combustione mediante l'esecuzione di una prova di prestazione a pieno carico ⁽¹⁾, secondo le norme EN, dopo la messa in servizio dell'unità e dopo ogni modifica che potrebbe incidere in modo significativo sul rendimento elettrico netto e/o sul consumo totale netto di combustibile e/o sull'efficienza meccanica netta dell'unità. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

⁽¹⁾ Se, per ragioni tecniche, nelle unità CHP la prova di prestazione non può essere svolta quando l'unità funziona a pieno carico per la produzione di calore, la si può integrare o sostituire con un calcolo che utilizzi i parametri di pieno carico.




BAT 3. La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni in atmosfera e nell'acqua, tra cui quelli indicati di seguito.

| Flusso | Parametro/i | Monitoraggio |
|---|---|--|
| Effluente gassoso | Portata | Determinazione periodica o in continuo |
| | Tenore di ossigeno, temperatura e pressione | Misurazione periodica o in continuo |
| | Tenore di vapore acqueo ⁽¹⁾ | |
| Acque reflue da trattamento degli effluenti gassosi | Portata, pH e temperatura | Misurazione in continuo |


(1) La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi non è necessaria se gli effluenti gassosi campionati sono essiccati prima dell'analisi.

BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.


| Sostanza/Parametro | Combustibile/Processo/Tipo di impianto di combustione | Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione | Norma/e ⁽¹⁾ | Frequenza minima di monitoraggio ⁽²⁾ | Monitoraggio associato a |
|--------------------|---|--|------------------------|---|--|
| NH ₃ | — Se si utilizza SCR e/o SNCR | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche | In continuo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | BAT 7 |
| NO _x | — Carbone e/o lignite compreso coincenerimento dei rifiuti — Biomassa solida e/o torba compreso coincenerimento dei rifiuti — Caldaie e motori a HFO e/o gasolio — Turbine a gas a gasolio — Caldaie, motori e turbine a gas naturale — Gas di processo della siderurgia — Combustibili di processo dell'industria chimica — Impianti IGCC | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche | In continuo ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ | BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 32 BAT 37 BAT 41 BAT 42 BAT 43 BAT 47 BAT 48 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 |
| | — Impianti di combustione su piattaforme off-shore | Tutte le dimensioni | EN 14792 | Una volta l'anno ⁽⁶⁾ | BAT 53 |
| N ₂ O | — Carbone e/o lignite in caldaie a letto fluido circolante — Biomassa solida e/o torba in caldaie a letto fluido circolante | Tutte le dimensioni | EN 21258 | Una volta l'anno ⁽⁷⁾ | BAT 20 BAT 24 |



| Sostanza/Parametro | Combustibile/Processo/Tipo di impianto di combustione | Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione | Norma/e (1) | Frequenza minima di monitoraggio (2) | Monitoraggio associato a |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| CO | — Carbone e/o lignite compreso coincenerimento dei rifiuti — Biomassa solida e/o torba compreso coincenerimento dei rifiuti — Caldaie e motori a HFO e/o gasolio — Turbine a gas alimentate a gasolio — Caldaie, motori e turbine a gas naturale — Gas di processo della siderurgia — Combustibili di processo dell'industria chimica — Impianti IGCC | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche | In continuo (3) (5) | BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 33 BAT 38 BAT 44 BAT 49 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 |
| | — Impianti di combustione su piattaforme off-shore | Tutte le dimensioni | EN 15058 | Una volta l'anno (6) | BAT 54 |
| SO ₂ | — Carbone e/o lignite compreso coincenerimento dei rifiuti — Biomassa solida e/o torba compreso coincenerimento dei rifiuti — Caldaie a HFO e/o gasolio — Motori a HFO e/o gasolio — Turbine a gas alimentate a gasolio — Gas di processo della siderurgia — Combustibili di processo dell'industria chimica usati nelle caldaie — Impianti IGCC | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche e EN 14791 | In continuo (3) (8) (9) | BAT 21 BAT 25 BAT 29 BAT 34 BAT 39 BAT 50 BAT 57 BAT 66 BAT 67 BAT 74 |
| SO ₃ | — Se si utilizza SCR | Tutte le dimensioni | Nessuna norma EN disponibile | Una volta l'anno | — |
| Cloruri gassosi espressi come HCl | — Carbone e/o lignite — Combustibili di processo dell'industria chimica usati nelle caldaie | Tutte le dimensioni | EN 1911 | Una volta ogni tre mesi (3) (10) (11) | BAT 21 BAT 57 |
| | — Biomassa solida e/o torba | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche | In continuo (12) (13) | BAT 25 |
| | — Coincenerimento dei rifiuti | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche | In continuo (3) (13) | BAT 66 BAT 67 |



| Sostanza/Parametro | Combustibile/Processo/Tipo di impianto di combustione | Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione | Norma/e (1) | Frequenza minima di monitoraggio (2) | Monitoraggio associato a |
|--|---|--|---|---------------------------------------|--|
| HF | — Carbone e/o lignite — Combustibili di processo dell'industria chimica usati nelle caldaie | Tutte le dimensioni | Nessuna norma EN disponibile | Una volta ogni tre mesi (3) (10) (11) | BAT 21 BAT 57 |
| | — Biomassa solida e/o torba | Tutte le dimensioni | Nessuna norma EN disponibile | Una volta l'anno | BAT 25 |
| | — Coincenerimento dei rifiuti | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche | In continuo (3) (13) | BAT 66 BAT 67 |
| Polveri | — Carbone e/o lignite — Biomassa solida e/o torba — Caldaie a HFO e/o gasolio — Gas di processo della siderurgia — Combustibili di processo dell'industria chimica usati nelle caldaie — Impianti IGCC — Motori a HFO e/o gasolio — Turbine a gas alimentate a gasolio | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche, EN 13284-1 e EN 13284-2 | In continuo (3) (14) | BAT 22 BAT 26 BAT 30 BAT 35 BAT 39 BAT 51 BAT 58 BAT 75 |
| | — Coincenerimento dei rifiuti | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche e EN 13284-2 | In continuo | BAT 68 BAT 69 |
| Metalli e metalloidi tranne mercurio (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Se, Zn) | — Carbone e/o lignite — Biomassa solida e/o torba — Caldaie e motori a HFO e/o gasolio | Tutte le dimensioni | EN 14385 | Una volta l'anno (15) | BAT 22 BAT 26 BAT 30 |
| | — Coincenerimento dei rifiuti | < 300 MW _{th} | EN 14385 | Una volta ogni sei mesi (10) | BAT 68 BAT 69 |
| | | ≥ 300 MW _{th} | EN 14385 | Una volta ogni tre mesi (16) (10) | |
| | — Impianti IGCC | ≥ 100 MW _{th} | EN 14385 | EN 14385 | Una volta l'anno (15) |
| Hg | — Carbone e/o lignite compreso coincenerimento dei rifiuti | < 300 MW _{th} | EN 13211 | Una volta ogni tre mesi (10) (17) | BAT 23 |
| | | ≥ 300 MW _{th} | Norme EN generiche e EN 14884 | In continuo (13) (18) | |
| | — Biomassa solida e/o torba | Tutte le dimensioni | EN 13211 | Una volta l'anno (19) | BAT 27 |
| | — Coincenerimento dei rifiuti con biomassa solida e/o torba | Tutte le dimensioni | EN 13211 | Una volta ogni tre mesi (10) | BAT 70 |
| | — Impianti IGCC | ≥ 100 MW _{th} | EN 13211 | EN 13211 | Una volta l'anno (20) |



| Sostanza/Parametro | Combustibile/Processo/Tipo di impianto di combustione | Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione | Norma/e ⁽¹⁾ | Frequenza minima di monitoraggio ⁽²⁾ | Monitoraggio associato a |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|---|--------------------------|
| TVOC | — Motori a HFO e/o gasolio — Combustibili di processo dell'industria chimica usati nelle caldaie | Tutte le dimensioni | EN 12619 | Una volta ogni sei mesi ⁽¹⁰⁾ | BAT 33 BAT 59 |
| | — Coincenerimento dei rifiuti con carbone, lignite, biomassa solida e/o torba | Tutte le dimensioni | Norme EN generiche | In continuo | BAT 71 |
| Formaldeide | — Gas naturale nei motori a combustione interna a miscela magra e nei motori a doppia alimentazione | Tutte le dimensioni | Nessuna norma EN disponibile | Una volta l'anno | BAT 45 |
| CH ₄ | — Motori a gas naturale | Tutte le dimensioni | EN ISO 25139 | Una volta l'anno ⁽²¹⁾ | BAT 45 |
| PCDD/F | — Combustibili di processo dell'industria chimica usati nelle caldaie | Tutte le dimensioni | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 | Una volta ogni sei mesi ⁽¹⁰⁾ ⁽²²⁾ | BAT 59 BAT 71 |
| | — Coincenerimento dei rifiuti | | | | |

⁽¹⁾ Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 e EN 14181. Le norme EN per la misurazione periodica figurano nella tabella riportata di seguito.

⁽²⁾ La frequenza di monitoraggio non si applica agli impianti messi in funzione al solo scopo di eseguire una misurazione delle emissioni.

⁽³⁾ Nel caso di impianti con potenza termica nominale < 100 MW in funzione meno di 1 500 ore l'anno, il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima semestrale. Per le turbine a gas, il monitoraggio periodico è effettuato quando il carico dell'impianto di combustione è > 70 %. Per il coincenerimento dei rifiuti con carbone, lignite, biomassa solida e/torba, la frequenza di monitoraggio deve tener conto anche delle disposizioni dell'allegato VI, parte 6, della direttiva 2010/75.

⁽⁴⁾ In caso di uso di SCR, il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima annuale se i livelli di emissione danno prova di essere sufficientemente stabili.

⁽⁵⁾ Per le turbine a gas naturale con potenza termica nominale < 100 MW in funzione meno di 1 500 ore l'anno o per le OCGT esistenti, è possibile utilizzare sistemi PEMS.

⁽⁶⁾ In alternativa è possibile utilizzare sistemi PEMS.

⁽⁷⁾ Si eseguono due serie di misurazioni: una quando il carico dell'impianto è > 70 %, l'altra con carico < 70 %.

⁽⁸⁾ In alternativa alle misurazioni in continuo, per gli impianti che bruciano gasolio con tenore di zolfo noto e privi di sistemi di desolfurazione degli effluenti gassosi, per determinare le emissioni di SO₂ è possibile eseguire misurazioni a cadenza minima trimestrale e/o applicare altre procedure che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

⁽⁹⁾ Nel caso dei combustibili di processo dell'industria chimica, la frequenza del monitoraggio può essere adattata per gli impianti di potenza termica nominale < 100 MW_{th} dopo una caratterizzazione iniziale del combustibile (cfr. BAT 5) sulla base di una valutazione dell'importanza delle emissioni di inquinanti in atmosfera (ad esempio, concentrazione nel combustibile, trattamento degli effluenti gassosi applicato), e comunque almeno ogniqualvolta una modifica delle caratteristiche del combustibile può influire sulle emissioni.

⁽¹⁰⁾ Se i livelli di emissioni si sono dimostrati sufficientemente stabili, le misurazioni periodiche possono essere eseguite ogniqualvolta una modifica delle caratteristiche del combustibile e/o dei rifiuti può influire sulle emissioni, e comunque almeno una volta l'anno. Per il coincenerimento dei rifiuti con carbone, lignite, biomassa solida e/torba, la frequenza di monitoraggio deve tener conto anche delle disposizioni dell'allegato VI, parte 6, della direttiva 2010/75.

⁽¹¹⁾ Nel caso dei combustibili di processo dell'industria chimica, la frequenza del monitoraggio può essere adattata dopo una caratterizzazione iniziale del combustibile (cfr. BAT 5) sulla base di una valutazione dell'entità delle sostanze inquinanti (ad esempio, concentrazione nel combustibile, trattamento degli effluenti gassosi applicato) presenti nelle emissioni in atmosfera, e comunque almeno ogniqualvolta una modifica delle caratteristiche del combustibile può influire sulle emissioni.

⁽¹²⁾ Nel caso di impianti con potenza termica nominale < 100 MW in funzione meno di 500 ore l'anno, il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima annuale. Nel caso di impianti con potenza termica nominale < 100 MW in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500, il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima semestrale.

⁽¹³⁾ Se i livelli di emissioni si sono dimostrati sufficientemente stabili, le misurazioni periodiche possono essere eseguite ogniqualvolta una modifica delle caratteristiche del combustibile e/o dei rifiuti può influire sulle emissioni, e comunque almeno a cadenza semestrale.

⁽¹⁴⁾ Nel caso degli impianti che bruciano i gas di processo della siderurgia, il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima semestrale se i livelli di emissioni danno prova di essere sufficientemente stabili.

⁽¹⁵⁾ L'elenco degli inquinanti monitorati e la frequenza di monitoraggio possono essere adattati dopo una caratterizzazione iniziale del combustibile (cfr. BAT 5) sulla base di una valutazione dell'entità delle sostanze inquinanti (ad esempio, concentrazione nel combustibile, trattamento degli effluenti gassosi applicato) presenti nelle emissioni in atmosfera, e comunque almeno ogniqualvolta una modifica delle caratteristiche del combustibile può influire sulle emissioni.

⁽¹⁶⁾ Nel caso di impianti in funzione meno di 1 500 ore l'anno, il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima semestrale.

⁽¹⁷⁾ Nel caso di impianti in funzione meno di 1 500 ore l'anno, il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima annuale.


⁽¹⁸⁾ Anziché la misurazione in continuo è possibile utilizzare un campionamento in continuo accompagnato da analisi frequenti dei campioni integrati nel tempo, ad esempio mediante un metodo standardizzato di monitoraggio del tipo «sorbent trap».

⁽¹⁹⁾ Se i livelli delle emissioni si sono dimostrati sufficientemente stabili grazie al basso tenore di mercurio nel combustibile, è possibile eseguire misurazioni periodiche soltanto ogniqualvolta una modifica delle caratteristiche del combustibile può influire sulle emissioni.

⁽²⁰⁾ La frequenza minima del monitoraggio non si applica in caso di impianti in funzione meno di 1 500 ore l'anno.

⁽²¹⁾ Le misurazioni sono eseguite quando il carico dell'impianto è > 70 %.

⁽²²⁾ In caso di combustibili di processo dell'industria chimica, il monitoraggio si applica solo quando il combustibile contiene sostanze clorate.



BAT 5. La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

| Sostanza/Parametro | | Norma/e | Frequenza minima di monitoraggio | Monitoraggio associato a |
|--|----|--|----------------------------------|--------------------------|
| Carbonio organico totale (TOC) ⁽¹⁾ | | EN 1484 | Una volta al mese | BAT 15 |
| Domanda chimica di ossigeno (COD) ⁽¹⁾ | | Nessuna norma EN disponibile | | |
| Solidi sospesi totali (TSS) | | EN 872 | | |
| Fluoruri (F ⁻) | | EN ISO 10304-1 | | |
| Solfati (SO ₄ ²⁻) | | EN ISO 10304-1 | | |
| Solfuri, a facile rilascio (S ²⁻) | | Nessuna norma EN disponibile | | |
| Solfiti (SO ₃ ²⁻) | | EN ISO 10304-3 | | |
| Metalli e metalloidi | As | Diverse norme EN disponibili (ad esempio, EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2) | | |
| | Cd | | | |
| | Cr | | | |
| | Cu | | | |
| | Ni | | | |
| | Pb | | | |
| | Zn | | | |
| | Hg | Diverse norme EN disponibili (ad esempio, EN ISO 12846 o EN ISO 17852) | | |
| Cloruri (Cl ⁻) | | Diverse norme EN disponibili (ad esempio, EN ISO 10304-1 o EN ISO 15682) | | — |
| Azoto totale | | EN 12260 | | — |

⁽¹⁾ Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.

1.3. Prestazioni ambientali generali e di combustione

BAT 6. Per migliorare le prestazioni ambientali generali degli impianti di combustione e per ridurre le emissioni in atmosfera di CO e delle sostanze incombuste, la BAT consiste nell'ottimizzare la combustione e nel fare uso di un'adeguata combinazione delle tecniche indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| a. | Dosaggio e miscela dei combustibili | Garantire stabili condizioni di combustione e/o ridurre l'emissione di inquinanti miscelando qualità diverse dello stesso tipo di combustibile | Generalmente applicabile |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|--|--|
| b. | Manutenzione del sistema di combustione | Manutenzione regolare programmata conformemente alle raccomandazioni dei fornitori | |
| c. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizione alla sezione 8.1. | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione è subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| d. | Buona progettazione delle apparecchiature di combustione | Buona progettazione del forno, delle camere di combustione, dei bruciatori e dei dispositivi connessi | Generalmente applicabile ai nuovi impianti di combustione |
| e. | Scelta del combustibile | Scegliere, tra i combustibili disponibili, quello/i con il migliore profilo dal punto di vista ambientale (basso tenore di zolfo e/o di mercurio), o sostituire totalmente o parzialmente il/i combustibile/i utilizzato/i con detti combustibili, anche nelle fasi di avviamento o quando si utilizzano combustibili di riserva | Applicabile nel rispetto dei vincoli imposti dalla disponibilità dei tipi di combustibile con un migliore profilo ambientale nell'insieme; tale disponibilità può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro o dal saldo dei combustibili nell'intero sito nel caso si utilizzino combustibili prodotti dai processi industriali. Per gli impianti di combustione esistenti, la scelta del tipo di combustibile può essere condizionata dalla configurazione e dalla struttura dell'impianto. |

BAT 7. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera dovute alla riduzione catalitica selettiva (SCR) e/o alla riduzione non catalitica selettiva (SNCR) utilizzata per abbattere le emissioni di NO_x , la BAT consiste nell'ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell'SCR e/o SNCR (ad esempio, ottimizzando il rapporto reagente/ NO_x , distribuendo in modo omogeneo il reagente e calibrando in maniera ottimale l'iniezione di reagente)


Livelli di emissioni associati alla BAT

Il livello di emissioni associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NH_3 risultanti dall'uso dell'SCR e/o SNCR è $< 3-10 \text{ mg/Nm}^3$ come media annuale o media del periodo di campionamento. Il limite inferiore dell'intervallo si può ottenere utilizzando l'SCR, mentre il limite superiore utilizzando l'SNCR, senza ricorrere a tecniche di abbattimento a umido. Nel caso degli impianti che bruciano biomassa e funzionano a carico variabile, così come nel caso di motori funzionanti a HFO e/o gasolio, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è di 15 mg/Nm^3 .

BAT 8. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera durante le normali condizioni di esercizio, la BAT consiste nell'assicurare, mediante adeguata progettazione, esercizio e manutenzione, che il funzionamento e la disponibilità dei sistemi di abbattimento delle emissioni siano ottimizzati.

BAT 9. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali generali degli impianti di combustione e/o di gassificazione e ridurre le emissioni in atmosfera, la BAT consiste nell'includere gli elementi seguenti nei programmi di garanzia della qualità/controllo della qualità per tutti i combustibili utilizzati, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1):

- i) caratterizzazione iniziale completa del combustibile utilizzato, ivi compresi almeno i parametri elencati in appresso e in conformità alle norme EN. Possono essere utilizzate norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente;



- ii) prove periodiche della qualità del combustibile per verificarne la coerenza con la caratterizzazione iniziale e secondo le specifiche di progettazione. La frequenza delle prove e la scelta dei parametri tra quelli della tabella sottostante si basano sulla variabilità del combustibile e su una valutazione dell'entità delle sostanze inquinanti (ad esempio, concentrazione nel combustibile, trattamento degli effluenti gassosi applicato);
- iii) successivo adeguamento delle impostazioni dell'impianto in funzione della necessità e della fattibilità (ad esempio, integrazione della caratterizzazione del combustibile e controllo del combustibile nel sistema di controllo avanzato (cfr. descrizioni alla sezione 8.1).

Descrizione

La caratterizzazione iniziale e le prove periodiche del combustibile possono essere eseguite dal gestore e/o dal fornitore del combustibile. Se eseguite dal fornitore, i risultati completi sono forniti al gestore sotto forma di specifica di prodotto (combustibile) e/o di garanzia del fornitore.

| Combustibile/i | Sostanze/Parametri sottoposti a caratterizzazione |
|--|--|
| Biomassa/torba | — Potere calorifico inferiore — Umidità |
| | — Ceneri — C, Cl, F, N, S, K, Na — Metalli e metalloidi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) |
| Carbone/lignite | — Potere calorifico inferiore — Umidità — Sostanze volatili, ceneri, carbonio fisso, C, H, N, O, S |
| | — Br, Cl, F |
| | — Metalli e metalloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) |
| Olivo combustibile pesante | — Ceneri — C, S, N, Ni, V |
| Gasolio | — Ceneri — N, C, S |
| Gas naturale | — Potere calorifico inferiore — CH ₄ , C ₂ H ₆ , C ₃ , C ₄ ⁺ , CO ₂ , N ₂ , indice di Wobbe |
| Combustibili di processo dell'industria chimica ⁽¹⁾ | — Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Metalli e metalloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) |
| Gas di processo della siderurgia | — Potere calorifico inferiore, CH ₄ (per i gas di cokeria), C _x H _y (per i gas di cokeria), CO ₂ , H ₂ , N ₂ , tenore totale di zolfo, polveri, indice Wobbe |
| Rifiuti ⁽²⁾ | — Potere calorifico inferiore — Umidità — Sostanze volatili, ceneri, Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Metalli e metalloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) |

⁽¹⁾ L'elenco delle sostanze/parametri caratterizzati può limitarsi a contenere solo quelli che, in base alle informazioni sulle materie prime e sui processi produttivi, ci si può ragionevolmente attendere siano presenti nel o nei combustibili.

⁽²⁾ Questa caratterizzazione è eseguita fatta salva l'applicazione della procedura di preaccettazione e accettazione dei rifiuti stabilita nella BAT 60(a), che può comportare la caratterizzazione e/o la verifica di altre sostanze/parametri oltre a quelli qui elencati.



BAT 10. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e/o nell'acqua durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell'elaborare e attuare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione commisurato alla rilevanza dei potenziali rilasci di inquinanti che comprenda i seguenti elementi:

- adeguata progettazione dei sistemi che si ritiene concorrano a creare condizioni di esercizio diverse da quelle normali che possono incidere sulle emissioni in atmosfera, nell'acqua e/o nel suolo (ad esempio, progettazione di turbine a gas esercibili a regimi di basso carico per ridurre i carichi minimi di avvio e di arresto);
- elaborazione e attuazione di un apposito piano di manutenzione preventiva per i suddetti sistemi;
- rassegna e registrazione delle emissioni causate dalle condizioni di esercizio diverse da quelle normali e relative circostanze, nonché eventuale attuazione di azioni correttive;
- valutazione periodica delle emissioni complessive durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali (ad esempio, frequenza degli eventi, durata, quantificazione/stima delle emissioni) ed eventuale attuazione di azioni correttive.

BAT 11. La BAT consiste nel monitorare adeguatamente le emissioni in atmosfera e/o nell'acqua durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali.

Descrizione

Il monitoraggio può essere eseguito misurando direttamente le emissioni o monitorando parametri sostitutivi, se di comprovata qualità scientifica equivalente o migliore rispetto alla misurazione diretta delle emissioni. Le emissioni nei periodi di avvio e arresto (SU/SD) possono essere valutate in base alla misurazione dettagliata delle emissioni eseguita per una procedura tipica di avvio/arresto almeno una volta l'anno e utilizzando i risultati della misurazione per stimare le emissioni di ogni periodo di avvio e arresto durante l'anno.

1.4. Efficienza energetica

BAT 12. Al fine di aumentare l'efficienza energetica delle unità di combustione, gassificazione e/o IGCC in funzione $\geq 1\,500$ ore/anno, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

| | Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|----|--|---|--------------------------|
| a. | Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. L'ottimizzazione della combustione riduce al minimo il contenuto di sostanze incombuste negli effluenti gassosi e nei residui solidi della combustione | Generalmente applicabile |
| b. | Ottimizzazione delle condizioni del fluido di lavoro | Funzionamento ai valori massimi di pressione e temperatura del fluido di lavoro gas o vapore, subordinatamente ai vincoli imposti da fattori quali il controllo delle emissioni di NO_x o le caratteristiche dell'energia necessaria | |
| c. | Ottimizzazione del ciclo del vapore | Funzionamento della turbina alla pressione minima di scarico, utilizzando la temperatura minima possibile dell'acqua di raffreddamento del condensatore, subordinatamente ai vincoli di progettazione | |
| d. | Riduzione al minimo del consumo di energia | Riduzione al minimo del consumo energetico interno (ad esempio, maggiore efficienza della pompa dell'acqua di alimentazione) | |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|--|---|
| e. | Preriscaldamento dell'aria di combustione | Riutilizzo di una parte del calore recuperato dall'effluente gassoso della combustione per preriscaldare l'aria che è usata nella combustione | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dal controllo delle emissioni di NO _x |
| f. | Preriscaldamento del combustibile | Preriscaldamento del combustibile per mezzo del calore recuperato | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione della caldaia e dal controllo delle emissioni di NO _x |
| g. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. Controllo informatizzato dei parametri principali di combustione per migliorare l'efficienza di combustione | Generalmente applicabile alle unità nuove. L'applicabilità alle vecchie unità è subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| h. | Preriscaldamento dell'acqua di alimentazione per mezzo del calore recuperato | Preriscaldamento dell'acqua in uscita dal condensatore con il calore recuperato prima di riutilizzarlo nella caldaia | Applicabile solo ai circuiti a vapore e non alle caldaie. L'applicabilità alle unità esistenti può essere condizionata dalla configurazione dell'impianto e dalla quantità di calore recuperabile |
| i. | Recupero di calore da cogenerazione (CHP) | Recupero di calore (per lo più dal sistema di generazione del vapore) per la produzione di acqua calda o vapore da utilizzare nei processi/attività industriali o in una rete pubblica di teleriscaldamento. È anche possibile recuperare calore da: — effluente gassoso — raffreddamento delle griglie — letto fluido circolante | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dal fabbisogno termico ed energetico locale L'applicabilità può essere limitata nel caso dei compressori di gas con un profilo termico d'esercizio imprevedibile |
| j. | Disponibilità della CHP | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. | Applicabile unicamente alle unità nuove quando esiste una possibilità concreta di uso futuro del calore nei pressi dell'unità |
| k. | Condensatore degli effluenti gassosi | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. | Generalmente applicabile alle unità CHP subordinatamente a una domanda sufficiente di calore a bassa temperatura |
| l. | Accumulo termico | Accumulo del calore cogenerato in stoccaggio termico | Applicabile unicamente agli impianti CHP. L'applicabilità può essere limitata nel caso di basso fabbisogno di carico termico |
| m. | Camino umido | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. | Generalmente applicabile alle unità nuove ed esistenti dotate di sistemi FGD a umido |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|--|
| n. | Scarico attraverso torre di raffreddamento | Lo scarico di emissioni in atmosfera attraverso la torre di raffreddamento anziché un camino apposito | Applicabile unicamente alle unità dotate di sistemi FGD a umido in cui l'effluente gassoso deve essere nuovamente riscaldato prima dello scarico, e il cui sistema di raffreddamento è una torre di raffreddamento |
| o. | Preessiccamento del combustibile | Riduzione del tenore di umidità del combustibile prima della combustione per migliorare le condizioni di combustione | Applicabile alla combustione di biomassa e/o torba subordinatamente ai vincoli imposti dal rischio di combustione spontanea (ad esempio, il tenore di umidità della torba è mantenuto al di sopra del 40 % durante l'intera catena di approvvigionamento). L'installazione a posteriori di dispositivi di preessiccamento negli impianti esistenti è subordinata al valore calorifico extra ottenibile e alle caratteristiche di progettazione della caldaia o alla configurazione dell'impianto |
| p. | Riduzione al minimo delle perdite di calore | Riduzione al minimo delle perdite di calore residuo, ad esempio quelle che si verificano attraverso le scorie o quelle che possono essere ridotte isolando la sorgente radiante | Applicabile unicamente alle unità di combustione alimentate a combustibili solidi e alle unità di gassificazione/IGCC |
| q. | Materiali avanzati | I materiali avanzati si sono dimostrati resistenti a temperature e pressioni operative elevate e quindi capaci di aumentare l'efficienza dei processi di combustione/vapore | Applicabile unicamente ai nuovi impianti |
| r. | Potenziamento delle turbine a vapore | Può consistere nell'aumento della temperatura e della pressione del vapore a media pressione, nell'aggiunta di una turbina a bassa pressione e nella modifica della geometria delle pale del rotore | L'applicabilità è subordinata al fabbisogno, alle condizioni del vapore e/o alla durata del ciclo di vita dell'impianto |
| s. | Condizioni del vapore supercritiche e ultra supercritiche | Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldamento del vapore, nel quale il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e 374 °C nel caso di condizioni supercritiche, e superiori a 250-300 bar e 580-600 °C nel caso di condizioni ultra supercritiche | Applicabile unicamente alle unità nuove con potenza ≥ 600 MW _{th} in funzione > 4 000 ore/anno. Non applicabile quando l'unità è destinata a produrre vapore a bassa temperatura e/o a bassa pressione nelle industrie di trasformazione. Non applicabile alle turbine a gas e ai motori che generano vapore in modo di cogenerazione. Per le unità di combustione di biomassa, l'applicabilità è subordinata alla corrosione alle alte temperature nel caso di alcune biomasse |



1.5. **Consumo d'acqua ed emissioni nell'acqua**

BAT 13. Al fine di ridurre il consumo d'acqua e il volume delle acque reflue contaminate emesse, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|---|
| a. | Riciclo dell'acqua | I flussi d'acqua residua, compresi quelli deflusso, provenienti dall'impianto sono riutilizzati per altri scopi. Il grado di riciclo è subordinato ai requisiti di qualità del flusso idrico recettore e dal bilancio idrico dell'impianto | Non applicabile alle acque reflue provenienti da impianti di raffreddamento che presentano sostanze chimiche per il trattamento delle acque e/o elevate concentrazioni di sali marini |
| b. | Movimentazione a secco delle ceneri pesanti | Le ceneri pesanti secche sono fatte cadere dal forno su un nastro trasportatore meccanico e raffreddate all'aria ambiente. Non si utilizza acqua in questo processo. | Applicabile unicamente agli impianti che bruciano combustibili solidi. Vi possono essere limitazioni tecniche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti |

BAT 14. Al fine di prevenire la contaminazione delle acque reflue non contaminate e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel tenere distinti i flussi delle acque reflue e trattarli separatamente, in funzione dell'inquinante.

Descrizione


I flussi di acque reflue che sono generalmente tenuti divisi e trattati separatamente comprendono le acque meteoriche di dilavamento superficiale, l'acqua di raffreddamento, e le acque reflue da trattamento degli effluenti gassosi.

Applicabilità

L'applicabilità negli impianti esistenti è subordinata alla configurazione dei sistemi di drenaggio.

BAT 15. Al fine di ridurre l'emissione nell'acqua di acque reflue da trattamento degli effluenti gassosi, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito e utilizzare tecniche secondarie il più vicino possibile alla sorgente per evitare la diluizione.

| Tecnica | | Inquinanti generalmente interessati | Applicabilità |
|--------------------------------|---|---|---|
| Tecniche primarie | | | |
| a. | Combustione ottimizzata (cfr. BAT 6) e sistemi di trattamento degli effluenti gassosi (ad esempio SCR/SNCR, cfr. BAT 7) | Composti organici, ammoniaca (NH ₃) | Generalmente applicabile |
| Tecniche secondarie (1) | | | |
| b. | Adsorbimento su carboni attivi | Composti organici, mercurio (Hg) | Generalmente applicabile |
| c. | Trattamento biologico aerobico | Composti organici biodegradabili, ammonio (NH ₄ ⁺) | Generalmente applicabile nel trattamento dei composti organici. Il trattamento biologico aerobico dell'ammonio (NH ₄ ⁺) potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ossia intorno a 10 g/l) |



| Tecnica | | Inquinanti generalmente interessati | Applicabilità |
|---------|---|--|--------------------------|
| d. | Trattamento biologico anossico/anaerobico | Mercurio (Hg), nitrati (NO ₃ ⁻), nitriti [(NO ₂ ⁻) | Generalmente applicabile |
| e. | Coagulazione e flocculazione | Solidi sospesi | Generalmente applicabile |
| f. | Cristallizzazione | Metalli e metalloidi, solfati (SO ₄ ²⁻), fluoruri (F ⁻) | Generalmente applicabile |
| g. | Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione) | Solidi sospesi, metalli | Generalmente applicabile |
| h. | Flottazione | Solidi sospesi, olio non emulsionato | Generalmente applicabile |
| i. | Scambio ionico | Metalli | Generalmente applicabile |
| j. | Neutralizzazione | Acidi, alcali | Generalmente applicabile |
| k. | Ossidazione | Solfuri (S ²⁻), solfiti (SO ₃ ²⁻) | Generalmente applicabile |
| l. | Precipitazione | Metalli e metalloidi, solfati (SO ₄ ²⁻), fluoruri (F ⁻) | Generalmente applicabile |
| m. | Sedimentazione | Solidi sospesi | Generalmente applicabile |
| n. | Stripping | Ammoniaca (NH ₃) | Generalmente applicabile |


(¹) Le tecniche sono illustrate nella sezione 8.6.

I BAT-AEL si riferiscono agli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente nel punto d'uscita dall'installazione.

Tabella 1

BAT-AEL per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente risultanti dal trattamento degli effluenti gassosi

| Sostanza/Parametro | BAT-AEL |
|---|--|
| | Media giornaliera |
| Carbonio organico totale (TOC) | 20–50 mg/l (¹) (²) (³) |
| Domanda chimica di ossigeno (COD) | 60–150 mg/l (¹) (²) (³) |
| Solidi sospesi totali (TSS) | 10–30 mg/l |
| Fluoruri (F ⁻) | 10–25 mg/l (³) |
| Solfati (SO ₄ ²⁻) | 1,3–2,0 g/l (³) (⁴) (⁶) |
| Solfuri (S ²⁻), a facile rilascio | 0,1–0,2 mg/l (³) |
| Solfiti (SO ₃ ²⁻) | 1–20 mg/l (³) |



| Sostanza/Parametro | | BAT-AEL |
|----------------------|----|-------------------|
| | | Media giornaliera |
| Metalli e metalloidi | As | 10-50 µg/l |
| | Cd | 2-5 µg/l |
| | Cr | 10-50 µg/l |
| | Cu | 10-50 µg/l |
| | Hg | 0,2-3 µg/l |
| | Ni | 10-50 µg/l |
| | Pb | 10-20 µg/l |
| | Zn | 50-200 µg/l |

(1) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.

(2) Questo BAT-AEL si applica previa sottrazione del carico di fondo.

(3) Questo BAT-AEL si applica solo alle acque reflue risultanti dall'uso di sistemi FGD a umido.

(4) Questo BAT-AEL si applica solo agli impianti di combustione che utilizzano composti di calcio nel trattamento degli effluenti gassosi.

(5) I valori più alti dell'intervallo del BAT-AEL possono non applicarsi alle acque reflue molto saline (ad esempio, con concentrazione di cloruri ≥ 5 g/l) a causa della maggiore solubilità del solfato di calcio.

(6) Questo BAT-AEL non si applica agli scarichi in mare o in corpi idrici salmastri.


1.6. Gestione dei rifiuti

BAT 16. Al fine di ridurre la quantità da smaltire dei rifiuti risultanti dalla combustione e/o dal processo di gassificazione e dalle tecniche di abbattimento, la BAT consiste nell'organizzare le operazioni in modo da ottimizzare, in ordine di priorità e secondo la logica del ciclo di vita:

- la prevenzione dei rifiuti, ad esempio massimizzare la quota di residui che escono come sottoprodotti;
- la preparazione dei rifiuti per il loro riutilizzo, ad esempio in base ai criteri di qualità richiesti;
- il riciclaggio dei rifiuti;
- altri modi di recupero dei rifiuti (ad esempio, recupero di energia),

attuando le tecniche indicate di seguito opportunamente combinate:

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|---|--|---|
| a. Produzione di gesso come sottoprodotto | Ottimizzazione della qualità dei residui delle reazioni a base di calcio generati dai sistemi FGD a umido, affinché siano utilizzabili come surrogato del gesso naturale (ad esempio, come materia prima nell'industria del cartongesso). La qualità del calcare utilizzato nel sistema FGD a umido influisce sulla purezza del gesso prodotto | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dai requisiti di qualità del gesso, dai requisiti sanitari associati a ogni uso specifico e dalle condizioni del mercato |
| b. Riciclaggio o recupero dei residui nel settore delle costruzioni | Riciclaggio o recupero di residui (ad esempio, di processi di desolfurazione a semisecco, ceneri volanti, ceneri pesanti) come materiale da costruzione (ad esempio, nella costruzione di strade, in sostituzione della sabbia nella preparazione di calcestruzzo, o nei cementifici) | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dai requisiti di qualità del materiale (ad esempio, le proprietà fisiche, il contenuto di sostanze pericolose) relativi a ogni uso specifico, e dalle condizioni del mercato |




| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|---|
| c. | Recupero di energia mediante l'uso dei rifiuti nel mix energetico | È possibile recuperare l'energia residua delle ceneri e dei fanghi ricchi di carbonio risultanti dalla combustione di carbone, lignite, olio combustibile pesante, torba o biomassa miscelandoli con il combustibile | Generalmente applicabile agli impianti che accettano rifiuti nel mix energetico e che sono tecnicamente in grado di alimentare la camera di combustione con i combustibili |
| d. | Preparazione per il riutilizzo del catalizzatore esaurito | La preparazione per il riutilizzo del catalizzatore esaurito (fino a quattro volte per i catalizzatori usati nell'SCR) ne ripristina totalmente o parzialmente le prestazioni originarie, prolungandone la vita utile di vari decenni. La preparazione del catalizzatore esaurito per il riutilizzo è parte integrante di un sistema di gestione dei catalizzatori | L'applicabilità è subordinata alla condizione meccanica del catalizzatore e alle prestazioni richieste riguardo al controllo delle emissioni di NO _x e NH ₃ |

1.7. Emissioni sonore

BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|---|---|
| a. | Misure operative | Comprendono: — ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature — chiusura di porte e finestre nelle aree di confinamento, se possibile — attrezzature azionate da personale esperto — rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile — misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione | Generalmente applicabile |
| b. | Apparecchiature a bassa rumorosità | Riguarda potenzialmente i compressori, le pompe e i dischi | Generalmente applicabile alle apparecchiature nuove o sostituite |
| c. | Attenuazione del rumore | La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo barriere fra la sorgente del rumore e il ricevente. Sono barriere adeguate i muri di protezione, i terrapieni e gli edifici | Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere è subordinato alla disponibilità di spazio. |
| d. | Dispositivi anti rumore | Comprendono: — fono-riduttori — isolamento delle apparecchiature — confinamento delle apparecchiature rumorose — insonorizzazione degli edifici | L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio |
| e. | Localizzazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici | I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente e usando gli edifici come barriere fonoassorbenti | Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Per gli impianti esistenti, la rilocazione delle apparecchiature e delle unità produttive è subordinata alla disponibilità di spazio e ai costi |



2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI

2.1. Conclusioni sulle BAT per la combustione di carbone, e/o lignite

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT di cui alla presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione di carbone e/o lignite. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

2.1.1. Prestazione ambientale generale

BAT 18. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale della combustione di carbone e/o lignite, e in aggiunta alla BAT 6, la BAT consiste nell'utilizzare la tecnica indicata di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|---|---|--------------------------|
| a. Processo di combustione integrata che garantisce un'elevata efficienza della caldaia e include tecniche primarie di riduzione dei NO _x (ad esempio, immissione d'aria in fasi successive- <i>air staging</i> , immissione di combustibile in fasi successive- <i>air staging</i> , bruciatori a bassa emissione di NO _x e/o ricircolo degli effluenti gassosi) | Processi quali la combustione di polverino, la combustione a letto fluido o a griglia mobile consentono tale integrazione | Generalmente applicabile |

2.1.2. Efficienza energetica


BAT 19. Al fine di aumentare l'efficienza energetica della combustione di carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche indicate nella BAT 12 e in appresso.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|--|--|---|
| a. Movimentazione a secco delle ceneri pesanti | Le ceneri pesanti secche sono fatte cadere dal forno su un nastro trasportatore meccanico e, dopo essere state riconvogliate nel forno per una nuova combustione, sono raffreddate all'aria ambiente. Si recupera energia utile sia dalla ricombustione delle ceneri sia dal loro raffreddamento | Vi possono essere limitazioni tecniche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti |

Tabella 2

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione di carbone e/o lignite

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| | Rendimento elettrico netto (%) ⁽³⁾ | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ |
| | Unità nuova ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ | Unità esistente ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ | Unità nuova o esistente |
| A carbone, ≥ 1 000 MW _{th} | 45 – 46 | 33,5 – 44 | 75 – 97 |
| A lignite, ≥ 1 000 MW _{th} | 42 – 44 ⁽⁹⁾ | 33,5 – 42,5 | 75 – 97 |
| A carbone, < 1 000 MW _{th} | 36,5 – 41,5 ⁽¹⁰⁾ | 32,5 – 41,5 | 75 – 97 |



| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| | Rendimento elettrico netto (%) ⁽³⁾ | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ |
| | Unità nuova ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ | Unità esistente ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ | Unità nuova o esistente |
| A lignite, < 1 000 MW _{th} | 36,5 – 40 ⁽¹¹⁾ | 31,5 – 39,5 | 75 – 97 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano alle unità in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l'uso per cui è progettata l'unità CHP (vale a dire, produzione preponderante di energia elettrica o termica).

⁽³⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può corrispondere ai casi in cui il tipo di sistema di raffreddamento utilizzato o l'ubicazione geografica dell'unità possono influire negativamente sull'efficienza energetica (fino a quattro punti percentuali).

⁽⁴⁾ Questi livelli potrebbero non essere raggiungibili se la domanda potenziale di calore è troppo bassa.

⁽⁵⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano agli impianti che producono solo energia elettrica.

⁽⁶⁾ I valori più bassi degli intervalli dei BAT-AEEL si ottengono in caso di condizioni climatiche sfavorevoli, in unità alimentate a lignite di scarsa qualità, e/o in unità vecchie (messe in esercizio per la prima volta prima del 1985).

⁽⁷⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEEL può essere ottenuto con parametri del vapore elevati (pressione, temperatura).

⁽⁸⁾ L'entità del miglioramento del rendimento elettrico dipende da ciascuna unità, ma un aumento di oltre tre punti percentuali è considerato indice dell'applicazione della BAT nelle unità esistenti, in funzione della progettazione originaria dell'unità e delle modifiche impiantistiche già apportate.

⁽⁹⁾ Per le unità alimentate a lignite con potere calorifico inferiore al di sotto di 6 MJ/kg, il limite inferiore dell'intervallo del BAT-AEEL è 41,5 %.

⁽¹⁰⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEEL può essere pari a 46 % nelle unità con potenza ≥ 600 MW_{th} che utilizzano condizioni del vapore supercritiche o ultra supercritiche.

⁽¹¹⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEEL può essere pari a 44 % nelle unità con potenza ≥ 600 MW_{th} che utilizzano condizioni del vapore supercritiche o ultra supercritiche.

2.1.3. Emissioni in atmosfera di NO_x, N₂O e CO

BAT 20. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di NO_x limitando le emissioni in atmosfera di CO e N₂O risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|---|---|---|
| a. Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Generalmente utilizzata in combinazione con altre tecniche | Generalmente applicabile |
| b. Combinazione di altre tecniche primarie per la riduzione dei NO _x (ad esempio, immissione d'aria in fasi successive- <i>air staging</i> , immissione di combustibile in fasi successive- <i>fuel staging</i> , ricircolo degli effluenti gassosi, bruciatori a bassa emissione di NO _x) | Per la descrizione di ogni tecnica, cfr. sezione 8.3. La progettazione della caldaia può influire sulla scelta e sull'efficacia della tecnica primaria (o della combinazione di tecniche primarie) | |
| c. Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Può essere applicata con «slip» SCR | L'applicabilità può essere limitata nelle caldaie con ampia sezione trasversale che impedisce la miscelazione omogenea di NH ₃ e NO _x . L'applicabilità può essere limitata negli impianti di combustione in funzione < 1 500 ore/anno con caldaia a carichi molto variabili |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|------------------------------------|---|
| d. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Non applicabile agli impianti di combustione di potenza < 300 MW _{th} in funzione < 500 ore/anno. Non generalmente applicabile agli impianti di combustione di potenza < 100 MW _{th} . Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 e negli impianti di combustione esistenti di potenza ≥ 300 MW _{th} in funzione < 500 ore/anno |
| e. | Combinazione di tecniche per la riduzione di NO _x e SO _x | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Applicabile caso per caso, secondo le caratteristiche del combustibile e del processo di combustione |

Tabella 3

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| < 100 | 100–150 | 100–270 | 155–200 | 165–330 |
| 100–300 | 50–100 | 100–180 | 80–130 | 155–210 |
| ≥ 300, caldaia FBC per la combustione di carbone e/o lignite e caldaia PC a lignite | 50 – 85 | < 85 – 150 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | 80 – 125 | 140 – 165 ⁽⁶⁾ |
| ≥ 300, caldaia PC a carbone | 65 – 85 | 65 – 150 | 80 – 125 | < 85 – 165 ⁽⁷⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Nel caso delle caldaie PC a carbone messe in funzione non oltre il 1° luglio 1987, che sono in funzione < 1 500 ore/anno e alle quali l'SCR e/o SNRC non sono applicabili, il limite superiore dell'intervallo è 340 mg/Nm³.


⁽³⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽⁴⁾ Il limite inferiore dell'intervallo è considerato raggiungibile nel caso di uso dell'SCR.

⁽⁵⁾ Il limite superiore dell'intervallo è 175 mg/Nm³ per le caldaie FBC messe in funzione non oltre il 7 gennaio 2014 e per le caldaie PC a lignite.

⁽⁶⁾ Il limite superiore dell'intervallo è 220 mg/Nm³ per le caldaie FBC messe in funzione non oltre il 7 gennaio 2014 e per le caldaie PC a lignite.

⁽⁷⁾ Nel caso degli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo è 200 mg/Nm³ per le caldaie in funzione ≥ 1 500 ore/anno, e 220 mg/Nm³ per gli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.



A titolo indicativo, i livelli annuali medi di emissione di CO per gli impianti di combustione esistenti in funzione $\geq 1\,500$ ore/anno o per gli impianti di combustione nuovi sono in genere i seguenti:


| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW_{th}) | Livello indicativo di emissione di CO (mg/Nm^3) |
|---|---|
| < 300 | < 30–140 |
| ≥ 300 , caldaia FBC per la combustione di carbone e/o lignite e caldaia PC a lignite | < 30–100 (1) |
| ≥ 300 , caldaia PC a carbone | < 5–100 (1) |

(1) Il limite superiore dell'intervallo può essere fino a $140\,mg/Nm^3$ nel caso di limitazioni dovute alla progettazione della caldaia e/o nel caso di caldaie a letto fluido dotate di tecniche di abbattimento secondarie per la riduzione delle emissioni di NO_x .

2.1.4. Emissioni in atmosfera di SO_x , HCl e HF

BAT 21. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di SO_x , HCl e HF risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|--|--|---|
| a. Iniezione di sorbente in caldaia (forno o letto) | Cfr. descrizione alla sezione 8.4 | Generalmente applicabile |
| b. Iniezione in linea di sorbente (DSI) | Cfr. descrizione alla sezione 8.4. La tecnica può essere utilizzata per eliminare HCl/HF quando a valle non è applicata alcuna tecnica specifica di FGD | |
| c. Atomizzatore, assorbitore a secco (SDA) | Cfr. descrizione alla sezione 8.4 | |
| d. Depuratore («scrubber») a secco a letto fluido circolante (CFB) | | |
| e. Scrubbing a umido | Cfr. descrizione alla sezione 8.4. Le tecniche possono essere utilizzate per eliminare HCl/HF quando a valle non è applicata alcuna tecnica specifica FGD | |
| f. Desolforazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | Cfr. descrizione alla sezione 8.4 | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione di potenza < $300\,MW_{th}$ e negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 |
| g. FGD con acqua di mare | | |
| h. Combinazione di tecniche per la riduzione di NO_x e SO_x | | |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|--|
| i. | Sostituzione o eliminazione dello scambiatore di calore gas/gas a valle della FGD a umido | Sostituzione dello scambiatore di calore gas/gas a valle della FGD a umido con uno scambiatore di calore a tubi, o eliminazione e scarico degli effluenti gassosi attraverso una torre di raffreddamento o un camino umido | Applicabile solo quando lo scambiatore di calore deve essere modificato o sostituito in impianti di combustione dotati di sistemi FGD a umido e di uno scambiatore di calore gas/gas a valle |
| j. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizione alla sezione 8.4. Uso di combustibile a basso tenore di zolfo (fino a 0,1 % in peso secco), di cloro o di fluoro | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro. L'applicabilità è subordinata a vincoli di progettazione nel caso degli impianti che bruciano combustibili indigeni molto specifici |

Tabella 4

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di SO₂ risultante dalla combustione di carbone e/o lignite

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Media annua | | Media giornaliera | Media giornaliera o media del periodo di campionamento |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| < 100 | 150–200 | 150–360 | 170–220 | 170–400 |
| 100–300 | 80–150 | 95–200 | 135–200 | 135–220 ⁽³⁾ |
| ≥ 300, caldaia PC | 10–75 | 10–130 ⁽⁴⁾ | 25–110 | 25–165 ⁽⁵⁾ |
| ≥ 300, caldaia a letto fluido ⁽⁶⁾ | 20–75 | 20–180 | 25–110 | 50–220 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Nel caso degli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 250 mg/Nm³.


⁽⁴⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere ottenuto con l'uso concomitante di combustibili a basso tenore di zolfo e dei sistemi più avanzati nell'ambito della progettazione delle tecniche di abbattimento a umido.

⁽⁵⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 220 mg/Nm³ nel caso degli impianti messi in esercizio non oltre il 7 gennaio 2014 e funzionanti < 1 500 ore/anno. Per gli altri impianti esistenti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 205 mg/Nm³.

⁽⁶⁾ Per le caldaie a letto fluido circolante, il limite inferiore dell'intervallo può essere ottenuto ricorrendo alla FGD a umido ad alta efficienza. Il limite superiore dell'intervallo può essere ottenuto mediante iniezione di sorbente in caldaia.

Nel caso di un impianto di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 300 MW, che è specificamente progettato per utilizzare combustibili indigeni a base di lignite e che può dimostrare di non essere in grado di raggiungere, per ragioni tecnico-economiche, i BAT-AEL di cui alla tabella 4, non si applicano i BAT-AEL per la media giornaliera di cui alla tabella 4 e il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL per la media annua è il seguente:

i) per un sistema FGD nuovo: $RCG \times 0,01$ con un massimo di 200 mg/Nm³;



- ii) per un sistema FGD esistente: $RCG \times 0,03$ con un massimo di 320 mg/Nm^3 ;
 in cui RCG corrisponde alla concentrazione di SO_2 negli effluenti gassosi grezzi come media annua (alle condizioni standard indicate nella sezione Considerazioni generali) all'ingresso del sistema di abbattimento delle emissioni di SO_x , espressa a un tenore di ossigeno (O_2) di riferimento di 6 % in volume;
- iii) nel caso si ricorra all'iniezione di sorbente in caldaia nel quadro del sistema FGD, l'RCG può essere corretta tenendo conto dell'efficienza di riduzione di SO_2 di questa tecnica (η_{BSI}), come segue: $RCG \text{ (corretta)} = RCG \text{ (misurata)} / (1 - \eta_{\text{BSI}})$.

Tabella 5

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di HCl e HF risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite

| Inquinante | Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW_{th}) | BAT-AEL (mg/Nm^3) | |
|------------|--|---|-----------------------------------|
| | | Media annua o media dei campioni su un anno | |
| | | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ |
| HCl | < 100 | 1-6 | 2-10 ⁽²⁾ |
| | ≥ 100 | 1-3 | 1-5 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| HF | < 100 | < 1-3 | < 1-6 ⁽⁴⁾ |
| | ≥ 100 | < 1-2 | < 1-3 ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ I valori più bassi di questi intervalli del BAT-AEL possono essere difficili da ottenere nel caso di impianti dotati di FGD a umido e di uno scambiatore di calore gas/gas a valle.

⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 20 mg/Nm^3 nei seguenti casi: impianti che bruciano combustibili il cui tenore di cloro è $1\,000 \text{ mg/kg}$ (peso secco) o superiore; impianti in funzione < 1 500 ore/anno; caldaie FBC. Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Nel caso degli impianti dotati di un sistema di FGD a umido con uno scambiatore di calore gas/gas a valle, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 7 mg/Nm^3 .

⁽⁴⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 7 mg/Nm^3 nei seguenti casi: impianti dotati di un sistema FGD a umido con uno scambiatore di calore gas/gas a valle; impianti in funzione < 1 500 ore/anno; caldaie FBC. Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

2.1.5. Emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato

BAT 22. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|--|--------------------------------|
| a. | Precipitatore elettrostatico (ESP) | Cfr. descrizione alla sezione 8.5 | Generalmente applicabile |
| b. | Filtro a manica | | |
| c. | Iniezione di sorbente in caldaia (forno o letto) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. Le tecniche sono utilizzate principalmente per il controllo delle emissioni di SO_x , HCl e/o HF | Cfr. applicabilità alla BAT 21 |
| d. | Sistema FGD a secco o semi secco | | |
| e. | Desolforazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | | |



Tabella 6

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di polveri risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| < 100 | 2-5 | 2-18 | 4-16 | 4-22 ⁽³⁾ |
| 100-300 | 2-5 | 2-14 | 3-15 | 4-22 ⁽⁴⁾ |
| 300-1 000 | 2-5 | 2-10 ⁽⁵⁾ | 3-10 | 3-11 ⁽⁶⁾ |
| ≥ 1 000 | 2-5 | 2-8 | 3-10 | 3-11 ⁽⁷⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 28 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁴⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 25 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁵⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 12 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.


⁽⁶⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 20 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁷⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 14 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

2.1.6. Emissioni in atmosfera di mercurio

BAT 23. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di mercurio risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|--|---|--------------------------------|
| Effetti secondari delle tecniche usate principalmente per ridurre le emissioni di altri inquinanti | | |
| a. | Precipitatore elettrostatico (ESP) Cfr. descrizione alla sezione 8.5. La tecnica risulta più efficace nell'eliminazione del mercurio quando la temperatura degli effluenti gassosi è inferiore a 130 °C. La tecnica è utilizzata principalmente per il controllo delle polveri | Generalmente applicabile |
| b. | Filtro a manica Cfr. descrizione alla sezione 8.5. La tecnica è utilizzata principalmente per il controllo delle polveri | |
| c. | Sistema FGD a secco o semi secco Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. Le tecniche sono utilizzate principalmente per il controllo delle emissioni di SO _x , HCl e/o HF | |
| d. | Desolforazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | Cfr. applicabilità alla BAT 21 |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| e. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Utilizzata solo in combinazione con altre tecniche per aumentare o ridurre l'ossidazione del mercurio prima della cattura mediante successiva FGD o depolverazione. La tecnica è utilizzata principalmente per il controllo delle emissioni di NO _x | Cfr. applicabilità alla BAT 20 |

Tecniche specifiche di riduzione delle emissioni di mercurio


| | | | |
|----|---|---|---|
| f. | Iniezione di carboni assorbenti (carboni attivi o carboni attivi alogenati) negli effluenti gassosi | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. Generalmente usata in combinazione con un precipitatore elettrostatico o un filtro a manica. L'applicazione di questa tecnica può richiedere ulteriori fasi di trattamento per una migliore separazione della frazione di carboni contenente mercurio prima di riutilizzare le ceneri volanti | Generalmente applicabile |
| g. | Additivi alogenati aggiunti al combustibile o iniettati nel forno | Cfr. descrizione alla sezione 8.5 | Generalmente applicabile nel caso di combustibili a basso tenore di alogeni |
| h. | Pretrattamento del combustibile | Lavaggio, dosaggio e miscela del combustibile per limitare/ridurre il tenore di mercurio o migliorare la cattura del mercurio tramite i dispositivi di riduzione dell'inquinamento | L'applicabilità è subordinata all'esito di uno studio preliminare volto a caratterizzare il combustibile e a stimare l'efficienza potenziale della tecnica |
| i. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizione alla sezione 8.5 | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |

Tabella 7

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di mercurio risultanti dalla combustione di carbone e lignite

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|---------|------------------------|---------|
| | Media annua o media dei campioni su un anno | | | |
| | Impianto nuovo | | Impianto esistente (1) | |
| | carbone | lignite | carbone | lignite |
| < 300 | < 1-3 | < 1-5 | < 1-9 | < 1-10 |
| ≥ 300 | < 1-2 | < 1-4 | < 1-4 | < 1-7 |

(1) Il limite inferiore dell'intervallo del BAT-AEL può essere ottenuto con tecniche specifiche di abbattimento delle emissioni di mercurio.



2.2. Conclusioni sulle BAT per la combustione di biomassa solida e/o torba

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT di cui alla presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione di biomassa solida e/o torba. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

2.2.1. Efficienza energetica

Tabella 8

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione di biomassa solida e/o torba

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) ⁽³⁾ | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | |
| | Unità nuova ⁽⁶⁾ | Unità esistente | Unità nuova | Unità esistente |
| Caldia a biomassa solida e/o torba | da 33,5 a > 38 | 28–38 | 73–99 | 73–99 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano alle unità in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l'uso per cui è progettata l'unità CHP (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica).

⁽³⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può corrispondere ai casi in cui il tipo di sistema di raffreddamento utilizzato o l'ubicazione geografica dell'unità possono influire negativamente sull'efficienza energetica (fino a quattro punti percentuali).

⁽⁴⁾ Questi livelli potrebbero non essere raggiungibili se la domanda potenziale di calore è troppo bassa.


⁽⁵⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano agli impianti che producono solo energia elettrica.

⁽⁶⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere pari a 32 % nelle unità con potenza < 150 MW_{th} che bruciano combustibili a base di biomassa con alto tenore di umidità.

2.2.2. Emissioni in atmosfera di NO_x, N₂O e CO

BAT 24. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di NO_x limitando le emissioni in atmosfera di CO e N₂O risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|---|--|
| a. | Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile |
| b. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | | |
| c. | Immissione d'aria in fasi successive (<i>air staging</i>) | | |
| d. | Immissione di combustibile in fasi successive (<i>fuel staging</i>) | | |
| e. | Ricircolo degli effluenti gassosi | | |
| f. | Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Può essere applicata con «slip» | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno con caldaia a carichi molto variabili. L'applicabilità può essere limitata negli impianti di combustione in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 con caldaia a carichi molto variabili. |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| | | | Per gli impianti di combustione esistenti, applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dall'intervallo di temperatura e dal tempo di permanenza dei reagenti iniettati |
| g. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. L'uso di combustibili molto alcalini (come la paglia) può richiedere l'installazione a valle del sistema di abbattimento delle polveri | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti di potenza < 300 MW _{th} . Non generalmente applicabile agli impianti di combustione esistenti di potenza < 100 MW _{th} . |

Tabella 9

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| 50–100 | 70–150 ⁽³⁾ | 70–225 ⁽⁴⁾ | 120–200 ⁽⁵⁾ | 120–275 ⁽⁶⁾ |
| 100–300 | 50–140 | 50–180 | 100–200 | 100–220 |
| ≥ 300 | 40–140 | 40–150 ⁽⁷⁾ | 65–150 | 95–165 ⁽⁸⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Per gli impianti che bruciano combustibili il cui tenore medio di potassio è pari o superiore a 2 000 mg/kg (peso secco) e/o il cui tenore medio di sodio è pari o superiore a 300 mg/kg, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 200 mg/Nm³.

⁽⁴⁾ Per gli impianti che bruciano combustibili il cui tenore medio di potassio è pari o superiore a 2 000 mg/kg (peso secco) e/o il cui tenore medio di sodio è pari o superiore a 300 mg/kg, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 250 mg/Nm³.

⁽⁵⁾ Per gli impianti che bruciano combustibili il cui tenore medio di potassio è pari o superiore a 2 000 mg/kg (peso secco) e/o il cui tenore medio di sodio è pari o superiore a 300 mg/kg, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 260 mg/Nm³.

⁽⁶⁾ Per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014 e che bruciano combustibili il cui tenore medio di potassio è pari o superiore a 2 000 mg/kg (peso secco) e/o il cui tenore medio di sodio è pari o superiore a 300 mg/kg, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 310 mg/Nm³.

⁽⁷⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 160 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁸⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 200 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

A titolo indicativo, i livelli medi annui delle emissioni di CO sono in genere:

— < 30–250 mg/Nm³ per gli impianti di combustione esistenti di potenza compresa tra 50 e 100 MW_{th} in funzione ≥ 1 500 ore/anno, oppure per gli impianti di combustione nuovi di potenza compresa tra 50 e 100 MW_{th};

— < 30–160 mg/Nm³ per gli impianti di combustione esistenti di potenza compresa tra 100 e 300 MW_{th} in funzione ≥ 1 500 ore/anno, oppure per gli impianti di combustione nuovi di potenza compresa tra 100 e 300 MW_{th};

— < 30–80 mg/Nm³ per gli impianti di combustione esistenti di potenza ≥ 300 MW_{th} in funzione ≥ 1 500 ore/anno, oppure per gli impianti di combustione nuovi di potenza ≥ 300 MW_{th}.



2.2.3. Emissioni in atmosfera di SO_x, HCl e HF

BAT 25. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di SO_x, HCl e HF risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|---|--------------------------|
| a. | Iniezione di sorbente in caldaia (forno o letto) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.4. | Generalmente applicabile |
| b. | Iniezione in linea di sorbente (DSI) | | |
| c. | Atomizzatore, assorbitore a secco (SDA) | | |
| d. | Depuratore («scrubber») a secco a letto fluido circolante (CFB) | | |
| e. | Scrubbing a umido | | |
| f. | Condensatore degli effluenti gassosi | | |
| g. | Desolforazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 | |
| h. | Scelta del combustibile | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro | |

Tabella 10

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di SO₂ risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di SO ₂ (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| < 100 | 15–70 | 15–100 | 30–175 | 30–215 |
| 100–300 | < 10–50 | < 10–70 ⁽³⁾ | < 20–85 | < 20–175 ⁽⁴⁾ |
| ≥ 300 | < 10–35 | < 10–50 ⁽³⁾ | < 20–70 | < 20–85 ⁽⁵⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Per gli impianti esistenti che bruciano combustibili il cui tenore medio di zolfo è pari o superiore a 0,1 % in peso secco il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 100 mg/Nm³.

⁽⁴⁾ Per gli impianti esistenti che bruciano combustibili il cui tenore medio di zolfo è pari o superiore a 0,1 % in peso secco il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 215 mg/Nm³.

⁽⁵⁾ Per gli impianti esistenti che bruciano combustibili il cui tenore medio di zolfo è pari o superiore a 0,1 % in peso secco il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 165 mg/Nm³, o 215 mg/Nm³ se sono stati messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014 e/o le caldaie FBC che bruciano torba.




Tabella 11

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di HCl e HF risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di HCl (mg/Nm ³) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | | | BAT-AEL per le emissioni di HF (mg/Nm ³) | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua o media dei campioni su un anno | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | | Media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽⁵⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽⁵⁾ |
| < 100 | 1-7 | 1-15 | 1-12 | 1-35 | < 1 | < 1,5 |
| 100-300 | 1-5 | 1-9 | 1-12 | 1-12 | < 1 | < 1 |
| ≥ 300 | 1-5 | 1-5 | 1-12 | 1-12 | < 1 | < 1 |

⁽¹⁾ Per gli impianti che bruciano combustibili il cui tenore medio di cloro è ≥ 0,1 % in peso secco o per gli impianti esistenti che bruciano biomassa insieme a un combustibile con un alto tenore di zolfo (ad esempio, torba) o che utilizzano additivi alcalini di conversione dei cloruri (ad esempio, zolfo elementare), il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL della media annua è pari a 15 mg/Nm³ per gli impianti nuovi e 25 mg/Nm³ per gli impianti esistenti. L'intervallo del BAT-AEL della media giornaliera non si applica a questi impianti.

⁽²⁾ L'intervallo del BAT-AEL della media giornaliera non si applica agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno. Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL della media annua per gli impianti nuovi in funzione < 1 500 ore/anno è di 15 mg/Nm³.

⁽³⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽⁴⁾ I valori più bassi di questi intervalli del BAT-AEL possono essere difficili da ottenere nel caso di impianti dotati di FGD a umido e di uno scambiatore di calore gas/gas a valle.

⁽⁵⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

2.2.4. Emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato

BAT 26. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|---|---|
| a. | Precipitatore elettrostatico (ESP) | Cfr. descrizione alla sezione 8.5 | Generalmente applicabile |
| b. | Filtro a manica | | |
| c. | Sistema FGD a secco o semi secco | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. Le tecniche sono utilizzate principalmente per il controllo delle emissioni di SO _x , HCl e/o HF | Cfr. applicabilità alla BAT 25 |
| d. | Desolforazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | | |
| e. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizione alla sezione 8.5 | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |



Tabella 12

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di polveri risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di polveri (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| < 100 | 2-5 | 2-15 | 2-10 | 2-22 |
| 100-300 | 2-5 | 2-12 | 2-10 | 2-18 |
| ≥ 300 | 2-5 | 2-10 | 2-10 | 2-16 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.


2.2.5. Emissioni in atmosfera di mercurio

BAT 27. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di mercurio risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità | |
|--|---|------------------------------------|---|
| Tecniche specifiche di riduzione delle emissioni di mercurio | | | |
| a. | Iniezione di carboni assorbenti (carboni attivi o carboni attivi alogenati) negli effluenti gassosi | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. | |
| b. | Additivi alogenati aggiunti al combustibile o iniettati nel forno | | Generalmente applicabile |
| c. | Scelta del combustibile | | Generalmente applicabile nel caso di combustibili a basso tenore di alogeni |
| | | | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |

Effetti secondari delle tecniche usate principalmente per ridurre le emissioni di altri inquinanti

| | | | |
|----|--|---|--------------------------------|
| d. | Precipitatore elettrostatico (ESP) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. Le tecniche sono utilizzate principalmente per il controllo delle polveri | Generalmente applicabile |
| e. | Filtro a manica | | |
| f. | Sistema FGD a secco o semi secco | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. Le tecniche sono utilizzate principalmente per il controllo delle emissioni di SO _x , HCl e/o HF | Cfr. applicabilità alla BAT 25 |
| g. | Desolforazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | | |



Il livello di emissioni associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di mercurio risultanti dalla combustione di biomassa solida e/o torba è $< 1-5 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ come media del periodo di campionamento.

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

Le conclusioni sulle BAT di cui alla presente sezione non si applicano agli impianti di combustione su piattaforme off-shore, che sono contemplati alla sezione 4.3.

3.1. Caldaie a HFO e/o gasolio

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

3.1.1. Efficienza energetica

Tabella 13

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ | |
| | Unità nuova | Unità esistente | Unità nuova | Unità esistente |
| Caldaia a HFO e/o gasolio | > 36,4 | 35,6–37,4 | 80–96 | 80–96 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano alle unità in funzione $< 1\ 500$ ore/anno.


⁽²⁾ Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l'uso per cui è progettata l'unità CHP (vale a dire, produzione preponderante di energia elettrica o termica).

⁽³⁾ Questi livelli potrebbero non essere raggiungibili se la domanda potenziale di calore è troppo bassa.

3.1.2. Emissioni in atmosfera di NO_x , e CO

BAT 28. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di NO_x limitando le emissioni in atmosfera di CO risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|--|-----------------------------------|--|
| a. Immissione d'aria in fasi successive (<i>air staging</i>) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3 | Generalmente applicabile |
| b. Immissione di combustibile in fasi successive (<i>fuel staging</i>) | | |
| c. Ricircolo degli effluenti gassosi | | |
| d. Bruciatori a basse emissioni di NO_x (LNB) | | |
| e. Aggiunta d'acqua/vapore | | Applicabile nei limiti della disponibilità d'acqua |
| f. Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno con caldaia a carichi molto variabili. L'applicabilità può essere limitata negli impianti di combustione in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 con caldaia a carichi molto variabili. |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| g. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3 | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500. Non generalmente applicabile agli impianti di combustione di potenza < 100 MW _{th} |
| h. | Sistema di controllo avanzato | | Generalmente applicabile ai nuovi impianti di combustione L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione è subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| i. | Scelta del combustibile | | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |

Tabella 14

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| < 100 | 75–200 | 150–270 | 100–215 | 210–330 ⁽³⁾ |
| ≥ 100 | 45–75 | 45–100 ⁽⁴⁾ | 85–100 | 85–110 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento messi in funzione non oltre il 27 novembre 2003, che sono in funzione < 1 500 ore/anno e ai quali l'SCR e/o SNRC non sono applicabili, il limite superiore dell'intervallo è 450 mg/Nm³.

⁽⁴⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è pari a 110 mg/Nm³ per gli impianti di potenza 100–300 MW_{th} e per gli impianti di potenza ≥ 300 MW_{th} messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁵⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è pari a 145 mg/Nm³ per gli impianti di potenza 100–300 MW_{th} e per gli impianti di potenza ≥ 300 MW_{th} messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁶⁾ Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento di potenza > 100 MW_{th} messi in funzione non oltre il 27 novembre 2003, che funzionano < 1 500 ore/anno e ai quali l'SCR e/o SNRC non sono applicabili, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 365 mg/Nm³.

A titolo indicativo, i livelli medi annui delle emissioni di CO sono in genere:

- 10-30 mg/Nm³ per gli impianti di combustione esistenti di potenza < 100 MW_{th} in funzione ≥ 1 500 ore/anno, oppure per gli impianti di combustione nuovi di potenza < 100 MW_{th};
- 10-20 mg/Nm³ per gli impianti di combustione esistenti di potenza ≥ 100 MW_{th} in funzione ≥ 1 500 ore/anno, oppure per gli impianti di combustione nuovi di potenza ≥ 100 MW_{th}



3.1.3. Emissioni in atmosfera di SO_x, HCl e HF


BAT 29. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di SO_x, HCl e HF risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|-----------------------------------|---|
| a. | Iniezione in linea di sorbente (DSI) | Cfr. descrizione alla sezione 8.4 | Generalmente applicabile |
| b. | Atomizzatore, assorbitore a secco (SDA) | | |
| c. | Condensatore degli effluenti gassosi | | |
| d. | Desolforazione a umido degli effluenti gassosi (FGD a umido) | | <p>Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione di potenza < 300 MW_{th}.</p> <p>Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno.</p> <p>Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500</p> |
| e. | FGD con acqua di mare | | <p>Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione di potenza < 300 MW_{th}.</p> <p>Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno.</p> <p>Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500</p> |
| f. | Scelta del combustibile | | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |

Tabella 15

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di SO₂ risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di SO ₂ (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|------------------------|--|------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente (1) | Impianto nuovo | Impianto esistente (2) |
| < 300 | 50-175 | 50-175 | 150-200 | 150-200 (3) |



| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di SO ₂ (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| ≥ 300 | 35-50 | 50-110 | 50-120 | 150-165 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento messi in funzione non oltre il 27 novembre 2003 e in funzione < 1 500 ore/anno, il limite superiore dell'intervallo è 400 mg/Nm³.

⁽⁴⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 175 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁵⁾ Per le caldaie industriali e gli impianti di teleriscaldamento messi in funzione non oltre il 27 novembre 2003, che sono in funzione < 1 500 ore/anno e ai quali l'FGD a umido non è applicabile, il limite superiore dell'intervallo è 200 mg/Nm³.

3.1.4. Emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|---|---|
| a. | Precipitatore elettrostatico (ESP) | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. | Generalmente applicabile |
| b. | Filtro a manica | | |
| c. | Multicicloni | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. I multicicloni possono essere utilizzati in combinazione con altre tecniche di depolverazione | |
| d. | Sistema FGD a secco o semi secco | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. La tecnica è utilizzata principalmente per il controllo delle emissioni di SO _x , HCl e/o HF | |
| e. | Desolfurazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. La tecnica è utilizzata principalmente per il controllo delle emissioni di SO _x , HCl e/o HF | Cfr. applicabilità alla BAT 29 |
| f. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |




Tabella 16

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di polveri risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nelle caldaie

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di polveri (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| < 300 | 2-10 | 2-20 | 7-18 | 7-22 ⁽³⁾ |
| ≥ 300 | 2-5 | 2-10 | 7-10 | 7-11 ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 25 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

⁽⁴⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 15 mg/Nm³ per gli impianti messi in funzione non oltre il 7 gennaio 2014.

3.2. Motori a HFO e/o gasolio

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

Per quanto riguarda i motori a HFO e/o gasolio, le tecniche secondarie di abbattimento di NO_x, SO₂ e polveri potrebbero non essere applicabili a motori in isole che fanno parte di un piccolo sistema isolato ⁽¹⁾ o di un microsistema isolato ⁽²⁾, a motivo di vincoli tecnici, economici e logistici/infrastrutturali, nelle more di una loro interconnessione alla rete di energia elettrica di terraferma o dell'accesso a una fornitura di gas naturale. I BAT-AEL per tali motori saranno pertanto applicabili nei piccoli sistemi isolati e nei microsistemi isolati a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i nuovi motori, e dal 1° gennaio 2030 per i motori esistenti.

3.2.1. Efficienza energetica

BAT 31. Al fine di aumentare l'efficienza energetica della combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche indicate nella BAT 12 e in appresso.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| a. Ciclo combinato | Cfr. descrizione alla sezione 8.2 | Generalmente applicabile agli impianti nuovi in funzione ≥ 1 500 ore/anno. Applicabile alle unità esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del ciclo del vapore e dalla disponibilità di spazio. Non applicabile alle unità esistenti in funzione < 1 500 ore/anno |


Tabella 17

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ | |
|--|---|--------------------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) ⁽²⁾ | |
| | Unità nuova | Unità esistente |
| Motore alternativo a HFO e/o gasolio — ciclo unico | 41,5-44,5 ⁽³⁾ | 38,3-44,5 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 2, punto 26, della direttiva 2009/72/CE.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 2, punto 27 della direttiva 2009/72/CE.



| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ | |
|--|---|-----------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) ⁽²⁾ | |
| | Unità nuova | Unità esistente |
| Motore alternativo a HFO e/o gasolio — ciclo combinato | > 48 ⁽⁴⁾ | Nessun BAT-AEEL |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano alle unità in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Il BAT-AEEL per il rendimento elettrico netto si applica alle unità CHP progettate per generare prevalentemente energia elettrica e alle unità che generano esclusivamente energia elettrica.

⁽³⁾ Questi livelli possono essere difficili da ottenere in caso di motori muniti di dispositivi di abbattimento secondari ad alta intensità energetica.

⁽⁴⁾ Questo livello può essere difficile da ottenere nel caso dei motori che utilizzano un radiatore come sistema di raffreddamento in climi secchi e caldi.

3.2.2. Emissioni in atmosfera di NO_x, CO e composti organici volatili

BAT 32. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|-----------------------------------|---|
| a. | Combustione a basse emissioni di NO _x nei motori diesel | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3 | Generalmente applicabile |
| b. | Ricircolo dei gas di scarico (<i>exhaust-gas recirculation</i> — EGR) | | Non applicabile ai motori a quattro tempi |
| c. | Aggiunta d'acqua/vapore | | Applicabile nei limiti della disponibilità d'acqua. L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di un pacchetto di modifiche tecniche |
| d. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500. L'adozione di questa tecnica è subordinata alla disponibilità di spazio |

BAT 33. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di CO e composti organici volatili risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| a. | Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3 | Generalmente applicabile |
| b. | Catalizzatori ossidanti | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. L'applicabilità è subordinata al tenore di zolfo del combustibile |



Tabella 18

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| ≥ 50 | 115–190 ⁽⁴⁾ | 125–625 | 145–300 | 150–750 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno o agli impianti che non possono adottare tecniche secondarie di abbattimento.

⁽²⁾ L'intervallo del BAT-AEL è 1 150–1 900 mg/Nm³ per gli impianti in funzione < 1 500 ore/anno o per gli impianti che non possono adottare tecniche secondarie di abbattimento.

⁽³⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽⁴⁾ Nel caso di impianti comprendenti unità di potenza < 20 MW_{th} che bruciano HFO, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL applicabile a tali unità è pari a 225 mg/Nm³.

A titolo indicativo, per gli impianti di combustione esistenti che bruciano soltanto HFO e funzionanti ≥ 1 500 ore/anno o per gli impianti di combustione nuovi che bruciano solo HFO:

— i livelli medi annui delle emissioni di CO sono in genere 50–175 mg/Nm³;

— la media del periodo di campionamento delle emissioni di composti organici volatili totali (TVOC) è in genere 10-40 mg/Nm³;

3.2.3. Emissioni in atmosfera di SO_x, HCl e HF

BAT 34. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di SO_x, HCl e HF risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|-----------------------------------|--|
| a. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizioni alla sezione 8.4 | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |
| b. | Iniezione in linea di sorbente (DSI) | | Vi possono essere limitazioni tecniche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. |
| c. | Desolforazione degli effluenti gassosi a umido (FGD a umido) | | Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione di potenza < 300 MW _{th} . Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 |




Tabella 19

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di SO₂ risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di SO ₂ (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| Tutte le dimensioni | 45–100 | 100–200 ⁽³⁾ | 60–110 | 105–235 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 280 mg/Nm³ se non è possibile applicare alcuna tecnica secondaria di abbattimento. Ciò corrisponde a un combustibile con tenore in zolfo di 0,5 % (peso secco).

3.2.4. Emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato

BAT 35. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di polveri e metalli inglobati nel particolato risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| a. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5 | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |
| b. | Precipitatore elettrostatico (ESP) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. |
| c. | Filtro a manica | | |

Tabella 20

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato risultanti dalla combustione di HFO e/o gasolio nei motori alternativi

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di polveri (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Impianto nuovo | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| ≥ 50 | 5–10 | 5–35 | 10–20 | 10–45 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

3.3. Turbine a gas alimentate a gasolio

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione di gasolio nelle turbine a gas. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.



3.3.1. Efficienza energetica

BAT 36. Al fine di aumentare l'efficienza energetica della combustione di gasolio nelle turbine a gas, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche indicate nella BAT 12 e in appresso.

| | Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|----|-----------------|-----------------------------------|---|
| a. | Ciclo combinato | Cfr. descrizione alla sezione 8.2 | Generalmente applicabile agli impianti nuovi in funzione $\geq 1\ 500$ ore/anno. Applicabile alle unità esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del ciclo del vapore e dalla disponibilità di spazio. Non applicabile alle unità esistenti in funzione $< 1\ 500$ ore/anno |

Tabella 21

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per le turbine a gas alimentate a gasolio

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL (1) | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) (2) | |
| | Unità nuova | Unità esistente |
| Turbina a gas a circuito aperto alimentata a gasolio | > 33 | 25-35,7 |
| Turbina a gas a ciclo combinato alimentata a gasolio | > 40 | 33-44 |


(1) Questi BAT-AEEL non si applicano alle unità in funzione $< 1\ 500$ ore/anno.

(2) Il BAT-AEEL per il rendimento elettrico netto si applica alle unità CHP progettate per generare prevalentemente energia elettrica e alle unità che generano esclusivamente energia elettrica.

3.3.2. Emissioni in atmosfera di NO_x e CO

BAT 37. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di gasolio nelle turbine a gas, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| | Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|----|--|-----------------------------------|---|
| a. | Aggiunta d'acqua/vapore | Cfr. descrizione alla sezione 8.3 | L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di acqua |
| b. | Brucciatori a basse emissioni di NO_x (LNB) | | Applicabile solo ai modelli di turbina per i quali sono disponibili sul mercato bruciatori a basse emissioni di NO_x |
| c. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500. L'adozione di questa tecnica è subordinata alla disponibilità di spazio |



BAT 38. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di CO risultanti dalla combustione di gasolio nelle turbine a gas, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| a. | Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizione alla sezione 8.3 | Generalmente applicabile |
| b. | Catalizzatori ossidanti | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. L'adozione di questa tecnica è subordinata alla disponibilità di spazio |

A titolo indicativo, il livello delle emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di gasolio nelle turbine a gas a doppia alimentazione utilizzate nelle situazioni di emergenza < 500 ore/anno è in genere 145-250 mg/Nm³ come media giornaliera o come media del periodo di campionamento.

3.3.3. Emissioni in atmosfera di SO_x, e polveri

BAT 39. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di SO_x e polveri risultanti dalla combustione di gasolio nelle turbine a gas, la BAT consiste nell'utilizzare la tecnica indicata di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| a. | Sceita del combustibile | Cfr. descrizione alla sezione 8.4 | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei vari tipi di combustibile, che può dipendere dalla politica energetica dello Stato membro |

Tabella 22

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di SO₂ e polveri risultanti dalla combustione di gasolio nelle turbine a gas, comprese le turbine a gas a doppia alimentazione

| Tipo di impianto di combustione | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| | SO ₂ | | Polveri | |
| | Media annua ⁽¹⁾ | Media giornaliera o media del periodo di campionamento ⁽²⁾ | Media annua ⁽¹⁾ | Media giornaliera o media del periodo di campionamento ⁽²⁾ |
| Impianti nuovi ed esistenti | 35-60 | 50-66 | 2-5 | 2-10 |


⁽¹⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti esistenti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI

4.1. Conclusioni sulle BAT per la combustione di gas naturale

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione sono generalmente applicabili alla combustione di gas naturale. Si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1. Non si applicano agli impianti di combustione su piattaforme off-shore, che sono contemplati nella sezione 4.3.



4.1.1. Efficienza energetica

BAT 40. Al fine di aumentare l'efficienza della combustione di gas naturale, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate nella BAT 12 e di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|-----------------|------------------------------------|--|
| a. | Ciclo combinato | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. | <p>Generalmente applicabile alle nuove turbine a gas e ai nuovi motori eccetto quando sono in funzione < 1 500 ore/anno.</p> <p>Applicabile alle turbine a gas e ai motori esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla progettazione del ciclo di vapore e dalla disponibilità di spazio.</p> <p>Non applicabile alle turbine a gas e ai motori esistenti in funzione < 1 500 ore/anno.</p> <p>Non applicabile alle turbine a gas per trasmissioni meccaniche utilizzate in modalità discontinua con ampie variazioni di carico e frequenti momenti di avvio e arresto.</p> <p>Non applicabile alle caldaie.</p> |

Tabella 23

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione di gas naturale

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|-----------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | Efficienza meccanica netta (%) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | |
| | Nuova unità | Unità esistente | | Nuova unità | Unità esistente |
| Motore a gas | 39,5-44 ⁽⁶⁾ | 35-44 ⁽⁶⁾ | 56-85 ⁽⁶⁾ | Nessun BAT-AEEL. | |
| Caldaia a gas | 39-42,5 | 38-40 | 78-95 | Nessun BAT-AEEL. | |
| Turbina a gas a ciclo aperto, $\geq 50 \text{ MW}_{\text{th}}$ | 36-41,5 | 33-41,5 | Nessun BAT-AEEL | 36,5-41 | 33,5-41 |
| Turbina a gas a ciclo combinato (CCGT) | | | | | |
| CCGT, $50-600 \text{ MW}_{\text{th}}$ | 53-58,5 | 46-54 | Nessun BAT-AEEL | Nessun BAT-AEEL. | |
| CCGT, $\geq 600 \text{ MW}_{\text{th}}$ | 57-60,5 | 50-60 | Nessun BAT-AEEL | Nessun BAT-AEEL. | |
| CHP CCGT, $50-600 \text{ MW}_{\text{th}}$ | 53-58,5 | 46-54 | 65-95 | Nessun BAT-AEEL. | |
| CHP CCGT, $\geq 600 \text{ MW}_{\text{th}}$ | 57-60,5 | 50-60 | 65-95 | Nessun BAT-AEEL. | |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non sono applicabili alle unità in funzione meno di 1 500 ore/anno.


⁽²⁾ Nel caso di unità CHP, si applica solo uno dei due BAT-AEEL «rendimento elettrico netto» o «consumo totale netto di combustibile», in base alla progettazione dell'unità CHP (vale a dire una progettazione più orientata verso la generazione di energia elettrica o di energia termica).

⁽³⁾ I BAT-AEEL per il consumo totale netto di combustibile potrebbero non essere raggiungibili se la domanda potenziale di energia termica è troppo bassa.

⁽⁴⁾ Questi BAT-AEEL non sono applicabili agli impianti che generano solo energia elettrica.

⁽⁵⁾ Questi BAT-AEEL non sono applicabili alle unità utilizzate per applicazioni a trasmissione meccanica.

⁽⁶⁾ Potrebbe essere difficile raggiungere questi livelli nel caso di motori configurati per raggiungere livelli di NO_x inferiori a 190 mg/Nm^3 .



4.1.2. Emissioni in atmosfera di NO_x, CO, NMVOC e CH₄

BAT 41. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|---|--|
| a. | Immissione di aria e/o di combustibile in fasi successive (<i>air e/o fuel staging</i>) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. L'immissione di aria in fasi successive è spesso associata all'utilizzo di bruciatori a basse emissioni di NO _x | Generalmente applicabile |
| b. | Ricircolo degli effluenti gassosi | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | |
| c. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | | |
| d. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Questa tecnica è spesso utilizzata in combinazione con altre tecniche o può essere utilizzata da sola per gli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione può essere subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| e. | Riduzione della temperatura dell'aria di combustione | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalle esigenze di processo |
| f. | Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno con carichi della caldaia molto variabili. L'applicabilità può essere limitata negli impianti di combustione in funzione tra 500 e 1 500 ore/anno con carichi della caldaia molto variabili. |
| g. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Non generalmente applicabile agli impianti di combustione di potenza < 100 MW _{th} . Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 |

BAT 42. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale nelle turbine a gas, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.


| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|-------------------------------|---|--|
| a. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Questa tecnica è spesso utilizzata in combinazione con altre tecniche o può essere utilizzata da sola per gli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione può essere subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|---|
| b. | Aggiunta di acqua/vapore | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | L'applicabilità può essere limitata dalla disponibilità di acqua |
| c. | Bruciatori a bassa emissione di NO _x a secco (DLN) | | L'applicabilità può essere limitata nel caso di turbine per le quali non è disponibile un pacchetto di modifiche tecniche o in cui sono installati sistemi di aggiunta di acqua/vapore. |
| d. | Modi di progettazione a basso carico | L'adattamento del controllo del processo e delle relative attrezzature per mantenere un buon livello di efficienza di combustione durante le variazioni della domanda energetica, ad esempio migliorando le capacità di controllo del flusso d'aria in entrata o suddividendo il processo di combustione in fasi disaccoppiate di combustione. | L'applicabilità può essere limitata dalla progettazione della turbina a gas |
| e. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile alla combustione supplementare per i generatori di vapore a recupero termico (HRSG) in caso di impianti di combustione con turbine a gas a ciclo combinato (CCGT) |
| f. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Non generalmente applicabile agli impianti di combustione esistenti di potenza < 100 MW _{th} . L'adeguamento degli impianti di combustione esistenti è subordinato alla disponibilità di spazio sufficiente. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 |

BAT 43. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale nei motori, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|-------------------------------|---|--|
| a. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Questa tecnica è spesso utilizzata in combinazione con altre tecniche o può essere utilizzata da sola per gli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione può essere subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| b. | Modalità di combustione magra | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Generalmente utilizzata in combinazione con SCR | Applicabile unicamente ai motori nuovi alimentati a gas |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|------------------------------------|--|
| c. | Modalità avanzata di combustione magra | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | Applicabile unicamente ai motori nuovi ad accensione comandata |
| d. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | L'adeguamento degli impianti di combustione esistenti è subordinato alla disponibilità di spazio sufficiente. Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 |

BAT 44. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di CO in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale, la BAT consiste nell'ottimizzare la combustione e/o utilizzare catalizzatori ossidanti.

Descrizione

Cfr. descrizioni alla sezione 8.3.

Tabella 24

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di gas naturale nelle turbine a gas

| Tipo di impianto di combustione | Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) (1) (2) | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Media annua (3) (4) | Media giornaliera o media del periodo di campionamento |
| Turbine a gas a ciclo aperto (OCGT) (5) (6) | | | |
| Nuove OCGT | ≥ 50 | 15-35 | 25-50 |
| OCGT esistenti (escluse le turbine per applicazioni con trasmissione meccanica) — Tutte eccetto gli impianti in funzione < 500 ore/anno | ≥ 50 | 15-50 | 25-55 (7) |
| Turbine a gas a ciclo combinato (CCGT) (7) (8) | | | |
| Nuove CCGT | ≥ 50 | 10-30 | 15-40 |
| CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile < 75 % | ≥ 600 | 10-40 | 18-50 |
| CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile ≥ 75 % | ≥ 600 | 10-50 | 18-55 (9) |
| CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile < 75 % | 50-600 | 10-45 | 35-55 |
| CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile ≥ 75 % | 50-600 | 25-50 (10) | 35-55 (11) |
| Turbine a gas a ciclo combinato e a ciclo aperto | | | |
| Turbine a gas entrate in funzione non oltre il 27 novembre 2003, o turbine a gas esistenti per uso di emergenza e in funzione < 500 ore/anno | ≥ 50 | Nessun BAT-AEL | 60-140 (12) (13) |



| Tipo di impianto di combustione | Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | |
|---|--|---|--|
| | | Media annua ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | Media giornaliera o media del periodo di campionamento |
| Turbine a gas esistenti per applicazioni con trasmissione meccanica — Tutte eccetto gli impianti in funzione < 500 ore/anno | ≥ 50 | 15-50 ⁽¹⁴⁾ | 25-55 ⁽¹⁵⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL si applicano anche alla combustione di gas naturale in turbine a doppia alimentazione.

⁽²⁾ Nel caso di una turbina a gas dotata di bruciatori DLN, questi BAT-AEL si applicano solo se il DLN è effettivamente in funzione.

⁽³⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti esistenti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽⁴⁾ Ottimizzare il funzionamento di una tecnica esistente per ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x può portare a livelli di emissioni di CO al limite superiore dell'intervallo indicativo per le emissioni di CO indicato in appresso.

⁽⁵⁾ Questi BAT-AEL non si applicano alle turbine esistenti per applicazioni con trasmissione meccanica o agli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno.

⁽⁶⁾ Per gli impianti con un rendimento elettrico (RE) netto > 39 %, può essere applicato un fattore di correzione al limite superiore dell'intervallo, corrispondente a [valore superiore] × RE/39, dove RE è il rendimento netto dell'energia elettrica o meccanica dell'impianto determinato alle condizioni ISO di carico di base.

⁽⁷⁾ Il limite superiore dell'intervallo è 80 mg/Nm³ nel caso degli impianti messi in esercizio non oltre il 27 novembre 2003 e in funzione tra 500 e 1 500 ore l'anno.

⁽⁸⁾ Per gli impianti con un rendimento elettrico (RE) netto > 55 %, può essere applicato un fattore di correzione al limite superiore dell'intervallo, corrispondente a [valore superiore] × RE/55, dove RE è il rendimento netto dell'energia elettrica o meccanica dell'impianto determinato alle condizioni ISO di carico di base.

⁽⁹⁾ In caso di impianti esistenti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 65 mg/Nm³.

⁽¹⁰⁾ In caso di impianti esistenti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 55 mg/Nm³.

⁽¹¹⁾ In caso di impianti esistenti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 80 mg/Nm³.

⁽¹²⁾ Il limite inferiore dell'intervallo BAT-AEL per il NO_x è raggiungibile con i bruciatori DLN.

⁽¹³⁾ Questi livelli sono indicativi.

⁽¹⁴⁾ In caso di impianti esistenti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 60 mg/Nm³.

⁽¹⁵⁾ In caso di impianti esistenti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 65 mg/Nm³.

A titolo indicativo, i livelli medi annui di emissione di CO per ciascun tipo di impianti di combustione esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno e per ciascun tipo di impianti di combustione nuovi sono in genere i seguenti:

- Nuove OCGT di potenza ≥ 50 MW_{th}: < 5-40 mg/Nm³. Per gli impianti con un rendimento elettrico (RE) netto > del 39 %, può essere applicato un fattore di correzione al limite superiore di tale intervallo, corrispondente a [valore più alto] × RE/39, dove RE è il rendimento netto dell'energia elettrica o meccanica dell'impianto determinato alle condizioni ISO di carico di base.
- Turbine OCGT esistenti di potenza ≥ 50 MW_{th} (escluse le turbine per applicazioni con trasmissione meccanica): < 5-40 mg/Nm³. Il limite superiore di tale intervallo sarà di norma 80 mg/Nm³ in caso di impianti esistenti che non possono essere modificati per le tecniche di riduzione di NO_x a secco, o 50 mg/Nm³ per gli impianti che funzionano a basso carico.
- Nuove CCGT di potenza ≥ 50 MW_{th}: < 5-30 mg/Nm³. Per gli impianti con un rendimento elettrico (RE) netto > 55 %, può essere applicato un fattore di correzione al limite superiore dell'intervallo, corrispondente a [valore più alto] × RE/55, dove RE è il rendimento elettrico netto dell'impianto determinato alle condizioni ISO di carico di base.
- CCGT esistenti di potenza ≥ 50 MW_{th}: < 5-30 mg/Nm³. Il limite superiore di tale intervallo sarà di norma 50 mg/Nm³ per gli impianti che funzionano a basso carico.
- Le turbine a gas esistenti di potenza ≥ 50 MW_{th} per applicazioni con trasmissione meccanica: < 5-40 mg/Nm³. Il limite superiore di tale intervallo sarà di norma 50 mg/Nm³ quando gli impianti funzionano a basso carico.

Nel caso di una turbina a gas dotata di bruciatori DLN, questi livelli indicativi corrispondono ai periodi di effettivo funzionamento dei DLN.




Tabella 25

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di gas naturale in caldaie e motori

| Tipo di impianto di combustione | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua ⁽¹⁾ | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽²⁾ | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽³⁾ |
| Caldaia | 10-60 | 50-100 | 30-85 | 85-110 |
| Motore ⁽⁴⁾ | 20-75 | 20-100 | 55-85 | 55-110 ⁽⁵⁾ |

⁽¹⁾ Ottimizzare il funzionamento di una tecnica esistente per ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x può portare a livelli di emissioni di CO al limite superiore dell'intervallo indicativo per le emissioni di CO indicato in appresso.

⁽²⁾ Questi BAT-AEL non si applicano agli impianti in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽³⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽⁴⁾ Questi BAT-AEL si applicano solo ai motori a combustione interna a miscela magra e nei motori a doppia alimentazione. Non si applicano ai motori diesel a gas naturale.

⁽⁵⁾ Nel caso di motori a gas per situazioni di emergenza in funzione < 500 ore/anno, che non hanno potuto applicare la modalità di combustione magra o utilizzare la SCR, il limite superiore dell'intervallo indicativo è 175 mg/Nm³.

A titolo indicativo, i livelli medi annui delle emissioni di CO sono in genere:

— < 5-40 mg/Nm³ per le caldaie esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno,

— < 5-15 mg/Nm³ per le caldaie nuove,

— 30-100 mg/Nm³ per i motori esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno e per i motori nuovi.

BAT 45. Al fine di ridurre le emissioni di composti organici volatili non metanici (COVNM) e di metano (CH₄) in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale in motori a gas ad accensione comandata e combustione magra, la BAT consiste nell'ottimizzare la combustione e/o utilizzare catalizzatori ossidanti.

Descrizione

Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. I catalizzatori ossidanti non sono efficaci nel ridurre le emissioni di idrocarburi saturi contenenti meno di quattro atomi di carbonio.

Tabella 26

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di formaldeide e di CH₄ risultanti dalla combustione di gas naturale in un motore a gas naturale ad accensione comandata e combustione magra

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | Formaldeide | CH ₄ | |
| | Media del periodo di campionamento | | |
| | Impianto nuovo o esistente | Nuovo impianto | Impianto esistente |
| ≥ 50 | 5-15 ⁽¹⁾ | 215-500 ⁽²⁾ | 215-560 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽²⁾ Questo BAT-AEL è espresso con C nel funzionamento a pieno carico.

4.2. Conclusioni sulle BAT per la combustione dei gas di processo della siderurgia

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione dei gas di processo della siderurgia (gas di altoforno, gas di cokeria, gas di convertitore a ossigeno), individualmente, in combinazione o contemporaneamente ad altri combustibili gassosi e/o liquidi. Si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.



4.2.1. Efficienza energetica

BAT 46. Al fine di aumentare l'efficienza energetica della combustione dei gas di processo della siderurgia, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche indicate nella BAT 12 e di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|------------------------------------|--|
| a. | Sistema di gestione dei gas di processo | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. | Applicabile unicamente alle acciaierie integrate |

Tabella 27

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione dei gas di processo della siderurgia in caldaie

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | |
|---|--|---|
| | Rendimento elettrico netto (%) | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ |
| Caldaia a gas multicomcombustibile esistente | 30-40 | 50-84 |
| Caldaia a gas multicomcombustibile nuova ⁽⁴⁾ | 36-42,5 | 50-84 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano alle unità in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l'uso cui è destinata l'unità CHP (vale a dire, produzione preponderante di energia elettrica o termica).

⁽³⁾ Questi BAT-AEEL non sono applicabili agli impianti che generano solo energia elettrica.

⁽⁴⁾ L'ampia gamma di efficienza energetica delle unità CHP dipende in gran parte dalla domanda locale di energia elettrica e termica.

Tabella 28


Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione dei gas di processo della siderurgia in CCGT

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | |
|------------------------------|--|-----------------|---|
| | Rendimento elettrico netto (%) | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ |
| | Nuova unità | Unità esistente | |
| CHP CCGT | > 47 | 40-48 | 60-82 |
| CCGT | > 47 | 40-48 | Nessun BAT-AEEL |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non si applicano alle unità in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l'uso cui è destinata l'unità CHP (produzione preponderante di energia elettrica o termica).

⁽³⁾ Questi BAT-AEEL non sono applicabili agli impianti che generano solo energia elettrica.




4.2.2. Emissioni di NO_x e CO in atmosfera

BAT 47. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione dei gas di processo della siderurgia nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|--|
| a. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Bruciatori appositamente progettati a basse emissioni di NO _x in righe multiple per tipo di combustibile o dotati di dispositivi specifici per multi-combustibile (ad esempio ugelli multipli dedicati per la combustione di diversi combustibili o dotati di premiscelatore di combustibili) | Generalmente applicabile |
| b. | Immissione di aria in fasi successive (<i>air staging</i>) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | |
| c. | Immissione di combustibile in fasi successive (<i>fuel staging</i>) | | |
| d. | Ricircolo degli effluenti gassosi | | |
| e. | Sistema di gestione dei gas di processo | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità di diversi tipi di combustibile |
| f. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione può essere subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| g. | Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. |
| h. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Non generalmente applicabile agli impianti di combustione di potenza < 100 MW _{th} . L'adeguamento degli impianti di combustione esistenti può essere subordinato alla disponibilità di spazio sufficiente e alla configurazione dell'impianto di combustione. |

BAT 48. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione dei gas di processo della siderurgia nelle CCGT, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|------------------------------------|--|
| a. | Sistema di gestione dei gas di processo | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità di diversi tipi di combustibile |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|--|
| b. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione può essere subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| c. | Aggiunta di acqua/vapore | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Nelle turbine a gas a doppia alimentazione che utilizzano bruciatori DLN per la combustione di gas di processo della siderurgia, l'aggiunta di acqua/vapore viene generalmente utilizzata durante la combustione di gas naturale | L'applicabilità può essere limitata dalla disponibilità di acqua |
| d. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x a secco (DLN) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. I bruciatori DLN per la combustione di gas di processo della siderurgia differiscono da quelli utilizzati per la combustione di solo gas naturale | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla reattività dei gas di processo della siderurgia, quali i gas di co-keria. L'applicabilità può essere limitata nel caso di turbine per le quali non è disponibile un pacchetto di modifiche tecniche o in cui sono installati sistemi di aggiunta di acqua/vapore. |
| e. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Applicabile unicamente alla combustione supplementare per i generatori di vapore a recupero termico (HRSG) degli impianti di combustione con turbine a gas a ciclo combinato (CCGT) |
| f. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | L'adeguamento degli impianti di combustione esistenti è subordinato alla disponibilità di spazio sufficiente. |


BAT 49. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di CO in atmosfera risultanti dalla combustione dei gas di processo della siderurgia, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| a. | Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile |
| b. | Catalizzatori ossidanti | | Applicabile unicamente alle turbine a ciclo combinato. L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio, ai requisiti di carico e al tenore di zolfo del combustibile |

Tabella 29

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei gas di processo della siderurgia

| Tipo di impianto di combustione | Livello di riferimento O ₂ (vol-%) | BAT-AEL (mg/Nm ³) ⁽¹⁾ | |
|---------------------------------|---|--|--|
| | | Media annua | Media giornaliera o media del periodo di campionamento |
| Nuova caldaia | 3 | 15-65 | 22-100 |
| Caldaia esistente | 3 | 20-100 ⁽²⁾ ⁽³⁾ | 22-110 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ |



| Tipo di impianto di combustione | Livello di riferimento O ₂ (vol-%) | BAT-AEL (mg/Nm ³) ⁽¹⁾ | |
|---------------------------------|---|--|--|
| | | Media annua | Media giornaliera o media del periodo di campionamento |
| Nuova CCGT | 15 | 20-35 | 30-50 |
| CCGT esistente | 15 | 20-50 ⁽²⁾ ⁽³⁾ | 30-55 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ |

⁽¹⁾ Si presume che gli impianti che bruciano una miscela di gas con potere calorifico inferiore equivalente > 20 MJ/Nm³ producano emissioni vicine al limite superiore degli intervalli dei BAT-AEL.

⁽²⁾ Il limite inferiore dell'intervallo dei BAT-AEL è raggiungibile nel caso di uso dell'SCR.

⁽³⁾ Per gli impianti in funzione < 1 500 ore/anno questi BAT-AEL non sono applicabili.

⁽⁴⁾ In caso di impianti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 160 mg/Nm³. Inoltre, il limite superiore dell'intervallo dei BAT-AEL può essere superato quando l'SCR non può essere utilizzata e quando si utilizza una quota elevata di gas di cokeria (es. > 50 %) e/o quando si bruciano gas di cokeria con un livello relativamente elevato di H₂. In questo caso, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 220 mg/Nm³.

⁽⁵⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽⁶⁾ In caso di impianti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL è 70 mg/Nm³.

A titolo indicativo, la media annua dei livelli di emissione di CO è generalmente di:

— < 5-100 mg/Nm³ per le caldaie esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno;

— < 5-35 mg/Nm³ per le caldaie nuove;

— < 5-20 mg/Nm³ per le CCGT esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno o per le nuove CCGT.

4.2.3. Emissioni di SO_x in atmosfera

BAT 50. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di SO_x nell'atmosfera risultanti dalla combustione dei gas di processo della siderurgia, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|---|---|---|
| a. Sistema di gestione dei gas di processo e scelta del combustibile ausiliario | Cfr. descrizione alla sezione 8.2. Nella misura consentita dall'acciaieria, massimizzare l'uso di: — la maggior parte del gas di altoforno con un basso tenore di zolfo nella composizione del combustibile, — una combinazione di combustibili a basso tenore medio di zolfo, ad esempio i singoli combustibili di processo con un tenore di zolfo molto basso, quali: — gas di altoforno con un tenore di zolfo < 10 mg/Nm ³ , — gas di cokeria con un tenore di zolfo < 300 mg/Nm ³ , — e combustibili ausiliari, quali: — gas naturale, — combustibili liquidi con un tenore di zolfo ≤ 0,4 % (nelle caldaie). Uso di una quantità limitata di combustibili con un tenore di zolfo più elevato | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei diversi tipi di combustibile |
| b. Pretrattamento del gas di cokeria nell'acciaieria | Applicazione di una delle seguenti tecniche: — desolforazione mediante sistemi di assorbimento; — desolforazione ossidativa a umido. | Applicabile solo agli impianti di combustione di gas di cokeria |




Tabella 30

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di SO₂ in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei gas di processo della siderurgia

| Tipo di impianto di combustione | Livello di riferimento O ₂ (vol-%) | BAT-AEL per SO ₂ (mg/Nm ³) | |
|---------------------------------|---|---|---|
| | | Media annua ⁽¹⁾ | Media giornaliera o media del periodo di campionamento ⁽²⁾ |
| Caldaia nuova o esistente | 3 | 25-150 | 50-200 ⁽³⁾ |
| CCGT nuova o esistente | 15 | 10-45 | 20-70 |

⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 1 500 ore/anno questi BAT-AEL non sono applicabili.

⁽²⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo del BAT-AEL può essere superato quando si utilizza una quota elevata di gas di cokeria (ad esempio > 50 %). In questo caso, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 300 mg/Nm³.

4.2.4. Emissioni di polveri in atmosfera

BAT 51. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di polveri in atmosfera risultanti dalla combustione dei gas di processo della siderurgia, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|---|--|
| a. | Scelta/gestione del combustibile | Utilizzo di una combinazione dei gas di processo e combustibili ausiliari a basso tenore medio di polveri o di ceneri | Generalmente applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei diversi tipi di combustibile |
| b. | Pretrattamento del gas di altoforno nell'acciaieria | Utilizzo di un dispositivo o di una combinazione di dispositivi di depolverazione a secco (ad esempio, deflettori, depolverizzatori, cicloni, precipitatori elettrostatici) e/o di successivo abbattimento delle polveri (scrubber Venturi, separatori ad inerzia d'urto, depuratori con orifizi a sezione anulare, precipitatori elettrostatici a umido, disintegratori) | Applicabile unicamente se il gas dell'altoforno è combusto. |
| c. | Pretrattamento del gas di convertitore a ossigeno nell'acciaieria | Utilizzo di depolverazione a secco (ad esempio, precipitazione elettrostatica o filtro a manica) o ad umido (ad esempio, precipitatore elettrostatico o scrubber a umido). Descrizioni più dettagliate sono riportate nel BREF relativo all'industria siderurgica | Applicabile unicamente se il gas di convertitore a ossigeno è combusto. |
| d. | Precipitatore elettrostatico (ESP) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. | Applicabile unicamente agli impianti di combustione che bruciano una percentuale significativa di combustibili ausiliari con un tenore elevato di ceneri |
| e. | Filtro a maniche | | |

Tabella 31

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di polveri in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei gas di processo della siderurgia

| Tipo di impianto di combustione | BAT-AEL per le emissioni di polveri (mg/Nm ³) | |
|---------------------------------|---|---|
| | Media annua ⁽¹⁾ | Media giornaliera o media del periodo di campionamento ⁽²⁾ |
| Caldaia nuova o esistente | 2-7 | 2-10 |



| Tipo di impianto di combustione | BAT-AEL per le emissioni di polveri (mg/Nm³) | |
|---------------------------------|--|---|
| | Media annua ⁽¹⁾ | Media giornaliera o media del periodo di campionamento ⁽²⁾ |
| CCGT nuova o esistente | 2-5 | 2-5 |

⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 1 500 ore/anno questi BAT-AEL non sono applicabili.


⁽²⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

4.3. Conclusioni sulle BAT per la combustione di combustibili gassosi e/o liquidi su piattaforme off-shore

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione di combustibili gassosi e/o liquidi su piattaforme off-shore. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

BAT 52. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali generali della combustione di combustibili gassosi e/o liquidi su piattaforme off-shore, la BAT consiste nell'utilizzare una più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecniche | | Descrizione | Applicabilità |
|----------|---|---|---|
| a. | Ottimizzazione del processo | Ottimizzazione del processo per ridurre al minimo i requisiti di energia meccanica | Generalmente applicabile |
| b. | Controllo delle perdite di pressione | Ottimizzare e mantenere sistemi di aspirazione e di scarico, in modo da minimizzare le perdite di pressione | |
| c. | Controllo del carico | Gestione di generatori o compressori multipli ai punti di carico che riducono al minimo le emissioni | |
| d. | Riduzione al minimo delle «riserve rotanti» | In caso di funzionamento con la riserva rotante per motivi di affidabilità operativa, il numero delle turbine supplementari è ridotto al minimo, salvo in circostanze eccezionali | |
| e. | Scelta del combustibile | Fornitura di gas combustibile da un punto sulla parte superiore del processo di olio e gas che offre un intervallo minimo di parametri di combustione del gas combustibile, ad esempio il potere calorifico, e concentrazioni minime di composti solforosi per ridurre al minimo la formazione di SO ₂ . Nel caso di combustibili liquidi distillati, si preferiscano i combustibili a basso tenore di zolfo | |
| f. | Fasatura dell'iniezione | Ottimizzare la fasatura di iniezione nei motori | |
| g. | Recupero di calore | Utilizzo del calore di scarico del motore/turbina a gas per il riscaldamento della piattaforma | Generalmente applicabile ai nuovi impianti di combustione Negli impianti di combustione esistenti, l'applicabilità è subordinata al livello della domanda di energia termica e alla configurazione dell'impianto di combustione (spazio) |



| Tecniche | | Descrizione | Applicabilità |
|----------|---|---|--|
| h. | Integrazione dell'approvvigionamento di energia di multipli giacimenti di petrolio e di gas | Utilizzo di una fonte centrale di energia per fornire un numero di piattaforme partecipanti ubicate in diversi giacimenti di gas/petrolio | L'applicabilità è subordinata alla posizione dei vari giacimenti petroliferi e di gas, all'organizzazione delle diverse piattaforme partecipanti, compreso l'allineamento delle tempistiche relative a pianificazione, avvio e cessazione della produzione |

BAT 53. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione di combustibili gassosi e/o liquidi su piattaforme off-shore, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|------------------------------------|--|
| a. | Sistema di controllo avanzato | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione può essere subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| b. | Bruciatori a bassa emissione di NO _x a secco (DLN) | | Applicabile alle nuove turbine a gas (apparecchiature standard) subordinatamente ai vincoli associati alle variazioni della qualità dei combustibili. L'applicabilità può essere limitata per le turbine a gas esistenti dalla disponibilità di un pacchetto di modifiche tecniche (per il funzionamento a basso carico), dalla complessità dell'organizzazione della piattaforma e dalla disponibilità di spazio |
| c. | Modalità di combustione magra | | Applicabile unicamente ai motori nuovi alimentati a gas |
| d. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | | Applicabile unicamente alle caldaie |

BAT 54. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di CO in atmosfera risultanti dalla combustione di combustibili gassosi e/o liquidi in turbine a gas su piattaforme off-shore, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| a. | Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile |
| b. | Catalizzatori ossidanti | | Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. L'adeguamento degli impianti di combustione esistenti è subordinato alla disponibilità di spazio sufficiente e a restrizioni di peso. |




Tabella 32

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di combustibili gassosi in turbine a gas a ciclo aperto su piattaforme off-shore

| Tipo di impianto di combustione | BAT-AEL (mg/Nm ³) ⁽¹⁾ |
|---|--|
| | Media del periodo di campionamento |
| Nuova turbina a gas per la combustione di combustibili gassosi ⁽²⁾ | 15-50 ⁽³⁾ |
| Turbina a gas esistente per la combustione di combustibili gassosi ⁽²⁾ | < 50-350 ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL si basano su una quantità di energia > 70 % generata al pieno carico disponibile il giorno considerato.

⁽²⁾ Ciò include le turbine a gas mono- e bicomustibili.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 250 mg/Nm³ se i bruciatori DLN non sono applicabili.

⁽⁴⁾ Il limite inferiore dell'intervallo BAT-AEL è raggiungibile con i bruciatori DLN.

A titolo indicativo, la media annua dei livelli di emissione di CO nel periodo di campionamento è generalmente:

- < 100 mg/Nm³ per le turbine a gas esistenti per la combustione di combustibili gassosi sulle piattaforme offshore in funzione ≥ 1 500 ore/anno;
- < 75 mg/Nm³ per le turbine a gas nuove per la combustione di combustibili gassosi sulle piattaforme offshore.

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER GLI IMPIANTI MULTICOMBUSTIBILE

5.1. **Conclusioni sulle BAT per la combustione dei combustibili di processo dall'industria chimica**

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione sono generalmente applicabili alla combustione dei combustibili di processo dell'industria chimica, individualmente, in combinazione o contemporaneamente ad altri combustibili gassosi e/o liquidi. Si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

5.1.1. Prestazione ambientale generale

BAT 55. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale della combustione dei combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche indicate nella BAT 6 e di seguito.


| | Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|----|--|--|--|
| a. | Pretrattamento dei combustibili di processo dell'industria chimica | Effettuare il pretrattamento di combustibile nel sito e/o fuori dal sito dell'impianto di combustione per migliorare le prestazioni ambientali di combustione del combustibile | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalle caratteristiche del combustibile di processo e dalla disponibilità di spazio |

5.1.2. Efficienza energetica

Tabella 33

Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per la combustione dei combustibili di processo dell'industria chimica in caldaie

| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | |
| | Nuova unità | Unità esistente | Nuova unità | Unità esistente |
| Caldaie che utilizzano combustibili liquidi di processo dell'industria chimica, anche miscelati con HFO, gasolio e/o altri combustibili liquidi | > 36,4 | 35,6-37,4 | 80-96 | 80-96 |



| Tipo di unità di combustione | BAT-AEEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | | | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| | Rendimento elettrico netto (%) | | Consumo totale netto di combustibile (%) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | |
| | Nuova unità | Unità esistente | Nuova unità | Unità esistente |
| Caldaie che utilizzano combustibili gassosi di processo dell'industria chimica, anche miscelati con gas naturale e/o altri combustibili gassosi | 39-42,5 | 38-40 | 78-95 | 78-95 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEEL non sono applicabili alle unità in funzione < 1 500 ore/anno.

⁽²⁾ Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l'uso cui è destinata l'unità CHP (vale a dire, produzione preponderante di energia elettrica o termica).

⁽³⁾ Questi BAT-AEEL potrebbero non essere raggiungibili se la domanda potenziale di calore è troppo bassa.

⁽⁴⁾ Questi BAT-AEEL non sono applicabili agli impianti che generano solo energia elettrica.

5.1.3. Emissioni di NO_x e CO in atmosfera

BAT 56. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera limitando le emissioni di CO in atmosfera risultanti dalla combustione di combustibili di processo dell'industria chimica, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|---|--|
| a. | Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile |
| b. | Immissione di aria in fasi successive (<i>air staging</i>) | | |
| c. | Immissione di combustibile in fasi successive (<i>fuel staging</i>) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. L'immissione di combustibile in fasi successive quando si fa uso di miscele di combustibili liquidi potrebbe richiedere uno specifico modello di bruciatore | |
| d. | Ricircolo degli effluenti gassosi | Cfr. descrizioni alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile ai nuovi impianti di combustione Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici |
| e. | Aggiunta di acqua/vapore | | L'applicabilità può essere limitata dalla disponibilità di acqua |
| f. | Scelta del combustibile | | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei diversi tipi di combustibile e/o un uso alternativo del combustibile di processo |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|-------------|--|
| g. | Sistema di controllo avanzato | | L'applicabilità ai vecchi impianti di combustione può essere subordinata alla necessità di installare a posteriori il sistema di combustione e/o il sistema di controllo-comando |
| h. | Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) | | Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. L'applicabilità può essere limitata negli impianti di combustione in funzione tra 500 e 1 500 ore/anno con frequenti cambi di combustibile e frequenti variazioni del carico. |
| i. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | | Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza degli stabilimenti chimici. Non applicabile agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500. Non generalmente applicabile agli impianti di combustione di potenza < 100 MW _{th} . |

Tabella 34

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di NO_x in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie

| Fase di combustibile utilizzato nell'impianto di combustione | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| Miscela di gas e liquidi | 30-85 | 80-290 ⁽³⁾ | 50-110 | 100-330 ⁽³⁾ |
| Solo gas | 20-80 | 70-100 ⁽⁴⁾ | 30-100 | 85-110 ⁽⁵⁾ |

⁽¹⁾ Per gli impianti in funzione < 1 500 ore/anno questi BAT-AEL non sono applicabili.


⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Per gli impianti esistenti di potenza ≤ 500 MW_{th} messi in funzione non oltre il 27 novembre 2003 che utilizzano combustibili liquidi con un tenore di azoto superiore a 0,6 % in peso, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 380 mg/Nm³.

⁽⁴⁾ Per gli impianti esistenti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 180 mg/Nm³.

⁽⁵⁾ Per gli impianti esistenti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 210 mg/Nm³.

A titolo indicativo, i livelli annui medi di emissione di CO per gli impianti di combustione esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno e per gli impianti di combustione nuovi sono generalmente < 5-30 mg/Nm³.



5.1.4. Emissioni di SO_x, HCl e HF in atmosfera

BAT 57. Al fine di ridurre le emissioni di SO_x, HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione di combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|---|--|
| a. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizioni alla sezione 8.4. | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei diversi tipi di combustibile e/o un uso alternativo del combustibile di processo |
| b. | Iniezione di sorbente nella caldaia (nel forno o nel letto della caldaia) | | Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza degli impianti chimici. |
| c. | Iniezioni in linea di sorbente (DSI) | | Le tecniche di desolforazione degli effluenti gassosi (FGD) ad umido e con acqua di mare non sono applicabili agli impianti di combustione in funzione < 500 ore/anno. |
| d. | Atomizzatore, assorbitore a secco (SDA) | | Vi possono essere limitazioni tecniche ed economiche all'applicazione della desolforazione ad umido o con acqua di mare negli impianti di combustione di potenza < 300 MW _{th} e all'adeguamento a dette tecniche degli impianti di combustione in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 |
| e. | Scrubbing a umido | Cfr. descrizione alla sezione 8.4. La tecnologia di depurazione a umido è utilizzata per rimuovere HCl e HF quando non si applica la FGD a umido per ridurre le emissioni di SO _x | |
| f. | Desolforazione degli effluenti gassosi ad umido. (FDG ad umido) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.4. | |
| g. | FGD con acqua di mare | | |

Tabella 35

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di SO₂ in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie

| Tipo di impianto di combustione | BAT-AEL (mg/Nm ³) | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | Media annua ⁽¹⁾ | Media giornaliera o media del periodo di campionamento ⁽²⁾ |
| Caldaie nuove ed esistenti | 10-110 | 90-200 |

⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 1 500 ore/anno questi BAT-AEL non sono applicabili.

⁽²⁾ Per gli impianti esistenti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.



Tabella 36

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | HCl | | HF | |
| | Media dei campioni ottenuti in un anno | | | |
| | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽¹⁾ |
| < 100 | 1-7 | 2-15 ⁽²⁾ | < 1-3 | < 1-6 ⁽³⁾ |
| ≥ 100 | 1-5 | 1-9 ⁽²⁾ | < 1-2 | < 1-3 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽²⁾ In caso di impianti in funzione < 1 500 ore/anno, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 20 mg/Nm³.

⁽³⁾ In caso di impianti in funzione < 1 500 ore/anno, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 7 mg/Nm³.

5.1.5. Emissioni in atmosfera di polveri e di metalli inglobati nel particolato

BAT 58. Al fine di ridurre le emissioni di polveri, metalli inglobati nel particolato e sostanze presenti in tracce in atmosfera risultanti dalla combustione di combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|---|--|
| a. | Precipitatore elettrostatico (ESP) | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. | Generalmente applicabile |
| b. | Filtro a maniche | | |
| c. | Scelta del combustibile | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. Utilizzo di una combinazione dei combustibili di processo dell'industria chimica e combustibili ausiliari a basso tenore medio di polveri o di ceneri | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla disponibilità dei diversi tipi di combustibile e/o un uso alternativo del combustibile di processo |
| d. | Sistema di desolforazione degli effluenti gassosi a secco o semi-secco | Cfr. descrizioni alla sezione 8.5. La tecnica è soprattutto utilizzata per il controllo di SO _x , HCl e/o HF | Cfr. applicabilità in BAT 57 |
| e. | Desolforazione degli effluenti gassosi (FGD) ad umido | | |




Tabella 37

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di polveri in atmosfera risultanti dalla combustione di miscele di gas e liquidi composti al 100 % da combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL per le emissioni di polveri (mg/Nm ³) | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽¹⁾ | Nuovo impianto | Impianto esistente ⁽²⁾ |
| < 300 | 2-5 | 2-15 | 2-10 | 2-22 ⁽³⁾ |
| ≥ 300 | 2-5 | 2-10 ⁽⁴⁾ | 2-10 | 2-11 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Per gli impianti in funzione < 1 500 ore/anno questi BAT-AEL non sono applicabili.

⁽²⁾ Per gli impianti in funzione < 500 ore/anno questi livelli sono indicativi.

⁽³⁾ Per gli impianti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 25 mg/Nm³.

⁽⁴⁾ Per gli impianti entrati in funzione non oltre il 7 gennaio 2014, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 15 mg/Nm³.

5.1.6. Emissioni di composti organici volatili e di policloro-dibenzo-diossine e policloro-dibenzo-furani in atmosfera

BAT 59. Al fine di ridurre le emissioni di composti organici volatili e di policloro-dibenzo-diossine e policloro-dibenzo-furani in atmosfera risultanti dalla combustione di combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 6 e di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|---|
| a. | Iniezione di carbone attivo | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. | Applicabile unicamente agli impianti di combustione che utilizzano combustibili derivati da processi chimici in presenza di sostanze clorurate. Per l'applicabilità dell'SCR e del raffreddamento rapido (<i>rapid quenching</i>) cfr. BAT 56 e BAT 57 |
| b. | Raffreddamento rapido mediante scrubbing a umido/condensatore e degli effluenti gassosi | Cfr. la descrizione dello scrubbing a umido/condensatore degli effluenti gassosi nella sezione 8.4 | |
| c. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Il sistema SCR è adattato e più grande di un sistema SCR utilizzato unicamente per la riduzione di NO _x | |

Tabella 38

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F e TVOC in atmosfera risultanti esclusivamente dalla combustione di combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie

| Inquinante | Unità | BAT-AEL |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | Media del periodo di campionamento |
| PCDD/F ⁽¹⁾ | ng I-TEQ/Nm ³ | < 0,012-0,036 |
| TVOC | mg/Nm ³ | 0,6-12 |

⁽¹⁾ Questi BAT-AEL sono applicabili unicamente agli impianti di combustione che utilizzano combustibili derivati da processi chimici in presenza di sostanze clorurate.



6. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione sono generalmente applicabili al coincenerimento dei rifiuti negli impianti di combustione. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.


I BAT-AEL di questa sezione si applicano all'intero volume di effluenti gassosi generato dal coincenerimento dei rifiuti.

Inoltre, quando i rifiuti sono coinceneriti insieme con i combustibili di cui alla sezione 2, i BAT-AEL di cui alla sezione 2 si applicano anche: i) all'intero volume degli effluenti gassosi generati; e ii) al volume degli effluenti gassosi derivanti dalla combustione dei combustibili contemplati da tale sezione applicando la formula di miscelazione dell'allegato VI (parte 4) della direttiva 2010/75/UE, in cui i BAT-AEL per il volume degli effluenti gassosi derivanti dalla combustione dei rifiuti devono essere determinati sulla base della BAT 61.

6.1.1. Prestazione ambientale generale

BAT 60. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale del coincenerimento dei rifiuti in impianti di combustione, garantire condizioni di combustione stabili e ridurre le emissioni in atmosfera, la BAT consiste nell'usare la tecnica BAT 60 (a) e una combinazione delle tecniche indicate nella BAT 6 e/o le altre tecniche di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|---|--|--|
| a. | Preaccettazione e accettazione dei rifiuti | Attuazione di una procedura per ricevere qualsiasi rifiuto presso l'impianto di combustione dei rifiuti in base alla corrispondente BAT contenuta nel BREF per il trattamento dei rifiuti. Determinazione dei criteri di accettazione per parametri critici quali il valore di riscaldamento, e il tenore di acqua, ceneri, cloro e fluoro, zolfo, azoto, PCB, metalli volatili (ad esempio, Hg, Tl, Pb, CO, Se) e metalli non volatili (ad esempio V, Cu, Cd, Cr, Ni), fosforo e alcali (quando si utilizzano sottoprodotti di origine animale). Applicazione di sistemi di garanzia della qualità per ciascun carico di rifiuti per garantire le caratteristiche dei rifiuti coinceneriti e controllare i valori dei parametri critici definiti (ad esempio EN 15358 per i combustibili solidi non pericolosi recuperati) | Generalmente applicabile |
| b. | Selezione/limitazione dei rifiuti | Attenta selezione del tipo di rifiuti e il flusso di massa, oltre alla limitazione della percentuale dei rifiuti più inquinati che possono essere coinceneriti. Limitazione della percentuale di ceneri, zolfo, fluoro, mercurio e/o cloro nei rifiuti che entrano nell'impianto di combustione. Limitazione della quantità di rifiuti coinceneriti. | Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalla politica di gestione dei rifiuti dello Stato membro |
| c. | Miscelazione dei rifiuti con il combustibile principale | Effettiva miscelazione dei rifiuti e del combustibile principale, in quanto un flusso di combustibile eterogeneo o poco miscelato così come una distribuzione disomogenea possono influenzare l'accensione e combustione nella caldaia e vanno evitati. | La miscelazione è possibile solo se il combustibile principale e i rifiuti si comportano in modo simile durante la macinazione o quando la quantità di rifiuti è molto ridotta rispetto al combustibile principale |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|----------------------------|---|---|
| d. | Essiccazione dei rifiuti | Pre-essiccazione dei rifiuti prima della loro introduzione nella camera di combustione, al fine di mantenere l'elevata efficienza della caldaia | L'applicabilità può essere limitata dall'insufficiente calore recuperabile dal processo, dalle necessarie condizioni di combustione, o dal tasso di umidità dei rifiuti |
| e. | Pretrattamento dei rifiuti | Cfr. le tecniche descritte nei BREF relativi al trattamento e all'incenerimento dei rifiuti, compresi la macinazione, la pirolisi e la gassificazione | Cfr. l'applicabilità nel BREF sul trattamento dei rifiuti e nel BREF sull'incenerimento dei rifiuti |

BAT 61. Al fine di prevenire un aumento delle emissioni risultanti dal coincenerimento dei rifiuti negli impianti di combustione, la BAT consiste nell'adottare misure atte a garantire che le emissioni di sostanze inquinanti negli effluenti gassosi derivanti dal coincenerimento dei rifiuti non siano superiori a quelle derivanti dall'applicazione delle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti.

BAT 62. Al fine di ridurre al minimo l'impatto sul riciclo dei residui del coincenerimento dei rifiuti in impianti di combustione, la BAT consiste nel mantenere una buona qualità del gesso, delle ceneri, delle scorie e degli altri residui, in linea con i requisiti stabiliti per il loro riciclo se l'impianto non effettua il coincenerimento di rifiuti, utilizzando una o più tecniche tra quelle indicate nella BAT 60 e/o limitando il coincenerimento alle frazioni di rifiuti che presentano concentrazioni di inquinanti simili a quelle contenute in altri combustibili combustibili.

6.1.2. Efficienza energetica

BAT 63. Al fine di aumentare l'efficienza energetica del coincenerimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche indicate nelle BAT 12 e BAT 19, a seconda del tipo di combustibile principale utilizzato e della configurazione dell'impianto.

I livelli di efficienza energetica associati alle BAT (BAT-AEEL) sono riportati nella tabella 8 per il coincenerimento dei rifiuti con biomassa e/o torba e nella tabella 2 per il coincenerimento dei rifiuti con carbone e/o lignite.

6.1.3. Emissioni di NO_x e CO in atmosfera

BAT 64. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera limitando le emissioni di CO e N₂O in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 20.

BAT 65. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera limitando le emissioni di CO e N₂O in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con biomassa e/o torba, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 24.

6.1.4. Emissioni di SO_x, HCl e HF in atmosfera

BAT 66. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di SO_x, HCl e HF in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 21.

BAT 67. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di SO_x, HCl e HF in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con biomassa e/o torba, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 25.

6.1.5. Emissioni in atmosfera di polveri e di metalli inglobati nel particolato

BAT 68. Al fine di ridurre le emissioni di polveri e di metalli legati al particolato in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 22.




Tabella 39

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di metalli in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con carbone e/o lignite

| Potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MW _{th}) | BAT-AEL | | Periodo di calcolo della media |
|--|---|-----------------------------|--|
| | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm ³) | Cd+Tl (µg/Nm ³) | |
| < 300 | 0,005-0,5 | 5-12 | Media del periodo di campionamento |
| ≥ 300 | 0,005-0,2 | 5-6 | Media dei campioni ottenuti in un anno |

BAT 69. Al fine di ridurre le emissioni di polveri e di metalli inglobati al particolato in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con biomassa e/o torba, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 26.

Tabella 40

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di metalli in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con biomassa e/o torba

| BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno) | |
|---|-----------------------------|
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm ³) | Cd+Tl (µg/Nm ³) |
| 0,075-0,3 | < 5 |

6.1.6. Emissioni di mercurio in atmosfera

BAT 70. Al fine di ridurre le emissioni di mercurio in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con biomassa, torba, carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nelle BAT 23 e BAT 27.

6.1.7. Emissioni di composti organici volatili e di policloro-dibenzo-diossine e policloro-dibenzo-furani in atmosfera

BAT 71. Al fine di ridurre le emissioni di composti organici volatili e di policloro-dibenzo-diossine e policloro-dibenzo-furani in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con biomassa, torba, carbone e/o lignite, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nelle BAT 6, BAT 26 e di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|--|--|
| a. | Iniezione di carbone attivo | Cfr. descrizione alla sezione 8.5. Questo processo si fonda sull'adsorbimento di molecole delle sostanze inquinanti per mezzo del carbone attivo | Generalmente applicabile |
| b. | Raffreddamento rapido mediante depurazione a umido/condensatore dei fumi | Cfr. la descrizione della depurazione a umido/condensatore dei fumi nella sezione 8.4 | |
| c. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Il sistema SCR è adattato e più grande di un sistema SCR utilizzato unicamente per la riduzione di NO _x | Cfr. l'applicabilità nella BAT 20 e nella BAT 24 |




Tabella 41

Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F e TVOC in atmosfera risultanti dal coincenerimento di rifiuti con biomassa, torba, carbone e/o lignite

| Tipo di impianto di combustione | BAT-AEL | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | PCDD/F (ng I-TEQ/Nm ³) | TVOC (mg/Nm ³) | |
| | Media del periodo di campionamento | Media annua | Media giornaliera |
| Impianto di combustione alimentato a biomassa, torba, carbone e/o lignite | < 0,01-0,03 | < 0,1-5 | 0,5-10 |

7. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA GASSIFICAZIONE

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione sono generalmente applicabili agli impianti di gassificazione direttamente associati ad impianti di combustione e ad impianti IGCC. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

7.1.1. Efficienza energetica

BAT 72. Al fine di aumentare l'efficienza delle unità IGCC e di gassificazione, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle riportate nella BAT 12 e di seguito.

| Tecnica | Descrizione | Applicabilità |
|---|--|--|
| a. Recupero di calore dal processo di gassificazione | Giacché il gas di sintesi deve essere raffreddato per essere ulteriormente pulito, l'energia può essere recuperata per produrre vapore supplementare da aggiungere al ciclo della turbina a vapore, consentendo così la produzione di energia elettrica supplementare | Applicabile unicamente alle unità IGCC e di gassificazione direttamente connesse alle caldaie con pretrattamento del gas di sintesi che richiede il raffreddamento del gas di sintesi |
| b. Integrazione dei processi di gassificazione e di combustione | L'unità può essere progettata con la piena integrazione delle unità di alimentazione dell'aria (ASU) e le turbine a gas, in cui tutta l'aria che alimenta l'ASU è fornita (estratta) dal compressore della turbina a gas | L'applicabilità è limitata alle unità IGCC a motivo delle esigenze di flessibilità dell'impianto integrato di fornire rapidamente energia elettrica alla rete quando le centrali che utilizzano energie rinnovabili non sono disponibili |
| c. Sistema di alimentazione di materie prime secche | Uso di un sistema a secco per alimentare il combustibile nel gassificatore, al fine di migliorare l'efficienza energetica del processo di gassificazione | Applicabile unicamente alle nuove unità. |
| d. Gassificazione ad alta temperatura e ad alta pressione | Uso della tecnica di gassificazione con parametri di funzionamento ad alta temperatura e ad alta pressione, al fine di ottimizzare l'efficienza della conversione energetica | Applicabile unicamente alle nuove unità. |
| e. Miglioramenti della progettazione | Miglioramenti nella progettazione, quali: — modifiche del sistema refrattario e/o di raffreddamento del gassificatore; — installazione di un dispositivo di espansione per il recupero di energia dalla caduta di pressione dei gas di sintesi prima della combustione | Generalmente applicabile alle unità IGCC |




Tabella 42


Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per le unità IGCC e di gassificazione

| Tipo di configurazione dell'unità di combustione | BAT-AEEL | | |
|---|---|-----------------|--|
| | Rendimento elettrico netto (%) di un'unità IGCC | | Consumo totale netto di combustibile (%) di un'unità di gassificazione nuova o esistente |
| | Nuova unità | Unità esistente | |
| Unità di gassificazione direttamente connessa a una caldaia senza preventivo trattamento dei gas di sintesi | Nessun BAT-AEEL | | > 98 |
| Unità di gassificazione direttamente connessa a una caldaia con preventivo trattamento dei gas di sintesi | Nessun BAT-AEEL | | > 91 |
| Unità IGCC | Nessun BAT-AEEL | 34-46 | > 91 |

7.1.2. Emissioni di NO_x e CO in atmosfera

BAT 73. Al fine di prevenire e/o ridurre le emissioni di NO_x in atmosfera limitando le emissioni di CO in atmosfera risultanti dagli impianti IGCC, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|---|---|
| a. | Ottimizzazione della combustione | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Generalmente applicabile |
| b. | Aggiunta di acqua/vapore | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. Alcuni vapori a pressione intermedia della turbina a vapore sono riutilizzati a tal fine | Applicabile unicamente alla parte dell'impianto IGCC che consiste nella turbina a gas. L'applicabilità può essere limitata dalla disponibilità di acqua |
| c. | Brucciatori a bassa emissione di NO _x (del tipo DLN) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Applicabile unicamente alla parte dell'impianto IGCC che consiste nella turbina a gas. Generalmente applicabile ai nuovi impianti IGCC. Applicabile caso per caso agli impianti IGCC esistenti, in base alla disponibilità di un pacchetto di misure di adeguamento. Non applicabile ai gas di sintesi con un tenore di idrogeno > 15 % |
| d. | Diluizione dei gas di sintesi con azoto da rifiuti proveniente da unità di alimentazione dell'aria (ASU) | L'ASU separa l'ossigeno dall'azoto nell'atmosfera, al fine di fornire al gassificatore ossigeno di alta qualità. L'azoto derivante da rifiuti dell'ASU è riutilizzato per ridurre la temperatura di combustione nella turbina a gas, in quanto premiscelato con il gas di sintesi prima della combustione | Applicabile unicamente quando un'ASU è utilizzata per il processo di gassificazione |



| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| e. | Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Cfr. descrizione alla sezione 8.3. | Non applicabile agli impianti IGCC in funzione < 500 ore/anno. L'adeguamento degli impianti IGCC esistenti è subordinato alla disponibilità di spazio sufficiente. Possono esistere limitazioni di natura tecnica ed economica all'adeguamento degli impianti IGCC esistenti in funzione per un numero di ore annue compreso tra 500 e 1 500 |

Tabella 43

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NO_x nell'atmosfera dagli impianti IGCC

| Potenza termica nominale totale dell'impianto IGCC (MW _{th}) | BAT-AEL (mg/Nm ³) | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| | Media annua | | Media giornaliera o media del periodo di campionamento | |
| | Nuovo impianto | Impianto esistente | Nuovo impianto | Impianto esistente |
| ≥ 100 | 10-25 | 12-45 | 1-35 | 1-60 |


A titolo indicativo, i livelli annui medi di emissione di CO per gli impianti esistenti in funzione ≥ 1 500 ore/anno e per gli impianti nuovi sono generalmente < 5-30 mg/Nm³.

7.1.3. Emissioni di SO_x in atmosfera

BAT 74. Per ridurre le emissioni di SO_x in atmosfera provenienti da impianti IGCC, la BAT consiste nell'utilizzare la tecnica indicata di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|-------------------------|---|--|
| a. | Rimozione dei gas acidi | I composti dello zolfo dalle materie prime di un processo di gassificazione sono rimossi dal gas di sintesi attraverso la rimozione dei gas acidi, ad esempio mediante un reattore di idrolisi COS (e HCN) e l'assorbimento di H ₂ S utilizzando un solvente quale la dietanolammina metilica. Lo zolfo viene successivamente recuperato sotto forma di zolfo elementare liquido o solido (ad esempio per mezzo del processo Claus), o di acido solforico, a seconda della domanda di mercato. | L'applicabilità può essere limitata nel caso di impianti IGCC a biomassa a causa del bassissimo tenore di zolfo nella biomassa |

Il livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di SO₂ in atmosfera da impianti IGCC di potenza ≥ 100 MW_{th} è di 3-16 mg/Nm³, espresso come media annua.



7.1.4. Emissioni di polveri, metalli inglobati nel particolato, ammoniaca e alogeni in atmosfera

BAT 75. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di polveri, metalli inglobati nel particolato, ammoniaca e alogeni in atmosfera provenienti dagli impianti IGCC, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.

| Tecnica | | Descrizione | Applicabilità |
|---------|--|---|--------------------------|
| a. | Filtrazione del gas di sintesi | Depolverazione mediante filtri a ciclone, filtri a manica, ESP e/o filtri a candela per eliminare le ceneri volatili e il carbonio non convertito. I filtri a manica e gli ESP sono utilizzati per temperature del gas di sintesi fino a 400 °C | Generalmente applicabile |
| b. | Ricircolo dei catrami e delle ceneri del gas di sintesi al gassificatore | I catrami e le ceneri con un elevato contenuto di carbonio generato nel gas di sintesi grezzo sono separati nei cicloni e rimessi in circolo nel gassificatore, in caso di bassa temperatura del gas di sintesi all'uscita del gassificatore (< 1 100 °C) | |
| c. | Depurazione del gas di sintesi | Il gas di sintesi passa attraverso uno scrubber ad acqua, a valle di altre tecniche di depolverizzazione, in cui cloruri, ammoniaca, particolato e alogenuri sono separati | |

Tabella 44


Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di polveri e di metalli inglobati nel particolato in atmosfera provenienti dagli impianti IGCC

| Potenza termica nominale totale dell'impianto IGCC (MW _{th}) | BAT-AEL | | |
|--|--|---|---|
| | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm ³) (media del periodo di campionamento) | Hg (µg/Nm ³) (media del periodo di campionamento) | Polveri (mg/Nm ³) (media annua) |
| ≥ 100 | < 0,025 | < 1 | < 2,5 |

8. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

8.1. Tecniche generali

| Tecnica | Descrizione |
|----------------------------------|--|
| Sistema di controllo avanzato | Uso di un sistema automatico informatizzato per controllare l'efficienza di combustione e supportare la prevenzione e/o la riduzione delle emissioni. Ciò presuppone anche il ricorso ad un monitoraggio di elevata prestazione. |
| Ottimizzazione della combustione | Misure adottate per massimizzare l'efficienza della conversione dell'energia, ad esempio nel forno/caldaia, riducendo contemporaneamente al minimo le emissioni (in particolare di CO). L'ottimizzazione si ottiene con una combinazione di tecniche, compresi la corretta progettazione delle apparecchiature di combustione, l'ottimizzazione della temperatura (ad esempio, una miscelazione efficace del combustibile e dell'aria di combustione) e i tempi di permanenza nella zona di combustione, così come l'utilizzo di un sistema di controllo avanzato. |




8.2. **Tecniche intese ad incrementare l'efficienza energetica**


| Tecnica | Descrizione |
|--|--|
| Sistema di controllo avanzato | Cfr. la sezione 8.1. |
| Disponibilità della CHP | Misure adottate per consentire l'esportazione successiva di una quantità utile di energia termica verso un carico termico esterno al sito in modo da ottenere una riduzione di almeno 10 % nel consumo di energia primaria rispetto alla generazione separata di energia termica ed elettrica. Ciò presuppone individuare e mantenere l'accesso ai punti specifici del sistema a vapore dai quali può essere estratto il vapore, nonché rendere disponibile uno spazio sufficiente per consentire la successiva installazione di elementi quali tubature, scambiatori di calore, una maggiore capacità di demineralizzazione dell'acqua, impianti caldaie in stand-by e turbine a contropressione. La componentistica, i sistemi ausiliari, strumentali e di controllo sono idonei a ricevere adeguamenti. Deve anche essere possibile il collegamento della turbina a contropressione in una fase successiva. |
| Ciclo combinato | Combinazione di due o più cicli termodinamici, ad esempio un ciclo di Brayton (turbina a gas/motore a combustione) con un ciclo di Rankine (turbina a vapore/caldaia), per convertire la perdita di calore dagli effluenti gassosi del primo ciclo in energia utile mediante uno o più cicli successivi. |
| Ottimizzazione della combustione | Cfr. la sezione 8.1. |
| Condensatore degli effluenti gassosi | Scambiatore di calore in cui l'acqua viene preriscaldata dai gas di combustione prima di essere riscaldata nel condensatore di vapore. In tal modo il vapore contenuto nel gas di combustione condensa man mano che cede calore all'acqua che si riscalda. Il condensatore degli effluenti gassosi è utilizzato sia per incrementare l'efficienza energetica delle unità di combustione sia per rimuovere le sostanze inquinanti quali polveri, SO _x , HCl e HF dagli effluenti gassosi. |
| Sistema di gestione dei gas di processo | Sistema che consente ai gas di processo della siderurgia che possono essere utilizzati come combustibili (ad esempio gas di altoforno, gas di cokeria, gas di convertitore a ossigeno) di dirigersi verso gli impianti di combustione, a seconda della disponibilità di tali combustibili e del tipo di impianti di combustione in un'acciaieria integrata. |
| Condizioni del vapore supercritiche | Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldamento del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e > 540 °C. |
| Condizioni del vapore ultrasupercritiche | Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldamento del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 250-300 bar e > 580-600 °C. |
| Camino umido | Progettazione del camino in modo da consentire la condensazione del vapore acqueo dagli effluenti gassosi saturi e, quindi, da evitare di utilizzare un riscaldatore degli effluenti gassosi dopo la desolforazione a umido. |

8.3. **Tecniche per ridurre le emissioni di NO_x e/o di CO in atmosfera**

| Tecnica | Descrizione |
|--|---|
| Sistema di controllo avanzato | Cfr. la sezione 8.1. |
| Immissione di aria in fasi successive (<i>Air staging</i>) | Creazione, all'interno della camera di combustione, di zone di combustione distinte con diverso tenore di ossigeno, al fine di ridurre le emissioni di NO _x e ottimizzare la combustione. La tecnica implica una zona di combustione primaria con combustione in condizioni sottostechiometriche (ossia carenti di ossigeno) e una zona secondaria di ricombustione (con eccesso di ossigeno) per migliorare la combustione. Per alcune caldaie vecchie e di piccole dimensioni può essere necessaria una riduzione di capacità, in modo da disporre dello spazio necessario all'immissione scaglionata dell'aria. |




| Tecnica | Descrizione |
|--|---|
| Combinazione di tecniche per l'abbattimento di NO _x e SO _x | Applicazione di tecniche di abbattimento complesse e integrate per la riduzione di NO _x , SO _x e, spesso, di altri inquinanti presenti negli effluenti gassosi, ad esempio processi con carboni attivi e DeSONO _x . Tali tecniche possono essere applicate singolarmente o in combinazione con altre tecniche primarie nelle caldaie PC a carbone. |
| Ottimizzazione della combustione | Cfr. la sezione 8.1. |
| Bruciatori a basse emissioni di NO _x a secco (DLN) | Bruciatori di turbine a gas che includono la premiscelazione dell'aria e del combustibile prima dell'ingresso nella zona di combustione. Miscelando l'aria e il combustibile prima della combustione si ottengono una distribuzione omogenea della temperatura e una minore temperatura di fiamma, con conseguente riduzione delle emissioni di NO _x . |
| Ricircolo di effluenti gassosi e gas di scarico (FGR/EGR) | Rimessa in circolazione di parte degli effluenti gassosi nella camera di combustione per sostituire parte dell'aria fresca di combustione, con il duplice effetto di raffreddare la temperatura e ridurre la quantità di O ₂ ai fini dell'ossidazione dell'azoto, limitando in tal modo la produzione di NO _x . Questa tecnica consiste nel convogliare gli effluenti gassosi provenienti dal forno nella fiamma al fine di ridurre l'ossigeno disponibile e quindi la temperatura di fiamma. L'utilizzo di bruciatori speciali o altri dispositivi si fonda sul ricircolo interno dei gas di combustione che raffreddano la radice della fiamma e riducono la disponibilità di ossigeno nella parte più calda della fiamma |
| Scelta del combustibile | Utilizzo di combustibili a basso tenore di azoto. |
| Immissione di combustibile in fasi successive (<i>Fuel staging</i>) | Questa tecnica si basa sulla riduzione della temperatura di fiamma o sulla riduzione di punti caldi localizzati mediante la creazione di diverse zone di combustione all'interno della camera di combustione, con livelli differenti di iniezione del combustibile e dell'aria. L'installazione a posteriori di questa tecnica può risultare meno efficiente negli impianti di dimensioni piccole rispetto agli impianti di grande taglia. |
| Modalità di combustione magra e modalità avanzata di combustione magra | Il controllo del picco di temperatura nella fiamma mediante condizioni di combustione magra costituisce la modalità principale di combustione per limitare la formazione di NO _x nei motori a gas. La combustione magra riduce il rapporto aria/combustibile nelle zone in cui sono prodotti i NO _x di modo che il picco di temperatura nella fiamma è inferiore alla temperatura adiabatica di fiamma in condizioni stechiometriche, riducendo di conseguenza la formazione di NO _x termici. L'ottimizzazione di questa tecnica è chiamata «modalità avanzata di combustione magra». |
| Bruciatori a basse emissioni di NO _x (LNB) | La tecnica (che comprende bruciatori avanzati e a emissioni ultrabasse di NO _x) si basa sui principi di riduzione del picco di temperatura nella fiamma; i bruciatori della caldaia sono progettati in modo da ritardare la combustione, migliorandola, e da aumentare il trasferimento di calore (incremento di emissività della fiamma). La miscela aria/combustibile limita la disponibilità di ossigeno e riduce il picco di temperatura nella fiamma, rallentando la conversione dell'azoto presente nel combustibile in NO _x e la formazione degli NO _x termici, mantenendo comunque un'alta efficienza di combustione. La tecnica può essere associata a modifiche delle caratteristiche costruttive della camera di combustione del forno. La progettazione di bruciatori ad emissioni ultrabasse di NO _x comporta l'immissione in fasi successive (aria/combustibile) e il ricircolo dei gas (ricircolo interno degli effluenti gassosi). Il rendimento di questa tecnica può essere influenzato dalla progettazione della caldaia quando viene installata a posteriori su vecchi impianti. |
| Combustione a basse emissioni di NO _x nei motori diesel | La tecnica consiste in una combinazione di modifiche interne al motore, ad esempio l'ottimizzazione della combustione e dell'iniezione di combustibile (iniezione molto ritardata del combustibile combinata alla chiusura precoce della valvola di ingresso dell'aria), la turbocompressione o il ciclo Miller. |
| Catalizzatori ossidanti | Utilizzo di catalizzatori (che generalmente contengono metalli preziosi, quali palladio o platino), per ossidare il monossido di carbonio e gli idrocarburi incombusti mediante ossigeno, con la formazione di CO ₂ e vapore acqueo. |
| Riduzione della temperatura dell'aria di combustione | Utilizzo di aria di combustione a temperatura ambiente. L'aria di combustione non viene preriscaldata in un sistema rigenerativo di preriscaldamento dell'aria. |



| Tecnica | Descrizione |
|---|---|
| Riduzione catalitica selettiva (SCR) | Riduzione selettiva degli ossidi di azoto con ammoniaca o urea in presenza di un catalizzatore. La tecnica è basata sulla riduzione dei NO _x in azoto su un letto catalitico mediante reazione con l'ammoniaca (in genere sotto forma di soluzione acquosa) a una temperatura di funzionamento ottimale di circa 300 — 450 °C. Possono essere applicati più strati di catalizzatore. Utilizzando diversi strati di catalizzatore si ottiene una riduzione maggiore di NO _x . La progettazione tecnica può essere modulare, e si possono utilizzare speciali catalizzatori e/o un preriscaldamento per far fronte ai bassi carichi o a un'ampia finestra di temperatura degli effluenti gassosi. La tecnologia SCR «in-duct» o «slip» combina SNCR e SCR a valle, il che riduce il rilascio di ammoniaca dalle unità SNCR. |
| Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) | Riduzione selettiva degli ossidi di azoto con ammoniaca o urea senza catalizzatore. Questa tecnica si basa sulla riduzione di NO _x in azoto mediante reazione ad alta temperatura con ammoniaca o urea. La finestra di temperatura operativa va mantenuta fra 800 °C e 1 000 °C per una reazione ottimale. |
| Aggiunta di acqua/vapore | L'acqua o il vapore è utilizzato come solvente per ridurre la temperatura di combustione nelle turbine a gas, nei motori o nelle caldaie e, conseguentemente, la formazione di NO _x termici. L'acqua o il vapore è premiscelato con il combustibile prima della combustione (emulsione, umidificazione o saturazione del combustibile) o iniettato direttamente nella camera di combustione (iniezione di vapore/acqua). |

8.4. Tecniche per ridurre le emissioni di SO_x, HCl e/o HF in atmosfera


| Tecnica | Descrizione |
|--|--|
| Iniezione di sorbente in caldaia (nel forno o nel letto della caldaia) | Iniezione diretta di un sorbente secco nella camera di combustione, o aggiunta di sorbenti a base di calcio o magnesio nel letto di una caldaia a letto fluido. La superficie delle particelle di solvente reagisce con la SO ₂ presente negli effluenti gassosi o nella caldaia a letto fluido. La tecnica è utilizzata principalmente in combinazione con una tecnica di abbattimento delle polveri. |
| Depuratore («scrubber») a secco a letto fluido circolante (CFB) | Gli effluenti gassosi provenienti dal preriscaldatore dell'aria nella caldaia penetrano nella parte inferiore del depuratore e risalgono verticalmente attraverso una sezione Venturi, nella quale un sorbente solido e acqua sono iniettati separatamente nel flusso di effluenti gassosi. La tecnica è utilizzata principalmente in combinazione con una tecnica di abbattimento delle polveri. |
| Combinazione di tecniche per l'abbattimento di NO _x e SO _x | Cfr. la sezione 8.3. |
| Iniezione in linea di sorbente (DSI) | Iniezione e dispersione di un sorbente secco in polvere nel flusso di effluenti gassosi. Il sorbente (ad esempio, carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, calce idrata) reagisce con i gas acidi (ad esempio le specie solforose in forma gassosa e HCl) per formare un solido che viene rimosso con tecniche di abbattimento delle polveri (filtro a manica o precipitatore elettrostatico). La tecnica DSI è utilizzata principalmente in combinazione con un filtro a manica. |
| Condensatore degli effluenti gassosi | Cfr. la sezione 8.2. |
| Scelta del combustibile | Utilizzo di un combustibile a basso tenore di zolfo, cloro e/o fluoro |
| Sistema di gestione dei gas di processo | Cfr. la sezione 8.2. |



| Tecnica | Descrizione |
|---|---|
| FGD con acqua di mare | Tipo specifico di abbattimento a umido non rigenerativo che sfrutta l'alcalinità naturale dell'acqua di mare per assorbire i composti acidi presenti negli effluenti gassosi. In genere richiede un abbattimento a monte delle polveri. |
| Atomizzatore, assorbitore a secco (SDA) | Introduzione e dispersione di una sospensione/soluzione di reagente alcalino nel flusso degli effluenti gassosi. La materia reagisce con le specie solforose in forma gassosa per formare un solido che viene rimosso con tecniche di abbattimento delle polveri (filtro a manica o precipitatore elettrostatico). La tecnica SDA è utilizzata principalmente in combinazione con un filtro a manica. |
| Desolforazione degli effluenti gassosi (FGD) ad umido | Tecnica o combinazione di tecniche di depurazione che consente di rimuovere gli ossidi di zolfo dagli effluenti gassosi mediante vari processi che generalmente sfruttano un sorbente alcalino per catturare la SO ₂ in stato gassoso e trasformarla in stato solido. Nel processo di depurazione a umido i composti gassosi sono dissolti in un liquido idoneo (acqua o soluzione alcalina). È possibile ottenere la rimozione simultanea dei composti solidi e gassosi. A valle dello scrubber a umido, gli effluenti gassosi sono saturati di acqua ed è necessaria una separazione delle goccioline prima di procedere al rilascio di questi effluenti. Il liquido risultante dalla depurazione a umido è inviato ad un impianto di trattamento delle acque reflue e la materia insolubile è raccolta mediante sedimentazione o filtrazione. |
| Abbattimento a umido | Utilizzo di un liquido, di norma acqua o soluzione acquosa, per catturare, mediante assorbimento, i composti acidi contenuti negli effluenti gassosi. |

8.5. **Tecniche di riduzione delle emissioni in atmosfera di polveri, metalli compreso il mercurio, e/o PCDD/F**

| Tecnica | Descrizione |
|---|--|
| Filtro a maniche | I filtri a manica sono costituiti da un tessuto poroso o feltrato attraverso il quale sono fatti passare i gas per rimuoverne le particelle. Il tessuto di cui è formato il filtro a maniche deve essere scelto in funzione delle caratteristiche dell'effluente gassoso e della temperatura di funzionamento massima. |
| Iniezione di sorbente in caldaia (nel forno o nel letto della caldaia) | Cfr. descrizione generale alla sezione 10.8.4. Inoltre, la tecnica offre vantaggi collaterali sotto forma di riduzione delle emissioni di polveri e di metalli. |
| Iniezione di sorbente al carbonio (carboni attivi o carboni attivi alogenati) negli effluenti gassosi | Adsorbimento di mercurio e/o PCDD/F mediante un sorbente al carbonio, quale il carbone attivo (alogenato), con o senza trattamento chimico. Il sistema di iniezione del sorbente può essere migliorato con l'aggiunta di un filtro a maniche supplementare. |
| Sistema di desolforazione degli effluenti gassosi a secco o semi-secco | Cfr. descrizione generale di ciascuna tecnica (atomizzatore, assorbitore a secco (SDA), iniezione in linea di sorbente (DSI), depuratore («scrubber») a secco a letto fluido circolante (CFB)) nella sezione 8.4. Inoltre, la tecnica offre vantaggi collaterali sotto forma di riduzione delle emissioni di polveri e di metalli. |
| Precipitatore elettrostatico (ESP) | Il funzionamento dei precipitatori elettrostatici si basa sulla carica e la separazione delle particelle sotto l'effetto di un campo elettrico. I precipitatori elettrostatici possono funzionare in condizioni molto diverse. La loro efficienza di abbattimento dipende in genere dal numero di campi, dal tempo di permanenza (dimensioni), dalle proprietà catalitiche e dai dispositivi di rimozione di particelle a monte. Gli ESP comportano generalmente da due a cinque campi, quelli più moderni (ad alta prestazione) fino a sette. |



| Tecnica | Descrizione |
|---|--|
| Scelta del combustibile | Utilizzo di un combustibile a basso tenore di ceneri o metalli (ad esempio, mercurio). |
| Multicicloni | Serie di sistemi di abbattimento delle polveri, assemblati in uno o più involucri, che separano le particelle dai gas vettore utilizzando le forze gravitazionali. |
| Utilizzo di additivi alogenati aggiunti al combustibile o iniettati nel forno | Aggiunta di composti alogenati (ad esempio additivi bromurati) nel forno per ossidare il mercurio elementare in specie solubili o in forma di particolato, facilitando in tal modo la rimozione del mercurio in sistemi di abbattimento a valle. |
| Desolforazione degli effluenti gassosi (FGD) ad umido | Cfr. descrizione alla sezione 8.4. Inoltre, la tecnica offre vantaggi collaterali sotto forma di riduzione delle emissioni di polveri e di metalli. |


8.6. Tecniche di riduzione delle emissioni nell'acqua

| Tecnica | Descrizione |
|---|---|
| Adsorbimento su carboni attivi | Trattenimento di inquinanti solubili sulla superficie di particelle solide, altamente porose (adsorbente). Il carbone attivo è generalmente utilizzato per l'adsorbimento dei composti organici e del mercurio. |
| Trattamento biologico aerobico | Ossidazione biologica degli inquinanti organici disciolti mediante l'ossigeno proveniente dal metabolismo di microorganismi. In presenza di ossigeno disciolto (iniezione di aria o ossigeno puro) i componenti organici si mineralizzano in biossido di carbonio e acqua o si trasformano in altri metaboliti e biomassa. A determinate condizioni, si osserva anche una nitrificazione aerobica nel corso della quale i microorganismi ossidano l'ammonio (NH_4^+) in nitrito intermedio (NO_2^-), che poi è a sua volta ossidato in nitrato (NO_3^-). |
| Trattamento biologico anossico/anaerobico | Riduzione biologica di agenti inquinanti grazie al metabolismo di microorganismi [ad esempio, il nitrato (NO_3^-) è ridotto ad azoto elementare gassoso; le specie ossidate di mercurio sono ridotte a mercurio elementare]. Il trattamento anossico/anaerobico delle acque reflue che risulta dall'uso di sistemi di abbattimento a umido viene tipicamente svolto in bioreattori con film adesivi utilizzando carbone attivo come supporto. Il trattamento biologico anossico/anaerobico per la rimozione del mercurio è applicato in combinazione con altre tecniche. |
| Coagulazione e flocculazione | La coagulazione e la flocculazione sono usate per separare i solidi in sospensione nelle acque reflue e spesso sono eseguite in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti a cariche opposte a quelle dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microflocchi ne provochino l'aggregazione per ottenere flocculi di dimensioni superiori. |
| Cristallizzazione | Eliminazione di inquinanti ionici nelle acque reflue mediante loro cristallizzazione su substrati, quali sabbia o minerali, in un processo a letto fluido |
| Filtrazione | Separazione di solidi dalle acque reflue facendoli passare attraverso un mezzo poroso. Comprende diversi tipi di tecniche, ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione e ultrafiltrazione. |
| Flottazione | Separazione delle particelle solide o liquide presenti nelle acque reflue, facendole fissare su piccole bolle di gas, solitamente aria. Le particelle galleggiano e si accumulano sulla superficie dell'acqua dove vengono raccolte con una schiumarola. |
| Scambio di ioni | Trattenimento di inquinanti ionici nelle acque reflue e loro sostituzione con ioni più accettabili usando una resina scambiatrice di ioni. Gli inquinanti vengono temporaneamente trattenuti e successivamente rilasciati in un liquido di rigenerazione o di controlavaggio. |



| Tecnica | Descrizione |
|------------------------|--|
| Neutralizzazione | Regolazione del pH delle acque reflue ad un livello di pH neutro (circa 7) mediante l'aggiunta di sostanze chimiche. Generalmente per aumentare il pH si utilizza idrato di sodio (NaOH) o idrossido di calcio [Ca(OH) ₂], mentre l'acido solforico (H ₂ SO ₄), l'acido cloridrico (HCl) o il biossido di carbonio (CO ₂) sono generalmente utilizzati per ridurlo. Durante la neutralizzazione può verificarsi la precipitazione di alcuni inquinanti. |
| Separazione olio-acqua | Eliminazione di olio non emulsionato da acque reflue mediante dispositivi di separazione per gravità, quali il separatore dell'American Petroleum Institute, un collettore a piastre ondulate o un collettore a piastre piane parallele. La separazione olio-acqua è generalmente seguita da flottazione, sostenuta da coagulazione/flocculazione. In alcuni casi può essere necessaria una rottura dell'emulsione, prima di procedere con la separazione olio-acqua. |
| Ossidazione | Trasformazione degli inquinanti mediante agenti chimici ossidanti in composti simili meno pericolosi e/o più facili da rimuovere. Nel caso di acque reflue derivanti dall'utilizzo di sistemi di abbattimento a umido, può essere utilizzata l'aria per ossidare i solfiti (SO ₃ ²⁻) in solfati (SO ₄ ²⁻). |
| Precipitazione | Trasformazione degli inquinanti disciolti in composti insolubili mediante l'aggiunta di precipitanti chimici. I precipitati solidi formati vengono poi separati per sedimentazione, flottazione o filtrazione. Le sostanze solitamente utilizzate per la precipitazione dei metalli sono: calce, dolomite, idrossido di sodio, carbonato di sodio, solfuro di sodio e solfuri organici. I sali di calcio (diversi dalla calce) sono utilizzati per precipitare solfati o fluoruri. |
| Sedimentazione | Separazione delle particelle solide sospese mediante sedimentazione gravitativa. |
| Stripping | Eliminazione di inquinanti volatili (ad esempio ammoniaca) dalle acque reflue mediante contatto con una corrente gassosa ad alto flusso per trasferirli alla fase gassosa. Gli inquinanti sono eliminati dal gas di estrazione in un trattamento a valle e possono essere riutilizzati. |

17CE2127



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29 marzo 2014)

1) Pagina 267, articolo 38, paragrafo 4, primo comma:

anziché: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato.»

leggasi: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per richiamarlo dal mercato.»

2) Pagina 268, articolo 41, paragrafo 2:

anziché: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»


leggasi: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per richiamarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»

17CE2128


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-078) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 0 0 5 *

€ 12,00

